



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea in Servizio sociale e politiche sociali

Tesi di laurea in

*Sociologia giuridica e della devianza*

## I DIRITTI ALLO STUDIO E AL LAVORO IN CARCERE

Relatrice:

*Chiar.ma Prof.ssa Laura Scudieri*

Candidata:

*Francesca Ottonello*

Anno accademico 2023/2024

## INDICE

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>1</b>
<b>Capitolo PRIMO.....</b>	<b>4</b>
<b>LA FUNZIONE DELLA PENA: DALLA RETRIBUZIONE ALLA RIEDUCAZIONE</b>	
1. <i>L'evoluzione delle pene e l'affermazione della sanzione detentiva .....</i>	5
2. <i>La risocializzazione in carcere.....</i>	15
2.1 <i>Le donne in carcere come minoranza nella minoranza .....</i>	16
3. <i>L'istruzione e il lavoro come parte del trattamento .....</i>	18
4. <i>Il sistema penitenziario in Italia e il ruolo dell'assistente sociale .....</i>	21
<b>Capitolo SECONDO.....</b>	<b>36</b>
<b>IL DIRITTO ALLO STUDIO IN CARCERE</b>	
1. <i>L'evoluzione del diritto allo studio.....</i>	36
2. <i>La persona detenuta iscritta a corsi universitari.....</i>	45
3. <i>La CNUPP e i Poli Universitari.....</i>	50
4. <i>Il PUP dell'Università di Genova .....</i>	59
5. <i>Gli spazi per lo studio universitario .....</i>	63
6. <i>Le sfide dell'istruzione in carcere: alcune osservazioni.....</i>	65
<b>Capitolo TERZO .....</b>	<b>68</b>
<b>IL DIRITTO AL LAVORO IN CARCERE</b>	
1. <i>Il lavoro nell'ordinamento penitenziario.....</i>	69
2. <i>Elementi di specialità del lavoro penitenziario .....</i>	78
3. <i>Le diverse tipologie di lavoro penitenziario .....</i>	79
3.1 <i>Il lavoro inframurario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria .....</i>	84
3.2 <i>Il lavoro inframurario alle dipendenze di terzi.....</i>	86
3.3 <i>Il lavoro extra-murario .....</i>	89
4. <i>Il lavoro nella post-detenzione .....</i>	93
4.1 <i>La post-detenzione nel contesto genovese .....</i>	94
<b>RIFLESSIONI CONCLUSIVE.....</b>	<b>96</b>
<b>RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI .....</b>	<b>107</b>
<b>RINGRAZIAMENTI .....</b>	<b>114</b>

## INTRODUZIONE

Il presente lavoro ha come oggetto l'analisi del diritto allo studio e del diritto al lavoro all'interno del carcere. Questi sono, infatti, elementi centrali del trattamento penitenziario nell'ottica del reinserimento sociale del detenuto e sono stati perciò approfonditi rispettivamente nel secondo e nel terzo capitolo. Come si vedrà in seguito, di entrambi è stata analizzata l'origine e l'evoluzione storica, fino al carcere contemporaneo, evidenziandone anche le criticità le quali, a causa di problemi strutturali come, ad esempio la cronica mancanza di risorse e il sovraffollamento, non sono di facile e immediata soluzione.

Da sempre, l'istituzione carceraria ha suscitato in me particolare interesse, così che, quando è stato il momento di decidere l'argomento riguardante la mia tesi magistrale, ho subito puntato il focus su di essa. In particolare, su questi due diritti citati poc'anzi, poiché credo che siano due tematiche estremamente importanti nella vita di un individuo, di cui purtroppo non si parla ancora abbastanza.

Nel corso dei secoli, il sistema sanzionatorio ha subito un mutamento drastico, passando da concetto puramente punitivo basato su pene atroci con lo scopo di cagionare ferite, umiliazioni, torture e, talvolta, la morte del reo condannato, ad un carcere rieducativo, ponendo al centro il trattamento del detenuto attraverso un lento e graduale recupero e reinserimento all'interno della società. Nonostante il raggiungimento di notevoli progressi della civiltà, ancora oggi è possibile riscontrare molte lacune che mettono a dura prova il rispetto dei diritti e della dignità umana. Tutto ciò porta inevitabilmente il detenuto a situazioni di vero sconforto, con la successiva perdita di speranza e fiducia per il proprio futuro. Tra le criticità maggiori che possono essere riscontrate, e che verranno compiutamente analizzate all'interno del presente lavoro, deve annoverarsi sicuramente la scarsità di risorse dedicate alle singole istituzioni carcerarie, che mettono a dura prova la piena riuscita delle attività all'interno, come nel caso delle aule studio, come si vedrà nel capitolo secondo. Anche la situazione delle donne in carcere, minoranza tra le minoranze, è spesso caratterizzata da criticità che, come vedremo, pongono la popolazione carceraria femminile in una situazione di marginalità ancora più accentuata. Infine, anche la stessa opera di "rieducazione" in carcere mostra

dei limiti e delle problematiche che rischiano di rendere vane le azioni intraprese. Molti studiosi ritengono, infatti, che questa non sia altro che una illusione, una “nobile bugia”, un’azione che si sa fallimentare da principio, ma che va mantenuta nella prospettiva di poter perseguire l’obiettivo imposto dall’articolo 27 della Costituzione.

Dal punto di vista della struttura, la tesi è articolata in tre capitoli. Il primo di essi si focalizza su un excursus storico dell’evoluzione della pena, a partire dall’antica Grecia fino ai tempi nostri, mettendo in evidenza tutte le innumerevoli innovazioni in materia di trattamento ed esponendo le teorie di alcuni filosofi di quel tempo quali Cesare Beccaria e Michel Foucault, fino ad arrivare alla descrizione dell’attuale sistema penale italiano.

Ho scelto di dedicare un paragrafo alle donne definite, come già richiamato poc’anzi, minoranza nella minoranza, in quanto queste ultime si ritrovano a vivere la maggior parte del tempo, sia all’interno del carcere sia all’esterno, in una situazione di svantaggio costituita da discriminazioni rispetto al sesso maschile, specialmente in relazione al diritto allo studio e al lavoro. Ultimo aspetto affrontato nel primo capitolo, anche se non meno importante, è il ruolo dei servizi sociali e dell’assistente sociale, fondamentali nel percorso di risocializzazione nella vita di un carcerato, in quanto chiamati a promuovere interventi riabilitativi aventi lo scopo di un reinserimento sociale.

Nel secondo capitolo si entra, come già affermato sopra, in uno dei due fulcri principali della tesi: il diritto allo studio, in cui si mette in evidenza l’evoluzione di quest’ultimo a partire dal “Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi” del 1891, passando poi all’ordinamento penitenziario del 1975 n.354 per arrivare, infine, al DPR 30 giugno 2000, n. 230. In particolare, però, il focus è sugli studi universitari in cui, attraverso l’analisi delle statistiche pubblicate a cura del Ministero della Giustizia, si sono potuti effettuare confronti tra i dati relativi agli studenti detenuti, con particolare riguardo agli universitari, evidenziando come numericamente le donne carcerate impegnate in percorsi di studi universitari siano nettamente inferiori agli uomini. Tale inferiorità numerica è dovuta principalmente alla percentuale esigua di donne carcerate sul totale dei detenuti, ma anche ad altri fattori, tra cui spicca la carenza di istituti penitenziari femminili. Le donne, infatti, la maggior parte delle volte condividono spazi comuni con gli uomini, mentre le poche volte in cui possono vantare di luoghi specificamente dedicati, si tratta per lo più di spazi residuali, spesso non pienamente idonei per la soddisfazione delle esigenze tipicamente femminili. Con

riferimento sempre all'università, inoltre, sono stati citati e descritti i cd. PUP, Poli Universitari Penitenziari, istituti nati con lo scopo di tutelare il più possibile il diritto allo studio per la popolazione carceraria, poiché prevedono nella maggior parte dei casi l'istituzione di corsi universitari direttamente all'interno del carcere, evidenziando i punti di forza e i punti di carenza.

Nel terzo ed ultimo capitolo, infine, viene descritta la complessiva evoluzione che il lavoro penitenziario ha subito nel corso degli anni, le diverse tipologie di lavoro che possono essere effettuate dal detenuto e una breve descrizione della post-detezione a livello territoriale della Città di Genova, rispetto alla quale è molto importante anche in questo caso sottolineare il ruolo attivo degli assistenti sociali, chiamati a predisporre e porre in atto tutte quelle azioni che possono aiutare il/la detenuto/a a reinserirsi nella società, dopo l'esperienza del carcere.

## **Capitolo PRIMO**

### **LA FUNZIONE DELLA PENA: DALLA RETRIBUZIONE ALLA RIEDUCAZIONE**

L'individuo da sempre tende a separare coloro che hanno commesso reati dal resto della società, con il fine ultimo di preservare quest'ultima dalle conseguenze delle azioni compiute dai criminali. La criminalità stessa, e le motivazioni che sono alla sua base, hanno costituito e costituiscono tutt'ora un argomento di grande interesse, soprattutto nelle ricerche nel campo della sociologia e che sono culminate in alcune tra le più famose teorie sulla devianza. Attraverso queste l'uomo ha cercato di comprendere le ragioni a giustificazione di atti criminosi, con il fine ultimo della prevenzione degli stessi. A questo proposito, di grande interesse è l'analisi, che verrà effettuata nelle pagine a seguire, relativa all'evoluzione del concetto di pena e, soprattutto, delle pene stesse, che sono passate come si vedrà dall'essere sanzioni puramente afflittive, ovvero con il solo scopo di colpire il condannato, talvolta anche fisicamente fino a cagionarne la morte, all'essere sanzioni rieducative, ovvero con lo scopo di rieducare il criminale, per renderlo nuovamente idoneo alla vita all'interno della società. All'interno di questa lenta, ma inesorabile, trasformazione, un ruolo di primaria importanza è stato ed è tuttora rivestito dal carcere, il quale non è più considerato un luogo meramente contenitivo, ma ha assunto nel tempo le caratteristiche di un'istituzione dalle molteplici funzioni e, soprattutto, in cui ai detenuti, ivi ristretti per il male causato, sono riconosciuti i propri diritti, nel pieno rispetto della dignità umana. Purtroppo, la situazione delle carceri italiane è, come è noto, contraddistinta da una pluralità di problemi, primo tra tutti la mancanza di risorse adeguate, ma nonostante tale cronica carenza è stato comunque possibile ottenere importanti risultati attraverso l'affermazione del diritto allo studio e del diritto al lavoro, i quali hanno avuto, e continuano ad avere, a loro volta importanti ripercussioni sulla rieducazione del detenuto stesso, soprattutto in termini di successo di quest'ultima, meglio intesa in termini di reinserimento sociale. A questo proposito, un ulteriore fattore molto importante è rappresentato dal lavoro di tutti i professionisti che prestano la propria opera all'interno delle carceri. Come si vedrà più avanti in questo lavoro, una figura

particolarmente importante è quella dell'assistente sociale, che con il suo ruolo assolve all'importante necessità di contatto tra carcerato e mondo esterno che rappresenta una delle azioni principali e prioritarie della rieducazione.

Nelle pagine che seguono verranno quindi affrontati gli argomenti sopra citati, nel tentativo di delineare una storia evolutiva delle pene, dell'istituzione carcere, della risocializzazione e una particolare attenzione viene rivolta alle azioni dei professionisti che giocano, all'interno di questo delicato equilibrio, un ruolo chiave, come gli assistenti sociali.

### *1. L'evoluzione delle pene e l'affermazione della sanzione detentiva*

Parlare dell'evoluzione della pena è importante per definire con esattezza la natura e le caratteristiche che la stessa ha assunto ai giorni nostri. Per fare ciò, è importante anzitutto analizzare il significato del concetto di pena, ovvero quel mezzo cui si serve l'autorità per sopprimere l'attività dell'individuo opposta agli interessi della comunità consistente nella privazione o nella diminuzione di un bene individuale.

In relazione alla funzione della pena, è possibile affermare che tre sono le teorie principali, ovvero quella della retribuzione, la teoria dell'emenda e quella della prevenzione. Nella prima, la pena non è altro che il corrispettivo del male commesso e come tale è afflittiva, personale, proporzionale, determinata e inderogabile. Per la seconda teoria, invece, la pena è destinata a mostrare il suo effetto non sulla collettività, ma sul reo stesso, impedendogli di fatto di delinquere nuovamente. Infine, la teoria della prevenzione, si suddivide in due sub-teorie, ovvero quella generale se incentrata nell'azione diretta a distogliere la generalità dei consociati dalla commissione di reati, e quella speciale se diretta verso il singolo. Le teorie generale e speciale sono, a loro volta, classificabili in teoria general-preventiva negativa, teoria general-preventiva positiva, teoria della prevenzione speciale intesa in chiave positiva e, infine, in accezione negativa. Secondo la teoria della prevenzione generale negativa l'efficacia deterrente sarebbe il frutto di un calcolo economico sull'utilità ricavabile dall'autore del reato e, per contro, dalle conseguenze discendenti dall'azione criminosa, con riferimento alla severità, certezza e prontezza della sanzione. Questa teoria, quindi, legittima la visione dell'obbedienza ai comandi statali in quanto tali, creando tensioni con il modello

costituzionale di lotta al delitto fondato sulle garanzie individuali e sulle libere scelte di azioni degli individui che fanno parte della società. Al contrario, invece, la concezione positiva della teoria della prevenzione generale affida alla pena una sorta di effetto di orientamento culturale, vale a dire una funzione di motivabilità sulla base delle norme. Entrambe le accezioni, in definitiva, attribuiscono alla pena una caratteristica fondamentalmente utilitarista in quanto strumento per prevenire i delitti e distogliere i soggetti dal compiere atti criminosi mediante l'efficacia intimidatrice che esercita. La prevenzione speciale va, invece, intesa con accezione positiva in quanto configura un'offerta di recupero sociale nel rispetto della libertà di autodeterminazione del condannato, conformemente ai principi costituzionali. La concezione negativa va intesa, invece, come neutralizzazione e si colloca in contrasto con il modello costituzionale di lotta al delitto, arrivando a legittimare l'annientamento della persona. In definitiva, quindi, la prevenzione speciale, che ha origine in tempi relativamente più recenti, affida alla pena la funzione di neutralizzare il pericolo che il soggetto cada o ricada nel reato. Essa opera quindi in previsione di un processo di riadattamento del soggetto alla vita comunitaria mediante l'eliminazione o l'attenuazione dei fattori che hanno determinato o favorito la commissione di illeciti.

Dopo questa breve analisi relativa alle principali teorie sulle funzioni della pena, è importante sottolinearne il mutamento, passando da una funzione prettamente punitiva, nel quale il detenuto era sottoposto a torture e supplizi, ad una pena rieducativa. Il carcere ha origine, infatti, proprio nel momento in cui l'uomo ha iniziato a sentire la necessità di allontanare dalla società tutti quei soggetti ritenuti pericolosi sottoponendoli a pene corporali e pecuniarie. Originariamente, dunque, il carcere nasce come una istituzione dove la libertà e ogni forma di diritto venivano annientate, creando contesti in cui il reo detenuto non poteva far altro che assistere indifeso alla propria morte sia psichica sia civile.

Nella Grecia antica la pena era concepita come uno strumento di formazione, una specie di spettacolo educativo in cui veniva esposto al grande pubblico l'amaro destino di chi si opponeva al potere. Per questo motivo, per secoli, la tortura è stata la punizione che ha accompagnato tutta la storia delle pene inflitte, con strumenti diversi permettendo scene di grande spettacolo.



Per vedere una prima regolamentazione della pena è necessario attendere l'era postclassica e, in particolare, il 320 d.C., quando Costantino promulga un'ordinanza in cui prescrive per i prigionieri un trattamento più umano, ottenuto diminuendo le tempistiche della carcerazione preventiva, effettuando separazioni sulla base del sesso, alleggerendo le catene e consentendo permessi di uscita giornaliera ai detenuti.

Con il passaggio dalla società medioevale a quella industriale, poi, si afferma lo Stato Nazionale dando vita agli Stati Assoluti dove la giustizia assume carattere di questione pubblica. È proprio mediante la creazione degli Stati Assoluti che riprendono vita le pene corporali. Le pene atroci maggiormente utilizzate erano: squartamento, gogna, esposizione al palo, frusta. Si trattava di un vero e proprio supplizio per il detenuto, che spesso ne provocava la morte e/o comunque cicatrici tali da far rivivere costantemente la brutalità delle azioni subite. Tra le pene più crudeli, ricordiamo sempre le pene corporali da spettacolo, in cui il popolo assisteva in prima persona alla tortura del detenuto, divenendo testimoni oculari delle pene inflitte. I supplizi venivano comminati sulla base del reato commesso e la sua gravità; perciò, sovente le pene emesse da una stessa autorità differivano anche profondamente l'una dall'altra per tipologia, durata, violenza e, di conseguenza, esito.

È con la seconda metà del Settecento che nacque un nuovo movimento riformatore che vide l'impegno di molti Stati europei e degli Stati Uniti generando contestazioni, alcune volte anche molto violente, per una riflessione sul sistema di applicazione della pena. Grazie all'avvento dell'illuminismo si hanno dei nuovi effetti sul diritto in generale, ma in particolar modo sul sistema punitivo, dove il principio di legalità esprime la salvaguardia della libertà del singolo. Inoltre, è grazie a questo periodo storico che la pena della reclusione in carcere si istituisce e diviene ufficialmente facente parte dei Codici penali di tutti i Paesi. Lo spettacolo della punizione e del supplizio come mera manifestazione del potere politico ha iniziato quindi a lasciare il posto a nuove modalità di esecuzione penale. Il principale bersaglio della repressione non è più solo il corpo, ma a quest'idea succede un castigo che agisce in profondità, sul cuore, sul pensiero e, non per ultimo, sulla volontà. In effetti, la detenzione, che in breve ha assunto le caratteristiche di forma essenziale del castigo, agisce sul piano psicologico come la tortura sul fisico nel passato. Da questo punto di vista il corpo è considerato uno strumento ed intervenire su

di esso rinchiodandolo significa privare l'individuo di una libertà considerata un diritto e insieme un bene.

In questo periodo si ricordano autori importanti come Montesquieu, Bentham e Beccaria, i quali hanno fortemente contribuito alla rivoluzione del sistema penale vigente offrendo una riflessione "più umana" attorno ai diritti del detenuto, diventando anche ferventi sostenitori del rifiuto della pena di morte, un atto considerato contraddittorio e privo di moralità.

Il cambiamento che si ebbe in tutta Europa e negli Stati Uniti portò ad una diminuzione delle sanzioni criminali, dove la punizione si spostò dal corpo del reo, alla sua anima<sup>1</sup>.

Su questa tematica, fondamentale è stato il contributo apportato da Cesare Beccaria<sup>2</sup>, autodefinitosi filosofo della morale e della politica. Suo è il saggio "*Dei delitti e delle pene*", uno dei testi più noti e maggiormente apprezzati, facente parte dell'Illuminismo italiano nonché uno dei testi fondamentali nella storia del pensiero filosofico e giuridico riguardante il settore della giustizia penale.

Nonostante alcune critiche mosse in particolare da pensatori contemporanei più retrogradi, il saggio fu elogiato da alcuni dei filosofi più importanti di quel tempo, soprattutto in Francia, dove le sue idee circolarono nei settori politici e culturali della seconda metà del Settecento, influenzando le differenti riforme legislative dell'epoca.

Il saggio, suddiviso in 42 brevi capitoli, ognuno trattante un argomento differente e specifico, ha come fine ultimo l'analisi delle "leggi" applicate nel XVIII secolo, alcune risalenti addirittura al diritto romano. Il filosofo, in particolare, si mostrò molto critico nei riguardi di quelle che lui definiva le "*assurdità delle leggi*" e le "*atrocità delle condanne*". Secondo Beccaria, le norme penali dovevano essere: chiare, poche, scritte, uguali e raccolte in un codice, intendendo con il termine uguali il raggiungimento di una sostanziale eguaglianza fra i cittadini, in quanto i reati sono quegli eventi che rompono il contratto sociale e il grado di gravità non dipende da chi li ha commessi. Tale prospettiva assume la denominazione di oggettivismo penale. Beccaria è, infatti, un oggettivista dichiarato a tutti gli effetti, visto che afferma che «l'unica e vera misura dei delitti è il

---

<sup>1</sup> M. Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, 1975, trad. it. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, a cura di A. Tarchetti, Einaudi, Torino, 1976, p. 6.

<sup>2</sup> Cesare Beccaria (1738-1794, Milano), era un giurista ed economista, riconosciuto come uno dei massimi esponenti dell'illuminismo italiano.

danno fatto alla nazione» a cui poi aggiunge che «errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi li commette<sup>3</sup>». L'oggettivismo di Beccaria non è comunque da intendersi come una preferenza per forme di responsabilità oggettiva, in quanto egli ha ben chiara la funzione essenziale e selettiva del dolo, là dove distingue tra il fallimento doloso penalmente rilevante e quello innocente costitutivo solamente di un dovere risarcitorio. All'oggettivismo penale fa seguito la concezione proporzionalistica della pena. Per Beccaria tanto più sono giuste le pene, quanto più sacra e inviolabile è la sicurezza. Secondo gli illuministi è importante costruire una scala di reati a cui corrisponde proporzionalmente una scala di pene che devono essere sicuramente miti, pur mantenendosi certe nella loro applicazione. La pena in questa concezione deve fungere da deterrente e non essere più retributiva, come accadeva nell'epoca medioevale, in cui la pena serviva solo a restituire il male provocato al reo.

Beccaria è principalmente conosciuto per le battaglie intraprese per l'abolizione sia della pena di morte sia della pratica della tortura, in quanto la prima era per lo scrittore inutile e non necessaria, mentre in relazione alla seconda sosteneva che l'uso della violenza contribuiva ad estorcere confessioni anche in individui completamente innocenti.

Nel primo capitolo, "*Origine delle pene*", Cesare Beccaria riprendendo la concezione hobbesiana, afferma che le leggi sono quelle condizioni con le quali gli uomini indipendenti ed isolati si unirono in società perché stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, cercando di vivere una vita serena nella società di appartenenza. Le leggi, perciò, regolano la vita di ogni individuo, definendo reati tutte le usurpazioni alla libertà del singolo, di qualunque natura esse siano.

Importante per capire il pensiero dell'autore è il sotto riportato passaggio, in cui viene affermato:

Il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà stromento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che

---

<sup>3</sup> F. Giunta, *Addio Beccaria*, in «La giustizia penale», 2014, p. 254.

non ritorna le azioni già consumate? Il fine, dunque, non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene, dunque, e quel metodo di infliggere deve essere prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo<sup>4</sup>.

Per tali ovvi motivi, per il filosofo, la pena non deve essere breve e punitiva, ma al contrario una pena lunga e meno aggressiva e violenta. Ad una maggiore lunghezza della pena corrisponderebbe per il detenuto una maggiore probabilità di ricordarsi di essa e di divenire maggiormente consapevole delle azioni attuate.

Nel capitolo XVI, uno tra i più famosi di tutta l'opera, il filosofo si dedica all'analisi della tortura. In particolare, secondo l'autore l'utilizzo di tale pratica risulta avere esattamente l'effetto opposto, poiché l'intento della giustizia consiste nel punire chi compie una ingiustizia, mentre la tortura colpisce indistintamente tutti, indipendentemente dalla propria innocenza o colpevolezza, arrivando, come già precedentemente affermato, ad estorcere false confessioni.

Nel momento in cui compose l'opera, la pratica della tortura era utilizzata fortemente nella procedura penale, in cui il corpo dell'accusato era il *locus veritatis* nel quale i tormenti venivano visti come un mezzo per raggiungere la verità processuale. In particolare, oltre alla tortura inflitta all'imputato, era prevista anche la tortura ai testimoni, anche se Beccaria pose attenzione solo alla prima, che, verso la fine del Settecento, era il mezzo legale sufficiente per ottenere la confessione del reo e veniva applicata in presenza di indizi di colpevolezza. Fu proprio con la pubblicazione del saggio che, però, iniziarono a diffondersi critiche sulla pratica della tortura ed è, infatti, grazie all'autore che si posero le basi per un suo superamento.

Beccaria basa la propria critica nei confronti della tortura su due assunti principali, ovvero il mancato rispetto della presunzione di innocenza e la considerazione della tortura quale strumento utile per giungere alla verità. A dimostrazione di ciò, Beccaria critica il diritto romano, nel quale viene affermato che la tortura è applicata ai soli schiavi. Il filosofo rileva, però, che poiché la tortura è applicata contemporaneamente tanto agli

---

<sup>4</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., cap. XII, p. 52.

imputati quanto ai testimoni, la stessa finisce inevitabilmente per essere applicata anche ai liberi e, proprio per la sua natura, contribuisce a confondere innocenti e colpevoli.

Altra tematica fondamentale e ampiamente criticata nel suo testo è la questione dell'abolizione della pena di morte. Contro di essa erano già state espresse delle idee nell'età medievale, ma, nonostante ciò, una sua abolizione non ebbe mai esito positivo.

Nell'ideale di Beccaria, la pena di morte non è una pena né efficiente né efficace, poiché non permette al detenuto di riflettere sulle sue azioni e, per di più, non persegue nessuna finalità rieducativa. Inoltre, per le persone che scelgono di assistere all'inflizione della pena, questa assume le caratteristiche di spettacolo e, al contempo, di azione che suscita compassione, con il risultato non voluto di risvegliare gli animi facendoli diventare tendenzialmente più favorevoli al delitto, diminuendo al tempo stesso la fiducia nei confronti delle istituzioni. Nel caso in cui, invece, alla pena di morte fosse attribuito un aspetto deterrente, diventerebbe un mezzo dispendioso perché dovrebbe essere proposta spesso per poter esercitare una adeguata pressione sulle persone. Sulla pena capitale, l'autore sviluppa tre tematiche principali, di cui le prime due basate sui principi del contrattualismo e dell'utilitarismo con lo scopo di dimostrare l'inutilità della pena di morte, mentre la terza è di natura più prettamente etica, che l'autore abbozza solamente, nel sottolineare la sacralità della vita e il divieto per ciascuno di disporre della vita altrui. Dal punto di vista contrattualista, Beccaria sostiene che la pena di morte è illegittima proprio perché non trova riscontro nel contratto in cui è nata la società e da dove provengono le leggi e sovranità. Sotto il profilo utilitaristico, invece, afferma che la pena capitale non è un diritto basato sul contratto sociale, bensì una guerra con il fine di eliminare fisicamente un individuo quando lo si ritiene opportuno.

A questo punto, Beccaria riporta le sole due occasioni in cui la pena di morte potrebbe essere creduta necessaria, ovvero:

- Nel caso di un pericolo per la libertà della nazione e nei periodi di guerra civile, nel quale un individuo possa avere delle relazioni in modo da minacciare la sicurezza della nazione;
- In una situazione di normalità, qualora essa possa fungere da freno per evitare che gli altri commettano errori.

In realtà, anche se tali situazioni potrebbero indurre i cittadini a credere nell'efficacia della pena di morte, per l'autore molto più utile sarebbe il ricorso ai lavori forzati. In questo modo, il condannato rappresenterebbe un esempio dell'efficacia della legge, restituendo alla società i danni commessi e proteggendo il valore della vita. I lavori forzati a vita, inoltre, spaventano molto di più un condannato rispetto alla morte, poiché mentre quest'ultima avviene nell'immediato, la perdita della propria libertà e dignità tipica dei lavori forzati è a lungo termine. Per il filosofo, infine, la pena di morte è ammessa solo nel caso in cui il reo rappresenti un reale pericolo costante per la società, prevedendo in questi casi una tortura molto lunga e dolorosa.

Nonostante i buoni propositi fossero tutti presenti, nei fatti la sanzione punitiva del carcere non venne meno. Venne in intervento un altro autore, che condivide lo stesso pensiero di Cesare Beccaria: Jeremy Bentham, filosofo e riformatore politico inglese. Egli conferisce al carcere un carattere intimidatorio e di controllo a cui è riconosciuta una funzione di risocializzazione. Il modello architettonico ideato da Bentham prevedeva un edificio di forma radiocentrica con una torre centrale, sprovvisto di uscite e illuminato da una sola cupola conica, con la funzione di tetto per l'intero edificio. La costruzione esterna è divisa in celle, isolate le une dalle altre da muri di misure molto ridotte, ciascuna con due aperture (una che porta al ballatoio interno e una finestra che dà sulla torre).

La torre, disposta in modo strategico, è dotata di finestre così che un unico guardiano ha la possibilità di osservare in ogni momento tutti i prigionieri per i quali, invece, il sorvegliante rimane invisibile. Gli ospiti, quindi, non avendo la possibilità di vedere tutti i detenuti intorno né tanto meno il guardiano posto al centro, non riescono a capire se, chi e quando un guardiano sta controllando. Questa particolare tipologia di carcere assume la denominazione di Panopticon, ovvero colui che può vedere tutto. Figura centrale è, quindi, il guardiano, il quale non deve possedere particolari competenze, se non la piena disponibilità di trasferirsi all'interno della torre insieme alla sua famiglia, che assume anch'essa un ruolo attivo nel controllo dei detenuti. Nasce in questo modo una nuova forma di carcere moderno (il c.d. carcere Benthamiano), basato sulla percezione della sorveglianza costante, in cui ciascun detenuto si auto-sorveglia attraverso la consapevolezza di essere costantemente oggetto di controllo.

Il concetto alla base è che attraverso il controllo costante del corpo, o comunque il pensiero di essere costantemente oggetto del controllo del corpo, si esercita soprattutto il controllo dell'anima.

Il Panopticon presenta due caratteristiche fondamentali:

- La torre è composta da persiane schermate, in modo che sia impossibile al detenuto capire se sia controllato o meno durante l'arco della giornata;
- Le celle sono realizzate in modo da garantire l'isolamento assoluto del detenuto.

Sono proprio queste due principali caratteristiche a rendere un reo consapevole del reato commesso, a causa della percezione di una presenza onnisciente in grado di effettuare una sorveglianza assoluta e costante nel tempo, che induce i detenuti a rispettare obbligatoriamente la disciplina. L'isolamento assoluto, invece, grazie alla solitudine che favorisce la riflessione, dovrebbe favorire il pentimento del reo.

Il progetto di Bentham è stato ripreso e riportato all'attualità da Michel Foucault, il quale scrisse, nel 1975, il saggio "*Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*", dedicato appunto alle istituzioni carcerarie. Il testo, controverso e capace ancora di stimolare accese discussioni, si propone di svelare i motivi per cui le prigioni sopravvivono ancora. In Occidente, tra la fine del 700' e i primi decenni dell'800', si ha un cambiamento drastico del mondo penale che, come già ribadito, provoca il graduale passaggio da sanzioni atroci che mirano a colpire duramente il corpo del condannato a sanzioni più docili che hanno come obiettivo, invece, l'anima del reo. Così, muta la finalità della sanzione che, da punitiva, diviene correzionale, con lo scopo di andare a creare individui addomesticati. Il carcere inizia ad assumere le caratteristiche di strumento correttivo piuttosto che di espiazione dell'individuo. La correzione non mira, però, a generare dei bravi cittadini, bensì a formare soggetti vulnerabili mancanti di capacità di svincolarsi dal fato di una carriera deviante. Dal punto di vista dell'autore, dunque, il carcere produce devianza, riducendo i detenuti dipendenti ed etichettati per la vita, soli e deboli.

La sorveglianza diventa quindi, al tempo stesso, fulcro e funzione della pena: la consapevolezza di essere oggetto di controllo costante porta il soggetto ad autodisciplinarsi e, tale autodisciplina, contribuisce infine a raggiungere il risultato sperato e atteso: la prevenzione del crimine, attraverso una rieducazione dell'individuo,

che va considerata come il risultato di un lungo e complesso processo, non esente da problematiche di gravità più o meno accentuata. Come osservato sapientemente da Bentham, obiettivo ultimo del controllo costante effettuato dallo Stato attraverso l'istituto delle carceri non può e non deve essere il corpo, ma l'anima. L'anima di ciascun individuo è, però, un microcosmo a sé, derivante dalle esperienze, dall'educazione e da altri micro-fattori che possono avere avuto impatti anche molto rilevanti sulla vita di ognuno. Questo fa sì che non sia possibile pensare ad una modalità rieducativa "universale", ma tale azione deve essere pensata, contestualizzata e attivata ad hoc, aggravando ulteriormente il lavoro di tutti coloro che sono coinvolti nell'azione carceraria.

Il passaggio dalla funzione punitiva a quella rieducativa, dunque può dirsi completo nel momento in cui si abbandonano le pene corporali, che avevano lo scopo di colpire il detenuto per annientarlo soprattutto fisicamente e, in secondo luogo, mentalmente, per passare a pene che non prevedono più l'utilizzo della forza fisica in senso lato, prediligendo un approccio più psicologico, in grado di agire sulla volontà dell'individuo, rispettandone l'integrità fisica e morale.

Attualmente il sistema penale italiano sicuramente mira a reprimere le condotte criminose punendo i colpevoli, ma in maniera più profonda, mirando al reinserimento sociale. Il passaggio dalla funzione retributiva a quella rieducativa, nel territorio nazionale, inizia ad essere riconosciuta grazie al terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, il quale afferma che: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Emerge in tutta evidenza, quindi, come la Costituzione sposi il principio di umanizzazione delle pene e di rieducazione del detenuto.

Ad oggi, nel nostro ordinamento penale, la pena tende dunque alla risocializzazione del reo con lo scopo di reinserirlo all'interno della comunità, reso possibile grazie alla "*Legge sull'ordinamento penitenziario*" n. 354/1975, promulgato per modificare il precedente regolamento penitenziario, cui poi si parlerà più approfonditamente nelle pagine a seguire del capitolo.



## *2. La risocializzazione in carcere*

Già durante il XIX secolo il carcere assume quale funzione primaria la trasformazione del comportamento del reo al fine di infondergli delle nuove virtù che gli permettano di riscattarsi. Come già ribadito ampiamente nel paragrafo precedente, in Italia è grazie alla Costituzione italiana e alla Legge n.354/1975 che il carcere muta la sua essenza, passando da luogo di emarginazione a luogo di rieducazione e reinserimento sociale, con a capo una concezione della pena rieducativa contraria e opposta a quella punitiva del precedente ordinamento penitenziario. La legge 354/1975, poi, ha recepito al suo interno quanto già stabilito da trattati e convenzioni internazionali, tra cui si ricordano le Regole Minime per il trattamento dei detenuti del 1955, ratificate dal Consiglio d'Europa nel 1973, le quali simboleggiano il primo e tortuoso tentativo di proporsi nel campo dell'esecuzione penale composta da una cultura basata sul rispetto con il fine dell'inserimento di interventi educativi per i soggetti detenuti.

Nel 2013 il Presidente della Repubblica promulga un decreto-legge che apporta alcune modifiche alle norme del codice di procedura penale inerenti all'esecuzione delle pene detentive e le norme dell'ordinamento penitenziario, con il fine ultimo di andare a diminuire il sovraffollamento in carcere. Da ciò deriva l'avvio di progetti relativi al lavoro esterno dei detenuti e internati che possono decidere di rendersi disponibili a prestare il proprio operato nell'esecuzione di attività di pubblica utilità a vantaggio della comunità.

Il trattamento penitenziario con l'Ordinamento penitenziario del 1975 si concentra su azioni che hanno come obiettivo eclissare tutti quegli effetti negativi causati dalla carcerazione e far sì che vengano interiorizzate nell'individuo una sequenza di azioni che vadano a rispettare i principi della Costituzione della Repubblica italiana come i diritti dell'uomo, l'uguaglianza dei cittadini e l'umanità della pena. Tutte queste azioni devono mirare a far crescere la persona, condurla a cambiare e a modificare i suoi comportamenti, che sono la causa fondante della mancata integrazione sociale.

La rieducazione può essere interpretata in modi differenti, ma le prime attività a cui si possa pensare per una possibile risocializzazione in carcere sono quelle riguardanti il lavoro e l'istruzione, di cui poi si parlerà in modo più dettagliato nei prossimi paragrafi e nel Capitolo secondo e terzo. A seguito di questi due trattamenti, vi è anche la religione

che porta la persona detenuta a pensare alla rieducazione come emenda del detenuto, una sorta di purificazione dal male compiuto.

Come già accennato in precedenza, la rieducazione in carcere è un'attività molto complessa, poiché deve tener conto di tutta una serie di fattori, tra cui l'educazione e l'ambiente in cui l'individuo è cresciuto, maturando quelle propensioni verso il compimento di azioni criminose che lo ha infine condotto in carcere. Si tratta, nei fatti, di un vero e proprio recupero sociale a cui si deve giungere con una ampia gamma di relazioni e grazie a delle strutture di risocializzazione. Non è sicuramente un compito di facile riuscita, specialmente se le azioni sono rivolte ad un gruppo adulto che dovrebbero rimettere in gioco il proprio vissuto personale.

È opportuno, dunque, la realtà penitenziaria non sia più un luogo dove al suo interno vi siano persone emarginate, ma anzi che fornisca alle stesse una valida possibilità di formazione atta al reinserimento sociale. Per ottenere tutto questo è quindi importante designare un metodo rieducativo che si basi sull'ascolto e la comprensione, che porti i detenuti a guardarsi dentro e a ritrovare la giusta strada riscoprendo qualità andate ormai perdute e accantonate per poi farle riemergere per la propria esistenza per un loro futuro cambiamento.

La rieducazione deve avere come obiettivo ultimo il reinserimento sociale: ecco perché è necessario attuare un modello riabilitativo in cui il detenuto sia considerato un soggetto portatore di diritti, mettendolo nelle condizioni, una volta in libertà, di non commettere più reati e di riflettere sulle proprie azioni e sul valore delle proprie e altrui libertà.

### *2.1 Le donne in carcere come minoranza nella minoranza*

Le donne sono definibili, non a torto, una minoranza nella minoranza in quanto, nonostante il riconoscimento di un sempre maggior numero di diritti – almeno nel mondo occidentale – si trovano a permanere la maggior parte delle volte in una condizione di disparità rispetto ai soggetti di sesso maschile. Se questo divario appare evidente all'esterno del carcere, ancora più evidenti sono le difficoltà all'interno degli Istituti Penitenziari. Nel 2008 la Commissione dei diritti della donna presso il Parlamento Europeo ha mosso un'importante critica nei confronti dell'Unione europea relativamente

alla massiccia presenza di carceri esclusivamente maschili e/o miste, trascurando quasi completamente le esigenze derivanti dalle specificità femminili. Il 13 marzo del medesimo anno, con la Risoluzione del Parlamento Europeo (2007/2116(INI)), gli Stati membri sono stati sollecitati a creare condizioni di vita maggiormente adeguate alle esigenze dei figli che vivono con il proprio genitore detenuto, ponendo quindi l'attenzione sulle donne in quanto madri, prevedendo strutture idonee per bambini di età inferiore ai tre anni e garantendo luoghi igienici appropriati per le donne.

In carcere le differenze di genere sembrano mettere l'accento su alcune peculiarità che, già all'interno della comunità libera, tendono ad amplificare differenze stereotipate e una rigida divisione dei ruoli. A tal riguardo, l'ordinamento penitenziario, all'articolo 1 presenta:

Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.

Nonostante le previsioni normative, però, le donne costituiscono il gruppo che subisce le conseguenze maggiori derivanti dallo stato di emergenza in cui si trova il sistema penitenziario italiano e, tra questi, un ostacolo evidente – e tendenzialmente anche molto difficile da superare – è sicuramente rappresentato, ad esempio, dal compimento degli studi universitari. Ad evidenziare la drammaticità della situazione femminile, basti pensare che sono proprio le donne ad essere tristemente protagoniste delle statistiche relative ai suicidi in carcere. Questa è, purtroppo, una realtà comune a qualsiasi detenuto – i suicidi in carcere sono, infatti, 21 volte superiori rispetto al mondo libero – ma con una percentuale che sfiora il 22% è alle donne che spetta il triste primato<sup>5</sup>. La situazione ha subito un ulteriore aggravamento, nel corso soprattutto della situazione pandemica, che ha contraddistinto gli ultimi anni appena trascorsi. Alla fine dell'Ottocento, il sociologo Emile Durkheim sostenne che ogni atto individuale, anche un gesto estremo

---

<sup>5</sup> F. Garreffa, D. Turco, *Le donne nei Poli universitari penitenziari: ostacoli e prospettive di sviluppo*, <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/le-donne-nei-poli-universitari-penitenziari/>, ultimo accesso: 21/12/23.

quale il suicidio, è connesso a condizioni sociali e squilibri nell'integrazione sociale che si ripercuotono con violenza sulla persona. Da questo punto di vista, proprio gli studi universitari, soprattutto se effettuati in un contesto difficile come il carcere, possono assumere il ruolo di grandi motivazioni e risorse in grado di potenziare l'identità di ciascuna persona, e in particolare della donna, al fine di un totale e pieno reinserimento nella società libera.

Al 31 ottobre del 2022 risultano essere presenti sul nostro territorio nazionale solo quattro istituti penitenziari dedicati interamente alle donne, ovvero Trani, Pozzuoli, Roma-Rebibbia, Venezia, mentre sono presenti 52 sezioni femminili negli istituti penitenziari maschili. Il motivo della carenza di strutture appositamente dedicate al genere femminile è da ricercare nei numeri che, come si è visto in precedenza, vedono una netta maggioranza di detenuti di sesso maschile. Dall'analisi di questi luoghi, dallo studio degli spazi e della gestione degli stessi, appare evidente che la principale condizione di svantaggio delle donne all'interno delle carceri è nella sostanza una definizione tautologica, causata dall'essere una minoranza, all'interno di una minoranza, in un contesto in cui anche la maggioranza vive condizioni spesso ragionevolmente definibili precarie, a causa della mancanza di risorse finanziarie, umane e talvolta culturali.

### *3. L'istruzione e il lavoro come parte del trattamento*

Gli strumenti principali del trattamento penitenziario che hanno come fine ultimo la risocializzazione del detenuto sono l'istruzione e il lavoro. A questi ultimi, l'articolo 15 della Legge n. 354 del 1975 ne aggiunge altri, tra cui: religione, attività culturali, ricreative e sportive, cercando di agevolare il più possibile i contatti con il mondo esterno.

Andando ad analizzare soltanto le prime due forme di trattamento, per quanto concerne l'istruzione, sebbene il legislatore del 1975 l'avesse designata come mera facoltatività, si andò contro ciò che è stato delineato dal Regolamento carcerario del 1931 in cui era obbligatorio frequentare l'istituzione scolastica. Ad oggi, però, stando a ciò che è stato esplicitato nelle indicazioni del Consiglio d'Europa del 1973 e dell'Onu del 1987, l'ordinamento rappresenta l'istruzione come uno degli interventi che l'Amministrazione

penitenziaria è tenuta a fornire, offrendo ai condannati la possibilità di poter scegliere ottenendo un numero ragionevole e consistente di detenuti alle attività di istruzione.

Sul piano organizzativo, le indicazioni legislative presumono che il Ministero della Pubblica istruzione offra delle linee guida agli organi periferici della pubblica istruzione allo scopo di mettere in atto dei corsi per la scuola dell'obbligo e dei corsi di addestramento professionale, tenendo conto degli orientamenti in vigore e con il supporto di procedimenti consoni alle situazioni dei differenti soggetti.

È con il nuovo regolamento penitenziario del 2000 che, attraverso la specifica richiesta dell'Amministrazione penitenziaria, è possibile organizzare in istituto corsi di scuola secondaria superiore e, inoltre, garantire la frequenza di corsi di studio in ambito universitario.

Il carcere, data la sua attuale concezione, può costituire un luogo in cui, potenzialmente, i detenuti possano avere occasione per riflettere sul proprio percorso di istruzione, tanto che talvolta quest'ultima serve per ritrovare quella motivazione e quello stimolo allo studio talvolta persi durante la giovinezza.

Ripensare l'istruzione, insieme agli altri elementi del trattamento, come strumento di risocializzazione non può che rappresentare il punto di partenza per educare la collettività nel suo complesso ad una nuova cultura della pena. L'istruzione deve divenire l'istituzione che, resa libera a tutti i detenuti, sia in grado di trasformare il blocco aule del carcere in «spazi dove ricondurre le persone recluse all'auto-dominio attraverso percorsi trattamentali».

Il tempo trascorso all'interno delle mura carcerarie non può essere concepito come un tempo perso o un tempo in cui si attende la fine della propria pena, ma anzi deve divenire un luogo in cui il tempo acquisisce valore grazie a tutte le attività che si svolgono. La scuola si pone come obiettivo della detenzione, in quanto in grado non solo di supportare il detenuto nell'ottenere un qualsiasi titolo di studio e ad imparare nuovi concetti, ma soprattutto per fare pensieri e riflessioni sulle proprie fragilità e i propri limiti, avendo poi l'opportunità di rielaborarli e di scoprire delle parti del proprio sé positive.

Grazie alle attività scolastiche ed universitarie nel penitenziario, l'istruzione si trasforma in un luogo di riapertura delle relazioni tra il dentro e il fuori per permettere alla persona di recuperare la propria essenza e la motivazione. L'istruzione viene vista come mezzo per provare a ricucire un legame tra il carcere e il territorio, dando modo al

detenuto di riconoscersi come essere umano con una propria dignità, supportato e aiutato a reinserirsi nella società che è, al giorno d'oggi, sempre più ostile nei confronti dei detenuti.

Passando, invece, all'altra tipologia di trattamento, forte attenzione è stata posta al lavoro in esecuzione della pena dalle Regole penitenziarie europee approvate con Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa R (87) 3 del 12 febbraio 1987, parzialmente modellate sul testo delle Regole minime per il trattamento dei detenuti contenute nella Risoluzione O.N.U. del 10 agosto 1955, e recentemente integrate da un'ulteriore Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Proprio all'interno di tale documento, sono tracciati i principali punti di un trattamento penitenziario che sia corrispondente al principio di umanità della pena e, per tale ragione, non nocivo della dignità della persona, con lo scopo del reinserimento del detenuto nella società. Il lavoro, dunque, è il mezzo essenziale di congiunzione tra il periodo dell'esecuzione della pena e il ritorno in società.

Viene concepito come elemento fondante del trattamento penitenziario, in quanto non solo concorre al mantenimento del ristretto e della sua famiglia, ma soprattutto poiché permette l'assimilazione di consapevolezza superiore delle proprie capacità e una coscienza più profonda del proprio ruolo sociale. Per questo, è importante che sia un lavoro appagante e con una retribuzione consona.

Inoltre, il lavoro, quando viene svolto in istituto penitenziario, dovrebbe essere strutturato in modo tale da fare apprendere al detenuto determinate capacità professionali che siano poi presentabili all'esterno, una volta tornato alla libertà.

Il legislatore ha assegnato al lavoro penitenziario dei requisiti fondamentali di modo che possa adempiere la sua funzione quale strumento del trattamento rieducativo. In primis, esso non deve essere afflittivo, cioè non può essere concepito come componente di maggiore inasprimento della pena, alla stregua dei cosiddetti lavori forzati e deve essere, inoltre, remunerato adeguatamente. La retribuzione, infatti, raffigura l'efficacia del proprio lavoro, da una parte poiché diviene fonte di guadagno per sé stessi, e dall'altra parte per la comunità in cui si è inseriti, in quanto ogni attività lavorativa ritrae il proprio ruolo sociale. È essenziale che la retribuzione rispetti i criteri imposti dall'articolo 36 della Costituzione relativi alla proporzione alla qualità e quantità. In teoria, per colui che lavora come detenuto all'interno di un carcere, dovrebbero essere validi gli stessi criteri

di determinazione della retribuzione che valgono per il lavoratore libero ma, nella pratica, però, ciò non avviene poiché il legislatore è intervenuto proprio sulla retribuzione legittimando determinate differenze in negativo per il lavoratore-detenuto, come si vedrà più approfonditamente nel terzo capitolo.

Il lavoro, in quanto visto come un elemento assolutamente positivo del trattamento è un'attività obbligatoria, nella misura in cui obbligatorio è il trattamento rieducativo. Ciò non significa che il ristretto sia obbligato alla sua partecipazione al lavoro quando non vi è la sua volontà, ma che esiste per l'Amministrazione Penitenziaria l'obbligo di organizzare l'esecuzione della pena sulla base del principio rieducativo.

Come già precedentemente accennato, ai due elementi principali del trattamento, istruzione e lavoro, saranno dedicati due capitoli specifici, rispettivamente il secondo e il terzo.

#### *4. Il sistema penitenziario in Italia e il ruolo dell'assistente sociale*

Possiamo far coincidere la nascita dell'istituzione carceraria moderna in Italia alla prima legislazione unitaria. A seguito dell'unificazione dell'Italia, era evidente la necessità di riorganizzare in modo unitario molti settori della vita sociale, politica e giuridica della neonata nazione italiana e, un'attenzione particolare, fu dedicata a tutti gli ambiti del diritto. Fu effettuata una regolamentazione dell'istituto di pena, che diveniva finalmente il medesimo per tutta Italia, a seguito dell'emanazione del Regio Decreto 13 giugno 1862, n. 413 "*Il regolamento generale per le Case di Pena del Regno*". Lo scopo delle case di pena era quello di salvaguardare la società esterna custodendo i criminali all'interno, i quali erano sottoposti al lavoro obbligatorio, i cui output appartenevano allo Stato di cui decideva destinazione e usi.

Quello appena descritto fu il risultato di una lunga evoluzione, che dipese indissolubilmente ed inevitabilmente anche dalla storia e dalle storie, soprattutto, dei singoli Stati italiani che, all'epoca del Regio Decreto n. 413 del 1862, componevano il neonato Regno d'Italia. Prima di questo importante traguardo, non si può parlare di una singola evoluzione del diritto penale e dell'istituzione carceraria, bensì di evoluzioni dei diritti penali e delle istituzioni carcerarie. In tale visione, di notevole rilevanza è, in primis, l'emanazione in Toscana della Riforma della legislazione criminale, o meglio

conosciuta come Codice leopoldino, entrata in vigore il 30 novembre 1786, ereditando tale denominazione da Pietro Leopoldo d'Asburgo, granduca di Toscana dal 1765, che precedette il Codice sabaudo di mezzo secolo. Il Codice toscano abolì la tortura giudiziaria, introducendo novità come l'obbligo del giuramento, l'equiparazione della contumacia alla confessione e la concessione della libertà provvisoria. Nel diritto sostanziale furono introdotti i criteri di mitezza e gradualità, a cui si accompagnò la soppressione, per la prima volta in Europa, della pena capitale e di altre pene corporali crude come la marchiatura a fuoco, le mutilazioni e altre sevizie. Rimasero in vigore, invece, alcune pene che potrebbero definirsi anacronistiche come la gogna, le staffilate, la frusta pubblica e la frusta sull'asino, anche se in generale vi fu un sempre più ampio ricorso a pene pecuniarie e/o di altre tipologie quali il carcere, l'esilio, il confino, l'ergastolo o i lavori forzati. Benché il Codice leopoldino si ponesse sulla scena internazionale quale primo strumento in cui formalmente la pena di morte veniva abolita, la portata di tale novità rimase limitata, a causa dell'applicazione del Codice alla sola Toscana. Nel resto d'Italia ancora diviso, di notevole importanza fu la promulgazione nel 1839 del Codice Albertino, detto anche Sabaudo, il quale, applicato nel Regno di Sardegna prima dell'unità d'Italia, era stato elaborato sulla base di uno studio comparato con le legislazioni straniere. Composto da tre libri, ovvero "pene e regole generali per la loro applicazione ed esecuzione"; "crimini e delitti e loro pene"; "contravvenzioni e loro pene", conteneva un totale di 739 articoli. Le pene criminali includevano la morte, i lavori forzati (a vita o a tempo), la reclusione, la relegazione, l'interdizione dai pubblici uffici, mentre le pene correzionali consistevano nel carcere, nell'ergastolo, nel confino, nell'esilio locale, nella sospensione dai pubblici uffici e, infine, nella multa. Una delle caratteristiche che principalmente distingueva il Codice sabaudo dagli altri fu la favorevole gradazione dell'imputabilità per età e per sordomutismo, così come la mitezza delle pene per il reato tentato rispetto a quello consumato. Al giudice era, inoltre, concessa una certa discrezionalità, al fine di stabilire un'uguale proporzione fra reati e pene.

Nonostante l'importante traguardo dell'unificazione italiana e, soprattutto, dell'unificazione del diritto penale in Italia, è a partire dall'emanazione del Codice penale Zanardelli nel 1889 che si comincia a passare da pene che possiamo definire ancora terribili e potenzialmente mortali per i detenuti, a pene in cui la rieducazione del reo e il suo recupero sociale diviene più facilmente individuabile come obiettivo.



Il Codice, che prende il nome dal ministro di Grazia e Giustizia, Giuseppe Zanardelli, è composto da 498 articoli, suddivisi in tre parti: una relativa ai reati e alle pene, una relativa ai delitti e, infine, un'ultima sezione dedicata alle contravvenzioni. Benché sia ritenuto da più voci un testo arretrato, il Codice Zanardelli ha avuto il merito di abolire definitivamente nel regno d'Italia la pena di morte, così come di porsi quale prima forza innovatrice in relazione all'edilizia penitenziaria, all'abolizione dei lavori forzati e all'inserimento dei detenuti nei primissimi programmi di rieducazione. Con l'avvento del fascismo in Italia, il Codice Zanardelli venne sostituito con il Codice Rocco, entrato ufficialmente in vigore nel 1931 ed ancora applicato tutt'oggi in Italia.

Con il Regio Decreto 1° febbraio 1891, n. 260, venne realizzato un regolamento generale sulle carceri e sui riformatori giudiziari, grazie all'influenza imposta dalla promulgazione del codice Zanardelli. Si trattava di un Regolamento ancorato ai principi penalistici liberali dell'epoca e ai sistemi penitenziari evoluti, ma ancora fortemente legato ai principi della scuola classica, per cui la pena, inflittiva, doveva essere proporzionata al male commesso e perciò caratterizzata da ferocia, molto lontano da una pena umanizzata. Fino alla Prima guerra mondiale, l'ordinamento penitenziario rimase immutato, ma fu intorno al 1921-1922 e con l'affermarsi della scuola criminologica positiva, la quale progressivamente sostituisce la responsabilità individuale del reato con quella sociale, che i detenuti divengono oggetto di cura: gli strumenti di contenzione non hanno più un significato punitivo, i colloqui e la corrispondenza sono concessi maggiormente e la segregazione viene accompagnata da cautele.

Con il fascismo venne approvato un nuovo Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e Pena con il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787, con il quale, nonostante il tentativo di mantenere una funzione rieducativa della pena, vengono riaffermati in certa misura i caratteri afflittivo e intimidatorio della pena. È in questo contesto che prende vita il Codice Rocco il quale, emanato nel 1930 e ancora oggi in vigore, quasi integralmente, soprattutto nelle parti più autoritarie, benché abbia presentato, sin dalle origini, elementi decisamente liberali, come il principio di legalità. L'idea di fondo del nuovo Codice era rappresentata dalla volontà di maggior severità contro la delinquenza a tutela dello Stato, a cui doveva conseguire inevitabilmente la creazione di nuovi istituti più moderni e adeguati alla prevenzione del delitto attraverso più idonee misure di sicurezza.

Gran parte della legislazione italiana, per un lungo periodo, è stata associata ad Alfredo Rocco<sup>6</sup>, l'omonimo Codice infatti comprendeva tutta la normativa degli anni '30 in tema penale, ovvero oltre al Codice penale, anche il Codice di procedura penale e la riforma dell'ordinamento penitenziario. Successivamente, con le modifiche avvenute nel 1974 nel campo penitenziario, ad oggi con Codice Rocco si fa riferimento solo al Codice penale. La sua natura, duplice e talvolta tendenzialmente ambigua, trova giustificazione nel periodo storico in cui venne ideato e varato: in seguito alla fine della Prima Guerra Mondiale la società e la popolazione si presentavano profondamente modificate ed era necessario, quindi, trovare una legislazione penale che rispondesse alle esigenze di questa nuova realtà sociale.

Il Codice Rocco andava a sostituire quello del 1889, il primo dell'Italia unita, il Codice Zanardelli, a detta di molti nato già vecchio.

Ripercorrendo il percorso del Codice, tutto iniziò nel 1925, quando Rocco decise di presentare un disegno di legge con lo scopo di andare a modificare, appunto, la legislazione penale in vigore. Come già precedentemente evidenziato, il tessuto sociale aveva subito importanti modifiche, a causa delle quali si assisteva ad un aumento della criminalità. Le esigenze principali in gioco erano sostanzialmente due e opposte, ovvero, da un lato, la difesa dello Stato e degli interessi individuali dalle azioni criminali con modalità anche molto severe e, dall'altro, le necessità di introdurre delle misure di sicurezza per prevenire i delitti con a disposizione delle istituzioni più moderne e adeguate.

Per elaborare il Codice fu nominata una commissione composta da magistrati, avvocati e professori. Al termine del codice preliminare, nell'ottobre del 1927, fu chiesto il parere di un'altra commissione mista in cui ci furono delle osservazioni della magistratura, consigli forensi e dell'università. Il Codice definitivo, quindi, risale alla data del 19 ottobre 1930 con Regio Decreto n. 1398, con entrata in vigore il 1° luglio 1931.

Il Codice, composto da una parte generale e una parte speciale, si presenta ampliato rispetto al predecessore, grazie ai 240 articoli della parte generale e ai 494 della parte speciale contro, rispettivamente, 103 e 395 del precedente. Nella parte generale vi è una grande novità: ai due primi titoli, dedicati alla legge penale e alle pene, ne seguono altri

---

<sup>6</sup> Alfredo Rocco (9 settembre 1875-28 agosto 1935), era un politico e giurista. Docente universitario di diritto commerciale, Rettore dell'Università di Roma, fu ministro della giustizia dal 1925 al 1932.

due dedicati al reato, al reo e alla vittima che viene offesa dal reato. Altra importante novità è l'introduzione del sistema del doppio binario che si fonda sul dualismo della responsabilità individuale/pena retributiva e della pericolosità sociale/misura di sicurezza. La misura di sicurezza va applicata, infatti, sulla base di alcuni presupposti, quali la commissione del soggetto di un'azione che dalla legge viene vista come reato e la pericolosità del soggetto stesso. Questo sistema ha come principale conseguenza la possibilità che, proprio a causa della commistione tra imputabilità e pericolosità, può portare ad una pena detentiva indeterminata per molte delle principali categorie di persone, come ad esempio i minori e i semiinfermi di mente<sup>7</sup>.

I titoli della parte speciale sono stati ordinati in modo tutt'altro che casuale: i delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro il sentimento religioso, l'ordine pubblico e la famiglia sono disposti prima dei delitti contro la persona che risultano essere, invece, posizionati come ultimi. In definitiva, con la promulgazione del Codice Rocco si assiste, inevitabilmente e probabilmente a causa del contesto sociopolitico al cui interno il Codice si inserisce, ad una concezione della pena maggiormente repressiva, pur presentando, come già detto, caratteri più liberali che, però, nell'epoca fascista faticheranno a prevalere. La parentesi iniziata con il fascismo terminerà soltanto a seguito del termine del secondo conflitto mondiale, quando in occasione della formazione dell'Assemblea costituente, chiamata al difficile compito di redigere una Costituzione democratica e repubblicana, la funzione rieducativa della pena tornerà all'ordine del giorno del diritto penale.

Negli anni Cinquanta del Novecento vengono dichiarate in modo più deciso le teorie della prevenzione generale e della difesa sociale previste dal codice Rocco, assistendo anche alla riaffermazione della rieducazione grazie alla funzione pedagogica che viene assunta nel diritto penale e anche dalle condizioni di vita in carcere non più accettabili.

Culmine dell'evoluzione carceraria è rappresentata dalla riforma del 1975, nella quale, come già ribadito, si ritiene che la rieducazione sia una modalità di trattamento del condannato, visto come un individuo con una specifica volontà di vivere rispettando la legge e di tornare ad essere parte integrante della società. Da questo punto di vista, la

---

<sup>7</sup> S. Musio, *L'elaborazione del Codice Rocco tra principi autoritari e 'continuità istituzionale'*, <http://www.adir.unifi.it/rivista/1999/musio/cap1.html>

legge 26 luglio 1975 n. 354 recante il titolo “*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*” o, meglio, nota come “*Legge sull'ordinamento penitenziario*”, è di fondamentale importanza, sia per quanto riguarda la forma sia per quanto riguarda i contenuti. Questa ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, infatti, grandi novità, sia a livello teorico sia a livello pratico, andando ad incidere fortemente sulla disciplina esecutiva dei provvedimenti limitativi della libertà personale e concorrendo ad avviare una dinamica evolutiva producendo importanti conseguenze sulla normativa e sul funzionamento del sistema penale complessivamente. È con tale normativa che avviene un vero e proprio riconoscimento dei diritti del detenuto, che non è più visto, quindi, solamente come un soggetto passivo di un rapporto di soggezione. Tale legge ha cercato di porre le basi di un'idea di rieducazione e/o di risocializzazione che rispondesse ai bisogni di ciascun soggetto, tenendo conto dell'istruzione, del lavoro, della religione e del mantenimento dei contatti con l'ambiente esterno e con la famiglia.

Proprio grazie a tale ordinamento il detenuto viene posto al centro della disciplina, a partire dal primo articolo, con un trattamento penitenziario caratterizzato dal rispetto della persona, umanità, imparzialità, individualizzazione, reinserimento sociale etc. Sono questi elementi caratterizzanti della nuova disciplina, dove gli effetti sono che il detenuto acquista una sua soggettività giuridica, in quanto visto e identificato come titolare di diritti e aspettative.

Il primo titolo dell'ordinamento è dedicato interamente al trattamento penitenziario dove vengono definiti i diritti dei detenuti e la posizione di essi nell'esecuzione delle misure di custodia cautelare, della pena e delle misure di sicurezza. Oltre al trattamento penitenziario vi è anche il trattamento rieducativo in cui il trattamento penitenziario si rivolge a tutti i soggetti imputati, assicurando le stesse parità di condizioni, mentre il trattamento rieducativo si rivolge soltanto a quelle persone che sono già sottoposte all'esecuzione di pena e finalizzato ad un reinserimento sociale che deve essere attuato in modo individuale anche grazie l'aiuto dei contatti con l'ambiente esterno.

Come già detto nelle pagine precedenti, il trattamento del condannato e dell'internato si svolge servendosi in particolar modo dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive con l'aiuto del mondo esterno e con i rapporti familiari. La legge sostiene che il tempo della detenzione non debba essere

caratterizzato solo dalla privazione della libertà e dei beni, ma deve avere anche una funzione positiva, attenuando l'effetto negativo del vivere all'interno di una società nella quale il proprio comportamento è considerato criminale, aiutando comunque il detenuto a mantenere salde le proprie prospettive e le alternative, senza le quali potrebbe avere un deterioramento della sua personalità.

L'articolo 15 dell'ordinamento sostiene che il trattamento penitenziario deve occuparsi e rispondere ai bisogni della personalità di ciascun soggetto, attraverso un'accurata azione di osservazione, attraverso cui è possibile costruire il programma rieducativo. Il disegno che emerge dall'ordinamento del 1975 presenta un istituto con molte attività e competenze professionali differenti, proiettato ad una custodia con moltissimi elementi il cui scopo consiste nel recupero sociale, effettuato prendendo in considerazione le condizioni e le necessità specifiche di ognuno.

Una delle più importanti novità normative successive alla riforma del 1975 riguarda l'introduzione delle misure alternative, come ad esempio le sanzioni sostitutive (1981), la detenzione domiciliare (1986) e l'introduzione di riti speciali (dal 1989), che riconoscono ai detenuti un ruolo attivo, poiché li rende capaci di influire con i propri comportamenti su aspetti essenziali della pena, quali ad esempio la sua durata. La riforma del 1975 aveva previsto una prima, timida, apertura verso l'introduzione di misure alternative al carcere, ma è con la Legge 10 ottobre 1986, n. 663 (c.d. *Legge Gozzini*), con cui sono stati varati istituti come l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare, che inizia a diffondersi una visione più fiduciosa della valorizzazione delle prospettive di recupero e di reinserimento del condannato, con l'intento di interrompere o attenuare lo stato di privazione delle libertà della persona non appena se ne intravede in concreto la possibilità.

Successivamente alla legge del 1975 aveva cominciato a divenire evidente il problema della sicurezza degli istituti e delle esigenze di difesa sociale: la riforma, trascurando delle adeguate diversificazioni di trattamento, lasciò lacunosa la disciplina inerente ai detenuti più pericolosi. La Legge Gozzini, che attraverso l'istituzione della "sorveglianza particolare" aveva provato a disciplinare le situazioni di emergenza con l'art. 41-bis, aveva cominciato anche a mostrare le proprie debolezze intorno agli anni '90, ponendo come prioritaria in agenda l'attuazione di provvedimenti legislativi che ne modificassero i tratti più critici. È in questo contesto che si inseriscono i due provvedimenti legislativi approvati rispettivamente nel 1991 (Decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152) e 1992 (Decreto-Legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992 n. 356), che comportarono restrizioni ed esclusioni dei benefici penitenziari ai condannati per i delitti di criminalità organizzata dagli artt. 4-bis e 41-bis, escludendo tali inasprimenti per i collaboratori di giustizia. Il sistema passa, così, da mero strumento di neutralizzazione dei soggetti ritenuti pericolosi a mezzo per incentivare la collaborazione con le autorità giudiziarie.

Dopo trent'anni dalla sua entrata in vigore, quindi, la Legge del 1975 ha subito delle forti modifiche. Da una parte, infatti, si ha avuto un forte sviluppo della linea alternativa alla detenzione e della linea della giurisdizionalizzazione mentre, dall'altra parte, ha assunto notevole importanza la disciplina relativa alla sicurezza sia interna che esterna. Inoltre, è stata introdotta una differenziazione per quei detenuti appartenenti alla criminalità organizzata, una detenzione che incentivi la collaborazione con la giustizia, prevedendo anche sistemi premianti.

Come si è potuto evincere, l'Italia è stata protagonista, e come la totalità dei Paesi europei, di una evoluzione del carcere, che ha portato alla situazione odierna, in cui gli istituti penitenziari italiani dipendono dal Ministero della giustizia: per gli adulti sono amministrati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, mentre per i minorenni dal Dipartimento per la Giustizia Minorile. La differenza principale tra Istituto Penitenziario per adulti e per minori è, come si può facilmente dedurre già dal nome, l'età degli "ospiti", caratterizzata dal range 14-25. Da questo punto di vista, va infatti sottolineato che la detenzione quale pena comincia ad essere comminata a partire dal compimento dei quattordici anni di età e prosegue, soprattutto nei casi in cui la detenzione si protrae per un lungo periodo, presso lo stesso Istituto fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Tale previsione sembra allinearsi alla disciplina relativa ai diritti e ai doveri tipici dei minorenni che hanno compiuto 14 anni di età, che prende per forza in considerazione le capacità di discernere che il minore acquisisce generalmente intorno alla fine della pubertà e all'inizio del periodo adolescenziale, coincidente anche con la fine prevista del primo ciclo di istruzione e l'inizio, sempre previsto, dell'istruzione secondaria superiore.

In Italia attualmente si trovano 17 IPM, distribuiti su tutto il territorio nazionale, di cui uno solo esclusivamente femminile<sup>8</sup>.

A giudicare i delitti commessi dai minorenni vi sono i Tribunali per i minori, che si differenziano da quelli per gli adulti nella loro conformazione: accanto ai magistrati sono presenti anche professionisti operanti in campo educativo e socio-pedagogico.

Al di sotto dei quattordici anni di età, come accennato poc'anzi, a causa della (presunta<sup>9</sup>) incapacità di comprendere la realtà circostante e, in particolare, i propri atti e le proprie azioni all'interno di una realtà complessa come la nostra società attuale, non è prevista la detenzione. Quest'ultima è prevista, quindi, solo a partire dai quattordici anni di età e, in casi molto particolari e gravi, può essere comminata anche ad un minore con un'età inferiore rispetto a tale soglia, se quest'ultimo rappresenta un pericolo oggettivo per la società, anche se più spesso, in alcuni casi, vengono adottate misure alternative, quali ad esempio, la libertà vigilata<sup>10</sup> o il collocamento in comunità<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Si tratta dell'Istituto Penitenziario Minorile di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, Toscana (qui la lista completa:

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_form\\_submit.wp?uid=G\\_MAP&pagina=2&tipo\\_ufficio=Istituto%20penale%20per%20minorenni&xml=html&Submit=cerca](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_form_submit.wp?uid=G_MAP&pagina=2&tipo_ufficio=Istituto%20penale%20per%20minorenni&xml=html&Submit=cerca)).

<sup>9</sup> Come ampiamente dimostrato anche nelle discipline relative alla difesa dei diritti del minore e, in particolare, alla tutela del minore vittima di tratta, il diritto all'ascolto del bambino è una delle manifestazioni più tipiche dell'applicazione del superiore interesse del minore, per il quale al minore che non ha ancora compiuto i dodici anni di età, deve essere concessa anche la possibilità di esprimere opinioni e depositare testimonianze relative alla propria situazione. In questo caso, quindi, la discriminante per valutare l'effettiva capacità del minore di beneficiare del diritto all'ascolto non è e non può essere l'età anagrafica, ma il grado di maturità dimostrato e dimostrabile da professionisti operanti in campo pedagogico e della psicologia infantile. La presunzione che il mancato compimento dell'età dei 14 anni debba configurarsi come una totale mancanza della capacità di discernere può essere ancora una volta visto come espressione del superiore interesse del minore, ovvero l'applicazione che risulta maggiormente tutelante dei diritti dei bambini.

<sup>10</sup> Misura di sicurezza personale non detentiva che consiste nella limitazione della libertà personale del soggetto, da parte dell'autorità giudiziaria che la esercita attraverso una serie di prescrizioni tese a impedire la commissione di nuovi reati e favorire il reinserimento sociale. All'interno del Codice penale non vengono indicate tutte le prescrizioni che possono essere imposte in maniera tassativa, a parte alcuni obblighi a carico del vigilato, come ad esempio il divieto di trasferire la propria residenza in un comune diverso da quello che gli è stato assegnato. La libertà vigilata non può avere durata inferiore a 1 anno, o a 3 anni se è inflitta la pena della reclusione per non meno di 10 anni (art. 230, co. 1, n. 1, c.p.). La stessa disciplina è estesa anche alla vigilanza sui minori, se nel caso di ispecie non sono applicabili determinate deroghe.

<sup>11</sup> Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minore sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Articolo 22, comma 1, Codice del Processo Penale Minorile.

Nell'ottica del rispetto dell'interesse del minore, qualora un reato grave venisse compiuto da un minore, la prima analisi da richiedere è quella relativa all'effettiva capacità di intendere e di volere. La detenzione, quindi, viene comminata esclusivamente nei casi in cui la capacità di discernere e di intendere e volere viene confermata. In questi casi, spesso, si assiste comunque a più o meno marcate riduzioni della pena<sup>12</sup>. Da questo punto di vista, quindi, è possibile affermare che l'allontanamento dal sistema penale, ovvero l'attuazione di politiche cd. di Diversion, sia un risultato positivo, nonostante le numerose critiche rivolte a tali azioni, che hanno evidenziato tra i principali limiti della diversion il suo carattere estremamente selettivo, in quanto tendono ad essere utilizzate tendenzialmente in gruppi sociali contraddistinti da condizioni meno deprivate dal punto di vista familiare, sociale ed economico.

È evidente che gli IPM vengano perlopiù adoperati come *extrema ratio*, ovvero quando tutte le soluzioni alternative non sono accessibili o si siano rivelate poco efficienti e quindi fallimentari. Una delle misure alternative più utilizzate è la cd. *messa alla prova*, che consiste nel tentativo di reintegrare il minore all'interno della società, promuovendo per lo stesso una serie di azioni da svolgere all'interno di uno o più determinati contesti, selezionati dai Servizi Sociali in collaborazione con il Tribunale dei Minori, in grado di generare per il minore stesso momenti di riflessione sulle condotte attuate, con il fine di rieducare "facendo". Con la messa alla prova si prevede perciò lo sviluppo di una serie di attività, adibite all'osservazione dei comportamenti del minore, che vengono verificati periodicamente. Nel caso in cui il percorso di messa alla prova del minore dovesse risultare soddisfacente e avere quindi esito positivo, il reato che è stato commesso viene definito estinto e, conseguentemente, non viene riportato nel Casellario giudiziale del minore, spesso indicato come fedina penale<sup>13</sup>. Questo percorso permette la ricostruzione dell'identità del minore attraverso la proiezione dell'immagine di sé stesso all'interno di un contesto sociale protetto, ma non chiuso verso l'esterno: non è infrequente che il minore venga adibito ad attività definite come "socialmente utili", quali la partecipazione ad attività educative dedicate a bambini, in cui il minore (o il maggiorenne entro i 25

---

<sup>12</sup> La riduzione della pena è la liberazione anticipata, ovvero uno sconto di pena, pari a 45 giorni ogni semestre di condanna espiata, che viene generalmente concessa a quei detenuti ai quali è stata riconosciuta una buona condotta.

<sup>13</sup> La fedina penale è un certificato che raccoglie le condanne passate in giudicato di un cittadino.



anni) è chiamato ad assumere la duplice responsabilità delle proprie azioni, sia nei confronti dell'autorità giudicante, sia nei confronti dei destinatari, alla cui cura prende parte attivamente<sup>14</sup>. È questo un lavoro fondamentale che ripercorre le diverse motivazioni che hanno spinto il minore al comportamento deviante, per poi riportare al centro i desideri, le prospettive e aspettative di vita futura.

Come si può facilmente evincere da quanto affermato poc'anzi, la principale differenza tra il carcere negli adulti e nei ragazzi è rappresentata dal diverso approccio, a cui conseguono percorsi diversi. Gli IPM, infatti, tendono all'educazione, alla responsabilizzazione in modo da preparare il giovane ragazzo nei migliori dei modi alla vita fuori da esso mediante percorsi di inclusione sociale. Fornisce, inoltre, appositi percorsi di istruzione e formazione professionale in relazione ad attività culturali, sociali, sportive, di utilità sociale e del tempo libero.

Dal punto di vista della reclusione degli adulti, ovvero per tutti coloro che hanno compiuto un reato da maggiorenni, è importante notare che questa può avvenire solo se sono presenti due condizioni:

- La condanna è definitiva;
- La condanna riguarda una pena detentiva e non, ad esempio, pecuniaria.

Una condanna penale diviene definitiva nel momento in cui i gradi di giudizio sono conclusi. In Italia sono presenti tre gradi di giudizio, che vengono considerati come delle "tappe" in cui si articolano i procedimenti giudiziari, ovvero gli atti con i quali i giudici accertano la consumazione di un reato. I tre gradi di giudizio, quindi, sono: processo di primo grado, processo di appello e giudizio di cassazione. Ovviamente, a seconda della gravità del reato commesso da parte del reo, è possibile distinguere diversi reati per i quali è prevista una pena differente.

---

<sup>14</sup> Una testimonianza diretta dell'effettiva utilità della Messa alla prova è stata fornita alla scrivente da parte di una operatrice volontaria di un doposcuola presente sul territorio del Municipio V Valpolcevera, che ha ospitato un giovane, all'epoca dell'inizio della messa alla prova, appena maggiorenne che, da minorenni, era stato fermato e condannato appunto all'istituto della messa alla prova per spaccio di stupefacenti. Il ragazzo, nel particolare contesto in cui era stato inserito, aveva dovuto assumere una importante responsabilità, che era andata oltre al semplice aiuto nello svolgere i compiti, diventando anche e soprattutto una responsabilità all'ascolto e alla rilevazione del disagio di alcuni bambini nei confronti della scuola e delle famiglie, assumendo il ruolo di "ponte" tra gli operatori e gli utenti. L'esperienza, che si è conclusa positivamente, era stata salutata dal ragazzo come particolarmente arricchente, come confermato anche dai Servizi Sociali che ne avevano curato la parte relativa al controllo e al monitoraggio.

Possiamo definire i reati come quelle condotte che violano una norma di diritto e per le quali la legge prevede espressamente una sanzione, che ha lo scopo principale di deterrenza, ma che nel momento in cui viene comminata prende il nome di pena. L'Ordinamento giuridico italiano prevede due differenti tipologie di pene: detentive e pecuniarie<sup>15</sup>, ma in questo lavoro di interesse sono solo le prime le quali, in ordine di gravità, sono:

- Arresto, consiste nella privazione della libertà e va dai cinque giorni ai tre anni come previsto dall'art. 5 del Codice penale e si sconta in uno degli istituti a ciò destinati;
- Reclusione, prevede la privazione della libertà personale e si sviluppa da quindici giorni a ventiquattro anni e deve essere scontata in un istituto a ciò preposto;
- Ergastolo, consiste, invece, nella reclusione a tempo indeterminato.

Fino al 1994 era prevista in Italia anche la pena di morte<sup>16</sup>, pena che oggi è stata eliminata dall'ordinamento giuridico italiano. Vi sono parti del mondo in cui, comunque, la pena di morte rimane in vigore, tra cui Iraq, Pakistan, Nigeria, Stati Uniti, Bangladesh, Malesia, Vietnam, Algeria e Sri Lanka.

Non tutti i reati gravi prevedono la reclusione definitiva in carcere, in quanto esistono percorsi alternativi alla reclusione anche per gli adulti, così come per i minori. Si tratta anche in questi casi di provvedimenti restrittivi della libertà personale di un individuo con il fine di realizzare la funzione rieducativa della pena. Tali misure alternative sono state introdotte dalla Legge 26 luglio 1975, n.354 e tra esse troviamo:

- Affidamento in prova ai servizi sociali;
- Detenzione domiciliare;
- Liberazione anticipata;
- Semilibertà.

---

<sup>15</sup> Sono pene pecuniarie l'ammenda, consistente nel pagamento di un importo avente tetto massimo dieci mila euro e la multa, consistente nel pagamento di una somma avente tetto massimo cinquantamila euro.

<sup>16</sup> La pena di morte, definita anche come pena capitale, è la forma di pena maggiore a cui può essere condannata una persona, consistente nell'uccisione.

L'affidamento in prova ai servizi sociali, disciplinata dall'art. 47 L. 26 luglio n. 354/1975, viene considerata come la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto ha lo scopo di evitare i danni che derivano all'ambiente penitenziario. Tale percorso, che può essere richiesto solo nei casi in cui il periodo da scontare non sia superiore ai tre anni, prevede che il condannato venga sottoposto ad un periodo di prova all'esterno dell'Istituto Penitenziario, dal cui esito dipende l'estinzione della pena e di tutti gli effetti ad essa connessi. I servizi sociali detengono in questi istituti un ruolo attivo di monitoraggio, poiché spetta all'Assistente Sociale di riferimento controllare la condotta del reo al fine di poterlo reinserire nella società, riferendo poi il tutto al Magistrato, che può valutare l'eventuale sconto di pena, consistente in un massimo di 45 giorni ogni semestre, qualora il comportamento del condannato sia stato particolarmente positivo.

La detenzione domiciliare, invece, è prevista dall'art. 47 della Legge n. 354/1975 e sostanzialmente consiste nell'espriare la pena direttamente all'interno del proprio domicilio o in qualsiasi altro luogo di cura, accoglienza e assistenza.

Tale tipologia di detenzione è ammissibile solo in determinati casi, ovvero quando il condannato è:

- Una donna incinta o una madre di figli di età inferiore ai dieci anni;
- Un padre con figli di età inferiore di dieci anni solo nel caso in cui la madre sia deceduta o nessun'altro può assicurare assistenza al figlio;
- Individuo con situazioni gravi di salute;
- Persona con età superiore ai sessanta anni;
- Giovane di età inferiore ai ventuno anni per eventuali esigenze lavorative, di studio o salute.

Anche in questo caso la liberazione anticipata, contenuta nell'art. 54 della L. n. 354/1975, consiste in una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

La semilibertà, infine, è disciplinata dall'art. 48 dell'Ordinamento Penitenziario e consiste nel riconoscimento al condannato della possibilità di passare parte della giornata

all'esterno dell'Istituto, al fine di svolgere attività lavorative, formative e/o di altra natura utili al reinserimento sociale.

Di fondamentale importanza nel percorso di risocializzazione del detenuto sono (appunto) le figure del servizio sociale e dell'assistente sociale. Il servizio sociale che opera nell'ambito del penitenziario si è sviluppato in Italia sulla base del modello anglosassone del *penal welfarism*, termine entro il quale sono ricomprese tutte quelle misure penali che hanno come scopo ultimo la promozione di interventi riabilitativi finalizzati al reinserimento sociale.

Nel panorama nazionale il servizio sociale è costretto a svolgere il proprio operato in un contesto caratterizzato da riduzione di risorse economiche destinate alle politiche sociali. Con specifico riferimento agli assistenti sociali, questi sono largamente impiegati negli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) e, in questi casi, le difficoltà paiono derivare non solo dalla carenza di personale, quanto piuttosto dall'aumento costante dei compiti affidati agli stessi professionisti. Tra i fattori che hanno determinato un tale aggravio va sicuramente citato il progressivo ampliamento dell'area penale esterna, costituita principalmente dalle misure alternative alla detenzione e dalla messa alla prova. A loro volta, l'input per la nascita e lo sviluppo delle misure alternative è dato dalla necessità, sempre più pressante, di ridurre la pressione sulle istituzioni carcerarie, che si trovano spesso oppresse dal problema del sovraffollamento e dalla cronica carenza di personale. È con la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, infatti, che a partire dal 2006 vi è stato un notevole aumento degli incarichi affidati agli assistenti sociali. Sulla base di quanto appena detto stupisce che, nonostante il rapporto tra politiche sociali e penali sia un tema di particolare rilevanza ed attualità per la professione dell'assistente sociale, questo non appare centrale negli studi e nel dibattito sul sistema dei servizi. E stupisce ancor di più, se si pensa che negli ultimi anni l'assistente sociale è diventata una figura di grande rilievo all'interno del carcere, a causa anche e soprattutto delle problematiche principali che lo affliggono, ovvero sovraffollamento carcerario, incremento di nuove tipologie di pene e cronica assenza di personale penitenziario.

L'assistente sociale, grazie alle sue specifiche competenze, è la figura professionale più idonea a mettere in atto un lavoro coerente con il principio descritto all'art. 27 comma 3 della nostra Costituzione, secondo cui «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Il recupero sociale è contemporaneamente obiettivo primo e ultimo del carcere, in quanto tutte le azioni effettuate all'interno dell'Istituto penitenziario devono essere rivolte e tendere al raggiungimento della capacità, da parte del detenuto, di reintegrarsi all'interno della società dal quale è stato isolato. Uno dei rischi maggiori derivanti dalla carcerizzazione è proprio quello stigma sociale, così come indicato anche dai teorici della Labelling Theory, legato alla visione della pena come una condanna eterna, visione che deve essere modellata e cancellata a partire dallo stesso detenuto, sul quale deve essere fatto un lavoro di, appunto, rieducazione. A questo proposito, è interessante citare la sociologa Mary Richmond la quale, ribadendo l'importanza della figura dell'assistente sociale, disse che «il buon assistente sociale è colui che non si presta meccanicamente ad aiutare una persona caduta in un fosso tirandola fuori, ma quello che innanzitutto si “ferma a riflettere” sul perché e sul modo in cui questa vi sia finita dentro (*Social Diagnosis*)».

All'interno del carcere, infatti, l'assistente sociale partecipa alle attività ai fini dell'osservazione scientifica della personalità dei detenuti, apportando il suo contributo in seno al gruppo osservazione e trattamento per la stesura del relativo programma individualizzato. In particolare, il compito dell'assistente sociale è di studiare la rete sociale e familiare del detenuto, evidenziando il rapporto che lo stesso ha con la realtà esterna e la sua eventuale possibilità di interagire con le risorse presenti o attivabili. Collabora quindi con gli operatori penitenziari nello svolgimento di tutte quelle attività volte a mantenere, ristabilire o migliorare le relazioni dei detenuti con le loro famiglie, collaborando con gli enti pubblici e del privato sociale, mediante un sistema integrato di programmazione di interventi e servizi sociali, così come previsto dalla Legge 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

## Capitolo SECONDO

### IL DIRITTO ALLO STUDIO IN CARCERE

#### *1. L'evoluzione del diritto allo studio*

Uno dei principali diritti riconosciuto alla persona è rappresentato sicuramente dall'istruzione che, in quanto diritto fondamentale, riveste un ruolo di primaria importanza anche nell'ordinamento penitenziario italiano.

Nell'immaginario collettivo, gli istituti penitenziari costituiscono delle strutture destinate ad isolare dal resto della società i soggetti devianti. In realtà, il carcere, nel significato moderno, come si è visto nel precedente capitolo, dovrebbe svolgere l'importante funzione di rieducare il detenuto, fornendo risorse e strumenti che gli permettano di tornare a vivere all'interno della società dalla quale è stato separato. In questo contesto appare evidente, quindi, il ruolo essenziale dell'istruzione.

Dal punto di vista normativo, l'istruzione ha subito, come anche il lavoro e la religione, molte evoluzioni per via delle diverse impostazioni ideologiche a mano a mano predominanti. La sua storia nel carcere italiano inizia, infatti, ancor prima dell'Unità e, in particolare, con lo Statuto Albertino del 1848 in cui, pur non essendo riconosciuta come diritto del detenuto, ricevette comunque una considerazione degna di nota, venendo definita come mezzo prioritario per ottenere la rieducazione del recluso, già allora fine ultimo della prigionia. In questi anni iniziò a diffondersi la convinzione secondo cui, ad un elevato grado di scolarizzazione, dovesse per forza coincidere una diminuzione del numero dei reati, con la conseguenza di un'attenzione maggiore da parte delle istituzioni all'istruzione in carcere e al suo funzionamento, elaborando normative a livello nazionale al fine di stabilire standard minimi a cui tutte le istituzioni carcerarie dovevano tendere. In questo contesto nacque il primo strumento dell'Italia unificata sull'argomento, ovvero il "Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi" del 1891, che introdusse, con l'articolo 398 e l'articolo 399, due specifiche disposizioni che riguardano il funzionamento della scuola. Il primo articolo, il 398, prevedeva infatti che:

L'istruzione civile è obbligatoria negli stabilimenti e nelle sezioni penali, per i condannati che abbiano meno di venticinque anni. È obbligatoria per tutti nelle case di correzione e nei riformatori. I condannati di età superiore possono essere ammessi all'istruzione civile in premio della loro buona condotta, a senso dell'articolo 382 lettera f. Gli inquisiti aventi meno di ventun anni possono essere ammessi alla scuola, previo il consenso dell'autorità giudiziaria competente. Sono esclusi dalla scuola i condannati recidivi, i condannati di cattiva condotta e quelli che vengono puniti ai termini dell'art. 332 lettere c, d, e, f finché non abbiano meritato di passare nelle case penali intermedie. I detenuti o ricoverati ammessi alla scuola, sono obbligati a frequentarla fino a che dall'autorità dirigente non ne vengano dispensati<sup>1</sup>.

La seconda disposizione, invece, equiparava i programmi scolastici penitenziari a quelli delle scuole primarie del Regno. Tale previsione è particolarmente importante perché, per la prima volta, viene stabilita almeno intenzionalmente l'inesistenza di una differenza nell'istruzione “dentro il carcere” e “fuori dal carcere”. Tenendo conto del contesto storico nel quale si inserisce, quindi, il Regolamento del 1891 assume un duplice significato: da un lato, vi è la presenza di elementi che evidenziano la volontà rieducativa del legislatore, mentre, dall'altro, non si è ancora abbandonata la configurazione dello studio come dovere del detenuto, realizzata attraverso l'istruzione obbligatoria, essendo ancora prevalente la concezione del reo come essere sub-umano, la cui delinquenza è ancora per lo più intesa come una realtà inevitabile, conseguenza dello stato di ignoranza in cui questo si è formato. Per questo motivo, il compito che viene affidato all'istruzione nel sistema penitenziario della fine del XIX secolo, è proprio quello di andare a trasformare il detenuto riempiendo i vuoti derivanti dalla mancanza di educazione.

Tale impostazione viene sostanzialmente confermata con il R.D. n. 787 del 1931, denominato “Nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena”, in cui l'istruzione viene indicata come una delle “tre medicine” che, assieme alla religione e al lavoro, devono essere assegnate ai detenuti, in qualità di strumenti dalla duplice valenza, ora rieducativa, ora afflittiva. Non a caso, proprio l'art. 1 del Regolamento disciplinava

---

<sup>1</sup> C. Tomba, *Il diritto allo studio in regime restrittivo delle libertà*, in “Diritto penitenziario e Costituzione”, [https://dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/MaterialeDidattico/Tomba\\_lezione\\_istruzione\\_carcere.pdf](https://dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/MaterialeDidattico/Tomba_lezione_istruzione_carcere.pdf).

che «i detenuti sono obbligati a frequentare le scuole istituite negli stabilimenti» ed anche che «negli stabilimenti sono permesse soltanto conferenze e proiezioni cinematografiche istruttive ed educative».

L'obbligatorietà trova conferma, poi, anche nelle altre disposizioni che prevedevano doveri scolastici precisi: «la frequenza obbligatoria giornaliera per almeno due ore per i detenuti analfabeti di età inferiore ai quaranta anni (articolo 136); l'obbligo di riunirsi in sale studio, divisi in gruppi uguali, a turno nei giorni festivi o in altri giorni nelle ore in cui non si lavora per i detenuti già forniti di istruzione elementare art. 136); l'imposizione alla frequenza dei corsi ai più anziani privi di licenza elementare ritenuti idonei all'istituto (art. 137)». Andando avanti con la lettura del Regolamento appare evidente la volontà del legislatore di utilizzare l'istruzione anche come mezzo per la diffusione dell'ideologia fascista, come dimostrato, ad esempio, dall'articolo 139, il quale sosteneva che a tenere i corsi di studio fossero non solo gli insegnanti professionisti, ma anche figure come il cappellano, il direttore dell'istituto, il personale sanitario ed i comuni cittadini, previa autorizzazione del Ministero. È ovvio che in un sistema del genere l'istruzione tendesse a perdere caratteristiche didattiche, non richiedendo ai soggetti chiamati ad insegnare la necessità di possedere competenze specifiche. Come già detto, le lezioni costituivano, quindi, un luogo fertile in cui diffondere l'ideologia fascista attraverso messaggi designati dal Governo, con lo scopo propagandistico di educare i detenuti-studenti. Tra le conseguenze di tale scelta vi fu una netta differenza qualitativa tra l'istruzione c.d. "libera", che era effettuata da personale appositamente formato, e quella carceraria, il cui livello, a causa anche della tipologia di personale adottato, non era assolutamente lineare con gli standard scolastici di base tenuti nelle scuole al di fuori degli istituti penitenziari.

Nel medesimo modo, deve essere letta anche l'introduzione delle biblioteche all'interno degli istituti, poiché i testi contenuti al suo interno, selezionati direttamente dal Direttore, dovevano possedere requisiti rigidamente indicati dal Governo. Il modello di istruzione contenuto nel Regolamento del 1931, inoltre, era di ispirazione chiaramente paternalistica: l'istruzione era imposta obbligatoriamente, con l'intenzione di proibire la crescita individuale della persona reclusa, costringendola e limitandola all'interno delle rigide regole ideologiche che gli venivano imposte. L'idea di un'istruzione finalizzata allo sviluppo della personalità, degli interessi e delle aspirazioni personali del detenuto,



non solo era ben lontana dall'essere accettata, ma era stata di fatto volontariamente abbandonata, nonostante il Regolamento sembrasse apparentemente voltare in questa direzione.

Il primo cambiamento fu provocato dall'avvento della nuova Costituzione della Repubblica italiana nel 1948, che ebbe una discreta influenza anche sulla disciplina dell'istruzione penitenziaria, soprattutto grazie al terzo comma dell'art. 27, il quale afferma che «[...] Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Questo, infatti, ha costituito un profondo cambiamento in materia, fornendo una interpretazione maggiormente liberale, in cui l'educazione iniziò ad essere vista come una vera e propria opportunità e non più come costrizione.

A tale svolta hanno contribuito in maniera determinante anche le previsioni di cui agli artt. 9, 33 e 34, i quali hanno procurato al diritto allo studio una nuova conformazione rispetto alle discipline precedenti. L'art. 9, che recita «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura...», anche se spesso considerata una pseudo-disposizione mancante di valore normativo a causa della sua eccessiva indeterminatezza, afferma in realtà un principio che viene dichiarato nei successivi articoli 33 e 34. L'art. 33 recita, infatti, che:

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La libertà di insegnamento rappresenta una novità per l'ordinamento costituzionale. Lo Statuto Albertino, emanato un secolo prima ed in vigore fino alla fine del 1947, non accolse alcuna norma il cui scopo fosse quello di migliorare il livello culturale della

popolazione del Paese. All'epoca, infatti, l'ordinamento scolastico veniva considerato materia di appartenenza esclusiva del diritto amministrativo e, per questo, regolamentata solo attraverso fonti ordinarie prive di qualsiasi contenuto costituzionale. La nuova Costituzione considera, invece, l'istruzione e l'insegnamento come valori e attribuzioni propri dello Stato, che quindi si deve assumere il compito di diffondere cultura e di garantire educazione.

L'articolo 34 dispone che «la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso». La scuola diventa quindi il luogo in cui viene erogata l'istruzione, intesa come quel processo che si sviluppa per mezzo dell'insegnamento scolastico, durante il quale si apprendono conoscenze e tecniche per affinare e sviluppare le capacità intellettive, pratiche e artistiche, necessarie per la crescita della propria personalità. L'istruzione si mostra, quindi, come un diritto sociale e proprio questa visione ha finito per influenzare anche la disciplina penitenziaria.

Anche la materia dell'istruzione all'interno del carcere ha successivamente subito una ulteriore modifica con l'ordinamento penitenziario del 1975, assumendo un ruolo di primaria importanza. L'articolo 15<sup>2</sup>, infatti, si riferisce all'istruzione definendola quale mezzo cui avvalersi nel trattamento dei detenuti, poiché irrinunciabile al fine di garantire ed assolvere al meglio le funzioni della pena, nonostante non possa considerarsi elemento esclusivo nel percorso di riabilitazione all'interno dell'Istituto.

Con la nuova normativa appena citata, l'istruzione assume inoltre l'importante caratteristica di facoltatività, che si accompagna al contrario all'obbligo, in capo allo Stato, di assicurare ai detenuti la possibilità di seguire corsi di studio attraverso la

---

<sup>2</sup> Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi d'impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

predisposizione di strumenti necessari e idonei. La previsione della libertà di scelta relativamente alla possibilità di seguire un corso di studi in prigione è molto importante, soprattutto se si pensa che il tempo in carcere rappresenta un momento di inerzia: l'istruzione diviene così una via di fuga, in grado di mettere anche le basi per la costruzione di un futuro diverso. Da queste premesse muove l'articolo 19 interamente dedicato all'istruzione che, al primo comma, dispone in primis che agli studenti detenuti debba essere garantito un programma di istruzione uguale a quello del sistema scolastico nazionale.

Lo scopo va oltre la garanzia dell'articolo 3 della Costituzione, poiché è destinato a permettere ai detenuti, una volta terminata la detenzione, di proseguire il percorso di studi avviato in carcere senza alcuna esigenza di successive integrazioni. Nei fatti, però, il comma 3 dello stesso articolo 19 specifica che è l'istruzione primaria ad essere garantita, disciplinando la possibilità che possano essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado con la conseguenza che, *de facto*, all'interno delle carceri la presenza di istituti di tale ordine e grado non sia assicurata, come invece dovrebbe essere ai sensi dell'art. 33 Cost.

A completare la previsione appena citata è successivamente intervenuto il Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario del 2000, in cui l'istruzione è confermata come diritto di tutti coloro che si trovano in uno stato detentivo con la finalità di permettere che le persone recluse convivano positivamente tra loro, ma soprattutto di preparare il detenuto, una volta poi scarcerato, alla società esterna. Obiettivo del Regolamento è rendere, per quanto possibile, l'istituto penitenziario un luogo inclusivo, in cui l'identità dei detenuti venga mantenuta intatta, così come il rispetto per la persona umana. Il carcere, come già affermato in precedenza, rappresenta un periodo di inerzia nella vita di un individuo ed è importante, pertanto, che siano mantenuti i contatti con l'esterno, affinché il detenuto possa vivere con più serenità il suo ritorno in comunità. Inevitabilmente, infatti, il carcere porta il soggetto ad avere una visione della vita senza più futuro e progettazione, dove la concezione di tempo si trasforma fin da subito da tempo libero a tempo vuoto, con pesanti conseguenze anche sulla salute psico-fisica della persona. Anche in questa funzione, quindi, l'istruzione ha e deve avere un ruolo di primaria importanza. A questo proposito, va ricordato che il testo del Regolamento del 2000, in accordo con il Ministero della Giustizia, il Ministero della

Pubblica Istruzione e le singole Regioni, aveva come scopo quello di attivare dei corsi di scuola dell'obbligo in tutte le carceri, con obiettivo l'attivazione di un corso di scuola secondaria superiore per ogni Regione, dando vita a delle politiche di agevolazione degli studi universitari negli istituti penitenziari, come si vedrà più nel dettaglio nel prossimo paragrafo. Tra le misure previste dal Regolamento del 2000, le più importanti sono quelle previste dagli articoli 40, 41, 43, 45 e 46, le quali prevedono, rispettivamente:

- La possibilità di autorizzare il detenuto a tenere all'interno della propria cella strumenti ad esso utili ai fini dello studio, quali personal computer, cd portatili, ecc. (articolo 40);
- La necessità, qualora si debba provvedere ad un trasferimento, di considerare prioritariamente la qualifica di studente del detenuto, garantendo allo stesso il medesimo diritto allo studio, permettendogli di terminare l'anno scolastico, assicurando tutte le facilitazioni del caso (articolo 41);
- La garanzia di una effettiva dislocazione di succursali di scuole di secondo grado, assicurando, laddove tale presenza non possa essere effettiva, la possibilità di colmare tale mancanza con l'intervento di personale volontario e a tale scopo formato (articolo 43);
- La conferma del riconoscimento dei benefici economici, già previsti dal Regolamento del '76<sup>3</sup>, per cui è previsto il pagamento di specifici sussidi, determinati con decreto ministeriale, per ciascun giorno di presenza e/o di assenza non volontaria, a cui si aggiunge anche il premio di rendimento annuo, per tutti coloro che abbiano concluso con profitto il corso d'istruzione (articolo 45);
- La possibilità di escludere un detenuto studente dalla frequenza del corso di studi prescelto, solo dietro atto motivato del Direttore, dopo aver ricevuto i pareri di tutto il personale coinvolto, e solo per motivi comportamentali che rendano impossibile l'adempimento dei doveri di formazione, con la possibilità di prevedere la riammissione in un qualsiasi momento successivo (articolo 46).

---

<sup>3</sup> Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, ha approvato il regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento e sulle misure privative e limitative della libertà.

Da quanto appena dichiarato risulta evidente l'impegno, almeno sulla carta, delle istituzioni nel garantire un diritto allo studio effettivo e universale, che spesso si scontra, purtroppo, con i problemi tipici del carcere, in primis il sovraffollamento e l'insufficienza delle risorse. Quest'ultimo fattore, che potrebbe essere considerato anche come una diretta conseguenza del primo, è forse quello che più di tutti influenza negativamente l'esperienza dell'istruzione in carcere. Come già accennato, non sempre è possibile prevedere l'istituzione di succursali di scuole secondarie di secondo grado, affidando questo tipo di istruzione al volontariato. Questo si trasforma, di fatto e inevitabilmente, in una disomogeneità tra istituti penitenziari, con la conseguenza che soltanto in alcuni di questi il diritto all'istruzione secondaria sia garantito come previsto e richiesto dalla legge. Nella maggior parte delle carceri, quindi, il diritto allo studio si presenta spesso come un'esperienza incompleta e svuotata dell'importante significato ad esso riconosciuto.

Alla luce di quanto approfondito sopra, è possibile affermare che all'interno delle carceri il diritto allo studio è pienamente garantito, soprattutto relativamente alla formazione primaria. Le problematiche maggiori sono rilevabili nell'ambito degli studi secondari e, in particolare, nella formazione universitaria. Relativamente all'esperienza universitaria in carcere, infatti, è interessante esaminare alcune questioni che inevitabilmente influenzeranno gli scenari futuri del mondo accademico all'interno delle carceri tra cui, ad esempio, il superamento della disparità di genere nell'accesso ai corsi che come si è visto, al momento, risulta limitato per le donne e la possibilità di creare nuovi corsi, non curriculari, in carcere, da affiancare a quelli curriculari tipici dell'offerta formativa, che possano coinvolgere anche detenuti che non avrebbero i requisiti per iscriversi a corsi tradizionali.

È evidente che la presenza delle università in carcere è un aspetto più che positivo per la collettività e, in particolare, per l'istituzione penitenziaria, che grazie all'apertura verso il mondo accademico si vede costretta a rivedere il proprio mandato, aprendosi a nuove e sempre più interessanti prospettive, sfide e possibilità per l'espletamento del proprio mandato di rieducazione e reinserimento nella società. Da questo punto di vista, quindi, appare centrale la promozione personale, sociale e culturale del singolo e del gruppo, attraverso una offerta formativa più completa e non strettamente disciplinare, con lo scopo

di favorire il recupero delle potenzialità dei soggetti e delle loro capacità di esprimersi e di disporre un percorso di cittadinanza consapevole.

Negli anni, a seguito degli accordi del già citato precedente art. 42, si sono avviate in Italia molte esperienze in diversi istituti che hanno visto l'impegno di un numero sempre maggiore di Università. Nei fatti però, nonostante i tentativi di coinvolgimento delle istituzioni accademiche, i cambiamenti sul piano normativo sono stati moderati, limitandosi al solo aggiornamento del DPR 1976 per mezzo del DPR 30 giugno 2000, n. 230. L'art. 44, infatti, ripropone il precedente articolo 42, con l'aggiunta di un comma in cui si concentra l'attenzione sull'esigenza di garantire alcune condizioni che rendano il più possibile facilitato l'impegno per lo studio, come la previsione per cui

I detenuti, studenti universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e tutti gli altri strumenti didattici necessari al loro studio.

In anni più recenti, la tematica del diritto allo studio universitario è tornata a mostrarsi in numerosi ordini del giorno, rimanendo purtroppo nelle intenzioni dei lavori degli Stati Generali sull'esecuzione penale<sup>4</sup> che, nei loro documenti e nelle loro proposte, ne hanno ripreso il senso. Poco è cambiato, rispetto all'impostazione del quarto comma dell'art. 19 della legge 26 luglio 1975 n.354, in quanto viene ribadita la sola necessità di agevolare, e non garantire, la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori. L'unico aspetto interessante del nuovo strumento è la modifica dell'art. 42 che riguarda i trasferimenti, in cui si prevedono due aspetti fondamentali: l'esigenza di considerare, tra i criteri principali alla base dei trasferimenti, lo studio e la frequenza di attività formative e, dall'altro, la necessità di accelerare entro termini ragionevoli i tempi di risposta a istanze di trasferimento per motivi di studio. Il diritto allo studio universitario, infatti, non

---

<sup>4</sup> Nel 2015 il Ministero della Giustizia ha approvato una iniziativa che prende il nome di "Stati generali sull'esecuzione penale", in cui operatori penitenziari, avvocati, docenti, magistrati ed esperti sono stati chiamati in causa in 18 tavoli di lavoro tematici con il fine di andare a disciplinare un nuovo modello di esecuzione penale al fine di rendere più dignitose le condizioni del carcere, sia per chi lavora all'interno di esso sia per chi vi è costretto a stare.

è riconosciuto a priori a tutti i detenuti di tutti gli Istituti penitenziari esistenti, ma dipende fortemente dal carcere in cui ci si trova, dalla capacità di attivazione mediante le amministrazioni e le strutture didattiche universitarie, ecc. Per tale motivo, purtroppo, molte Regioni e Province italiane non riescono a garantire tale opportunità che, di conseguenza, si traduce nel mancato rispetto di un diritto. Anche laddove si siano effettivamente sviluppate delle esperienze, esse appaiono molto diversificate, poiché risentono inevitabilmente delle condizioni strutturali, di affollamento, delle capacità e della sensibilità del personale carcerario nel coinvolgere i detenuti nelle attività oltre, ovviamente, alle capacità di investimento dei singoli Atenei anche in termini economici, di tempo e di risorse umane.

## *2. La persona detenuta iscritta a corsi universitari*

Le opportunità di formazione universitaria in carcere, fornite in modo continuativo ed in maniera accessibile, flessibile e garantendo le stesse possibilità all'esterno, trovano fondamento, al pari dell'istruzione primaria, nella democratizzazione, nell'uguaglianza e nell'inclusione, ovvero nella garanzia del diritto. Alle università, infatti, oltre al ruolo di diffusione e costruzione del sapere, è affidato anche il compito di operare al fine di procedere alla diminuzione della disuguaglianza e dell'esclusione sociale, offrendo numerose opportunità relazionali e di crescita personale. Le esperienze universitarie che sono state sviluppate negli ultimi anni in carcere hanno mostrato anche la volontà del mondo accademico di voler superare la concezione dominante del carcere, per cui lo stesso è concepito come istituzione totale, contraddistinto dall'impedimento di scambio sociale con l'esterno.

Dal punto di vista normativo, l'università in carcere è disciplinata dal penultimo comma dell'art. 19 della Legge 26 luglio 1975 n. 354, che prevede che il detenuto sia «[...] agevolato al compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione». La scelta espressiva effettuata attraverso l'utilizzo della parola "agevolato" sembrerebbe indicare che, per il legislatore, gli studi universitari possano rivestire un ruolo di secondaria importanza nel processo di rieducazione del detenuto, rispetto a quella ricoperta dalla formazione primaria. Probabilmente il motivo per cui è stato scelto di utilizzare la voce

verbale “agevolare” è da ricercare nella scarsa considerazione che, prima il legislatore, e poi l’amministrazione penitenziaria, hanno avuto nei confronti dei corsi universitari. Un altro fattore da tenere in considerazione, inoltre, è sicuramente l’entità di difficoltà di tipo organizzativo che la frequenza di corsi di questo tipo comporta, difficoltà che sembrano insormontabili in un ambiente come quello carcerario dove la disciplina dei permessi appartiene ad altre dimensioni, ovvero perlopiù ad eventi gravosi, come ad esempio i lutti.

La questione viene affrontata dal DPR 29 aprile 1976, n. 431, con la presenza di due articoli, il 42 e il 44, in cui si riafferma il principio di agevolazione agli studi mediante «opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami». Tale affermazione è accompagnata anche dall’importante previsione di esonerare gli studenti dal lavoro a richiesta e di ricevere un rimborso delle spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, oltre alla corresponsione di «un premio di rendimento nella misura stabilita dal Ministero».

Per moltissimi detenuti il carcere può trasformarsi in una importantissima occasione di riscatto, perseguibile proprio attraverso lo studio. Da questo punto di vista, particolarmente importante è la relazione tra abbandono e dispersione scolastica e delinquenza: non è e non può essere considerato casuale il fatto che per molti detenuti la scuola rappresenti un’esperienza spesso negativa e poco o per niente formativa. Il tempo passato all’interno delle mura del carcere non può e non deve essere solo un tempo vuoto o, al limite, un tempo di attesa della fine della pena, ma deve anzi divenire il luogo dove il tempo assume dei significati proprio attraverso le attività che i detenuti decidono liberamente di fare: a questo deve tendere, quale obiettivo ultimo, l’istruzione in carcere. Questa, quindi, diventa uno strumento per provare a costruire la rete tra le due entità diverse ma collegate tra loro, il carcere e il territorio, in un percorso di riavvicinamento, che abbia come fine il riconoscimento del detenuto come una persona con una propria dignità, che deve essere aiutata a reinserirsi nel contesto sociale che, al giorno d’oggi, si presenta sempre più di impedimento nei confronti dei soggetti devianti.

A proposito della popolazione dei detenuti studenti, il Ministero della Giustizia mette a disposizione le statistiche<sup>5</sup> relative al numero di detenuti iscritti a percorsi di istruzione, corsi professionali e corsi universitari.

---

<sup>5</sup> [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14.page?facetNode\\_1=0\\_2&selectedNode=0\\_2\\_6\\_5](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page?facetNode_1=0_2&selectedNode=0_2_6_5).



Come si è visto, i corsi relativi alla scuola primaria, sono sempre garantiti e, perciò, inevitabilmente i numeri degli studenti sono più alti rispetto alle altre esperienze. Diventa interessante, quindi, analizzare i dati relativi soprattutto ai percorsi di scuola secondaria superiore, professionali e universitari. Relativamente ai primi due, le statistiche del Ministero non effettuano, purtroppo, una distinzione tra il genere e la tipologia di corso, presentando come categorizzazione solo il numero di corsi presenti, gli iscritti e i promossi totali, con un focus sul numero di stranieri per ogni categoria. Interessante, invece, è la casistica riguardante gli studi universitari, poiché i dati disponibili riguardano il genere, la nazionalità e il gruppo disciplinare frequentato; sono informazioni molto utili al fine di tracciare, in maniera generalizzata, una sorta di identikit di un possibile detenuto studente, come di seguito illustrato. I dati presi in esame, infatti, riguardano il periodo 2019 e 2022 ed evidenziano, soprattutto, una netta prevalenza del genere maschile nel numero degli iscritti e dei laureati per ciascun settore. Questo numero va, sicuramente, letto anche in prospettiva, ovvero tenendo presente che riflette inevitabilmente anche il numero totale di uomini detenuti e di donne detenute che, anche in questo caso, vede queste ultime minoritarie dal punto di vista della quantità. I dati forniti dal Ministero della Giustizia evidenziano una situazione che, al 31 gennaio 2023, vede una schiacciante maggioranza maschile all'interno delle carceri: su un totale di 56127 detenuti, il genere femminile consta di sole 2392 unità, contro le 53735 degli uomini (grafico 1).




Figura 1 - Grafico relativo alla percentuale di donne e uomini presenti in carcere, in rapporto al numero totale dei detenuti. Fonte dei dati: Ministero della Giustizia

È evidente che, in una situazione come quella appena illustrata, la prevalenza di studenti maschi non deve di per sé preoccupare, anche se potrebbe (e anzi dovrebbe) provocare qualche riflessione, soprattutto se si guarda al rapporto tra studenti e laureati.

La situazione è, infatti, la seguente:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>STUDENTI UOMINI</b>	358	338	557	581
<b>LAUREATI UOMINI</b>	54	16	18	76
<b>%</b>	15%	5%	3%	13%

*Tabella 1 - Rapporto tra numero di studenti detenuti di sesso maschile iscritti a corsi universitari e studenti laureati, periodo 2019-2022. Fonte dei dati: Ministero della Giustizia*

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>STUDENTESSE DONNE</b>	7	26	19	21
<b>LAUREATE DONNE</b>	0	0	1	2
<b>%</b>	0%	0%	5%	10%

*Tabella 2 - Rapporto tra numero di studentesse detenute di sesso femminile iscritte a corsi universitari e studentesse laureate, periodo 2019-2022. Fonte dei dati: Ministero della Giustizia*

Dalle tabelle sopra riportate è evidente come il numero di studenti di sesso maschile, ad eccezione del solo 2020, abbia visto una costante crescita, partendo dai 358 iscritti del 2019 e arrivando fino ai 581 iscritti del 2022. Anche il numero di laureati è aumentato, nonostante abbia subito una drastica diminuzione nel biennio 2020-2021, passando dai 54 laureati del 2019 ai 76 laureati del 2022. Tale dato è particolarmente significativo, vista la situazione pandemica che ha caratterizzato il periodo appena concluso e che ha comportato la sostanziale sospensione delle attività accademiche, privando gli studenti del naturale luogo di aggregazione e studio. I numeri relativi al sesso femminile presentano, invece, una situazione quasi opposta, con quantità purtroppo molto limitate. Nel 2019 solo 7 donne erano iscritte a corsi universitari, numero che è aumentato di ben 21 unità nell'anno 2020, per poi diminuire leggermente e attestarsi a 21 unità nel 2022. Di queste donne, nessuna si è laureata nel biennio 2019-2020, mentre il numero di donne laureate è stato 1 nel 2021 e 2 nel 2022. Questi dati si scontrano con la realtà esterna al carcere, in cui il rapporto tra uomini e donne laureati è esattamente l'opposto, con 140

donne laureate ogni 100 uomini. Il motivo per cui il genere femminile sia vittima all'interno delle carceri di una marginalizzazione così evidente è probabilmente dovuta al fatto che sono pochi gli istituti esclusivamente femminili: le donne sono spesso ospitate in apposite sezioni di carceri più grandi maschili. Questo ovviamente ha delle ripercussioni nella gestione di molte delle sezioni femminili, alle quali sono spesso dedicate solo parti residue delle risorse destinate al carcere principale, a cominciare dagli spazi.

Da questa prima analisi, si può dire che lo studente detenuto iscritto a corsi universitari è sicuramente per lo più di sesso maschile e di nazionalità italiana anche se, come si vede dal grafico seguente, gli studenti universitari stranieri sono in costante aumento, essendo passati dai 39 del 2019 ai 79 del 2022.

	2019	2020	2021	2022
<b>Italiani</b>	326	324	502	523
<b>Stranieri</b>	39	40	74	79

Tabella 3 - Totale di studenti italiani e stranieri, periodo 2019-2022. Fonte dei dati: Ministero della Giustizia

Dal punto di vista dei corsi frequentati, invece, è interessante notare che la maggior parte degli iscritti venga registrata per le facoltà inerenti al settore giuridico, umanistico ed economico-statistico, come evidenziato dal grafico sottostante:




Figura 2 - Grafico relativo al numero di iscritti ai corsi universitari, suddivisi per settore disciplinare, per il periodo 2019 – 2022. Fonte dei dati: Ministero della Giustizia

Queste informazioni risultano di particolare interesse soprattutto per tutte quelle amministrazioni penitenziarie e universitarie che intendano integrare la propria offerta, ampliando il numero di corsi universitari aperti alla frequenza dei detenuti. È chiaro che un'analisi della fattibilità risulta fondamentale, anche dal punto di vista dell'istituzione universitaria, che decide di investire tempo e risorse finanziarie in progetti che, nonostante non prevedano impegni gravosi, comportano comunque un certo dispendio. È quindi palese che, se venissero attivati più corsi universitari di architettura, in luogo di corsi ad esempio relativi alle materie letterarie e/o di scienze politiche, tali azioni si presenterebbero totalmente fallimentari, provocando probabilmente anche una riduzione del numero degli iscritti. Per questo motivo la lettura delle statistiche e la conseguente stesura dell'identikit di uno studente detenuto tipo è un passo fondamentale che istituzioni carcerarie ed universitarie non possono esonerarsi dall'effettuare. Allo stesso modo, proprio partendo dall'identikit dello studente detenuto tipo, è possibile costruire tutti quei servizi che si presentano quale conseguenza imprescindibile al diritto allo studio universitario, ovvero tutte quelle facilitazioni che possono favorire l'esperienza di studio e che devono essere apportate da figure specializzate, tra cui gli assistenti sociali.

### *3. La CNUPP e i Poli Universitari*

La CNUUP, acronimo di Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari, è stata istituita presso la CRUI il 9 aprile del 2018, con la finalità di formalizzare il Coordinamento dei responsabili di attività di formazione universitaria negli istituti penitenziari.

Gli obiettivi principali sono la promozione di attività, di riflessioni e di indirizzo delle università presenti sul territorio nazionale, con il fine ultimo di garantire il diritto allo studio per le persone ristrette, in esecuzione penale esterna e/o sottoposte a misure alternative. Per la buona riuscita del progetto è necessario un notevole impegno atto ad assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale pari opportunità universitarie, soprattutto in quelle aree geografiche in cui le istituzioni accademiche sono mancanti o poco organizzate.

La CNUUP è stata istituita nell'ambito della CRUI, la quale si presenta quindi come:

- Mezzo di indirizzo e coordinamento delle indipendenze delle università;
- Centro di privilegio per le sperimentazioni di procedimenti e prototipi da comunicare al sistema universitario;
- Studio per la condivisione e diffusione delle buone pratiche;
- Istituto attuale di studio e ricerca alle dipendenze delle università<sup>6</sup>.

In anni recenti, dal punto di vista istituzionale e progettuale, la CRUI ha posto l'attenzione su una serie di aspetti ed elementi, tra i quali il progresso del trasferimento tecnologico; l'agevolazione e il sostegno dei rapporti interpersonali; la crescita delle relazioni tra le università e l'ambito del lavoro; l'appoggio alla cultura della valutazione della qualità e la ricerca di modelli all'avanguardia.

Alla luce di quanto appena affermato, appare evidente che il ruolo principale della CNUUP e, per estensione, della CRUI, sia quello di istituire percorsi di studio all'interno dei singoli Poli Universitari, garantendo un costante confronto con le altre istituzioni interessate, tra cui le direzioni degli Istituti carcerari, in un'ottica di miglioramento continuo del servizio reso, con la finalità ultima di garantire in modo capillare e omogeneo, il diritto allo studio universitario per gli studenti detenuti.

Nel 1998, grazie all'azione dell'Università di Torino, si formalizzano i cd. Poli Universitari Penitenziari (PUP), i quali rappresentano una concezione di università impegnata non solo a compiere la propria funzione formativa, ma disponibile anche ad interrogarsi e impegnarsi attivamente in azioni diverse, che oltrepassano dalla semplice attività accademica. Basti pensare, ad esempio, ad alcune esperienze attivate negli anni '80. In questi anni, infatti, molti detenuti erano membri di formazioni di lotta che spesso erano studenti universitari, la cui esperienza formativa era stata interrotta nella ricerca di nuovi stimoli. Alcuni membri della Facoltà di Scienze politiche si sono impegnati nello svolgere dei seminari negli istituti penitenziari di Torino cercando, poi, di incanalare dei veri e propri progetti di ricerca in merito alla condizione carceraria. Con il passare del tempo, grazie alla collaborazione tra personale universitario, personale penitenziario e

---

<sup>6</sup> Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari, <https://www.crui.it/cnupp.html>, ultimo accesso: 01/12/2023.

studenti, si ottenne l'importante risultato di assicurare delle lezioni molto simili a quelle che normalmente si tengono nelle aule delle università della società libera.

Attraverso una buona organizzazione fu possibile anche garantire il trasferimento, con il successivo inserimento, di alcuni detenuti provenienti da altre carceri nella sezione del Polo per il loro profondo interesse a questo tipo di percorso. Molti detenuti hanno mostrato particolare interesse verso la possibilità di iniziare e/o continuare gli studi in carcere: da una parte, poiché veniva assicurata una sezione in totale sicurezza con la possibilità di numerosi scambi con l'ambiente esterno e, dall'altra parte, proprio per l'organizzazione e la presenza delle lezioni e dei seminari, ma anche per il fatto che non vi erano spese da sostenere per le tasse e per l'utilizzo del materiale.

Nonostante gli attori principali di questa esperienza siano i detenuti e le università, è importante segnalare che senza l'intervento della Compagnia di San Paolo, l'istituzione del Polo universitario avrebbe potuto non concretizzarsi. Questo ovviamente pone l'attenzione su un problema già dimostrato per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, ovvero l'insufficienza delle risorse dedicate all'istruzione in carcere. A questo proposito, è ancora in corso un lungo dibattito relativamente proprio alle risorse e, in particolare, agli attori che devono mettere a disposizione queste ultime. È attualmente opinione comune, comunque, proprio per la problematica sopra accennata, che non possa essere compito delle uniche università a sopperire ai costi di queste esperienze, ma che gli stessi debbano essere condivisi con altri attori, individuati tra enti pubblici e privati del territorio.

Relativamente ai Poli universitari, tre aspetti sono cruciali, ovvero:

1. Paradossalmente, per alcune categorie di persone particolarmente svantaggiate, il carcere potrebbe rappresentare la possibilità di accedere a opportunità uniche, a cui non avrebbero potuto accedere se fossero rimasti all'esterno. Una di queste è, senza dubbio, l'università e, tenendo conto di ciò, non esiste solo una preoccupazione riguardante la continuità degli studi al termine della detenzione, ma ve ne è anche una, importante, rispetto alle possibilità di accesso a tutti i gradi di formazione antecedenti la detenzione, un pensiero che viene espresso dagli stessi studenti detenuti e dalle loro storie;

2. Nel contesto italiano, su una popolazione complessiva di 57.608 detenuti, non si conosce il titolo di studio di circa la metà, ovvero 28.261 persone, a cui si aggiungono altre 993 persone prive di titoli di studio, 693 analfabeti, 5.567 persone con la sola scuola primaria e 16.964 con il diploma di scuola secondaria di primo grado (dati del 2017). L'università in carcere, quindi, dovrebbe supportare l'intero ciclo di studi dedicandosi alla formazione specifica degli insegnanti e del personale, impiegati nell'insegnamento all'interno degli istituti penali, contribuendo a mantenere un dialogo aperto con le istituzioni che si occupano di formazione e di educazione in carcere;
3. Non è chiaro quale ruolo possa essere affidato allo studente universitario privato della libertà, sia in carcere che all'interno del mondo accademico. Il coinvolgimento dell'università all'interno dell'istituto carcerario, infatti, non può e non deve tradursi nella creazione di una élite di studenti, ovvero un gruppo di detenuti privilegiati, portatori di benefici di vario tipo. Al contrario, l'università dovrebbe incentivare l'aggregazione e l'auto-mutuo aiuto dei propri studenti, condividendo competenze e conoscenze acquisite.

Come accennato in precedenza, i Poli universitari sono un istituto nato con la finalità di tutelare maggiormente il diritto allo studio per la popolazione carceraria, poiché prevedono nella maggior parte dei casi l'istituzione di corsi universitari direttamente all'interno del carcere. Naturalmente, a differenza del corso universitario puro, il Polo prevede inevitabilmente un impegno maggiore delle istituzioni carcerarie ed universitarie, in quanto devono essere previsti appositi spazi, risorse e personale opportunamente formato. Nonostante i maggiori costi affrontati, l'offerta dei Poli sarebbe di gran lunga preferibile ai semplici corsi universitari poiché, essendo di fatto una sorta di succursale dell'Università all'interno del carcere, riesce a garantire una offerta maggiore di corsi di laurea e un'assistenza più adeguata, grazie alla maggiore capacità di adeguarsi al contesto carcerario, derivante dall'esperienza diretta all'interno di questo. I Poli universitari attualmente attivi in Italia sono 42, gli istituti carcerari 192. È evidente, quindi, che benché il tema ha ricevuto e continua a ricevere un'attenzione crescente, la strada è ancora lunga.

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>UOMINI</b>	462	513	500	588
<b>DONNE</b>	14	17	17	20

*Tabella 4 - Numero di detenuti iscritti ai Poli Universitari nel periodo 2019-2022. Fonte dei dati: Ministero della Giustizia*

A questo proposito è interessante effettuare un confronto diretto tra il numero di detenuti iscritti ai corsi universitari e ai Poli universitari, come nella tabella seguente:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>ISCRITTI CORSI UNIVERSITARI UOMINI</b>	358	338	557	581
<b>ISCRITTI CORSI UNIVERSITARI DONNE</b>	7	26	19	21
<b>ISCRITTI PUP UOMINI</b>	462	513	500	588
<b>ISCRITTI PUP DONNE</b>	14	17	17	20

*Tabella 5 - confronto tra numero di iscritti presso corsi Universitari e PUP, nel periodo 2019-2022, suddivisi per genere. Fonte dei dati: Ministero della Giustizia*

Considerato il numero relativamente ridotto di Poli Universitari Penitenziari rispetto al numero di singoli corsi di laurea che vengono attivati ogni anno dalle Università e che sono aperti anche ai detenuti con condizioni agevolate, i numeri sopra presentati sembrerebbero dimostrare che il Polo Universitario Penitenziario riesca ad “attirare” un maggior numero di studenti ogni anno. Una delle motivazioni è sicuramente riscontrabile, come già accennato in precedenza, nella maggiore offerta di corsi di laurea che possono essere attivati all’interno dei PUP. Un altro fattore, da non sottovalutare, è poi la caratteristica importantissima della presenza in loco, che permette quindi un’attenzione ed un sostegno ai propri studenti sicuramente più adeguato.

Per contro, analizzando soltanto i dati relativi al genere femminile, è possibile osservare alcuni aspetti interessanti, quali:

- Benché le donne iscritte all’università risultino essere un numero nettamente inferiore rispetto agli uomini, in realtà la percentuale di iscritti in rapporto al numero totale di detenuti per genere è esattamente la stessa, ovvero l’1%. Dal momento che il numero di donne detenute è circa il 4% del totale, è evidente che



il peso che riveste l'1% di iscrizioni femminile è relativamente maggiore rispetto allo stesso dato riferito ai carcerati maschi;

- L'osservazione citata poc'anzi, evidenzia il problema già ampiamente trattato nelle pagine precedenti, ovvero l'inadeguatezza degli spazi delle carceri dedicato appositamente alla garanzia del diritto allo studio delle donne. Tale conclusione potrebbe essere aiutata anche dall'osservazione del numero delle donne iscritte ai corsi universitari che, ad eccezione del solo 2019, risulta sempre maggiore rispetto a quello delle donne iscritte ai PUP. Il motivo, probabilmente, è legato alla diversa modalità di erogazione: il corso universitario è, di fatto, un corso già attivato dall'Università nell'ambito della propria offerta formativa, che viene aperto anche alla partecipazione dei detenuti con condizioni agevolate. I corsi universitari "liberi" presentano, però, tutti quei limiti che sono superati dai PUP, a cominciare da un aspetto tanto semplice quanto importante come quello relativo alla frequenza, che è sottoposta alla disciplina dei permessi all'interno degli istituti penitenziari.

Quanto appena affermato sembra evidenziare la presenza di una contraddizione, poiché da un lato, infatti, con la nascita e la diffusione dei Poli Universitari Penitenziari il diritto allo studio è effettivamente maggiormente tutelato e, dall'altro e per contro, invece, sembra che le garanzie riguardino quasi esclusivamente il genere maschile, nonostante le statistiche mettano in mostra come, effettivamente, il genere più interessato allo studio sia proprio quello femminile. Questa situazione purtroppo non è di facile soluzione, poiché è strutturale, cioè legata alla struttura stessa delle carceri, alla loro organizzazione e agli spazi disponibili e non dipende da carenze normative di alcun tipo.

Quella appena presentata non è l'unica situazione problematica su cui è necessario riflettere. Il confronto tra i responsabili delle Università riunite nella CNUPP ha posto in evidenza alcuni aspetti relativi alla relazione università-carcere, sui quali è necessaria un'attenzione costante. Tra questi, il principale, è l'affermazione che diffondendo cultura e conoscenza in un ambiente come quello carcerario, le università compiano un proprio dovere inderogabile, cioè, garantire a tutti quelli che lo desiderano e che ne hanno i requisiti la possibilità di poter esercitare il diritto allo studio.

L'impegno nello studio e il successivo successo in un percorso accademico poi, possono avere anche una conseguenza trattamentale, ponendo le basi per la creazione di presupposti di crescita culturale della persona, di rielaborazione delle difficoltà e dei problemi che lo hanno costretto al carcere, senza dimenticare le numerose e diverse opportunità che possono presentarsi al detenuto, una volta che lo stesso è tornato in libertà.

Molti sono stati i tentativi con cui le Università hanno cercato di perseguire anche ulteriori obiettivi in relazione alla didattica e alla ricerca e, in particolare:

1. La creazione di occasioni di formazione per gli studenti "liberi" che affrontano, nei differenti percorsi di studio, le tematiche del carcere e della pena sotto il profilo sociologico, psicologico, giuridico, storico, ecc., attraverso l'attuazione di forme di didattica alternativa comportanti la conoscenza diretta e il contatto/confronto con l'istituzione penitenziaria;
2. Lo sviluppo di una specifica attenzione per il contesto carcerario e le sue problematiche prevalenti, devianza e delinquenza, che diventano oggetto di studi e ricerche scientifiche, sotto diverse prospettive disciplinari, esercitando così il proprio ruolo di riflessione critica sulla penalità e sulle istituzioni che la gestiscono.

Inoltre, alle università, è affidata una missione, svolta come forma di public engagement, per cui le stesse Istituzioni universitarie debbono garantire:

- La disponibilità del personale universitario a contribuire, attraverso iniziative anche differenti dai corsi (ad esempio, incontri, conferenze, dibattiti, ecc.) alla crescita culturale dei detenuti, anche non iscritti all'università, favorendo al contempo la comprensione di aspetti diversi della società, delle scienze, della cultura, consentendo loro di mantenere aperta una finestra sul mondo;
- L'offerta di opportunità di formazione o di aggiornamento per i lavoratori impiegati in carcere, anche mediante enti del Terzo Settore.

Dal punto di vista del significato della frequenza di un corso di studi universitario in carcere, questo può rappresentare, per una parte dei detenuti, l'esercizio di un diritto, anche precedente alla fase della reclusione o che, come spesso accade, progredisce in carcere nel dialogo con avvocati, personale educativo, volontari e altri detenuti. Sicuramente, e forse proprio su questo aspetto possono essere concentrate maggiori attenzioni anche in termini di prospettiva futura, non può essere ignorato il ruolo che l'accesso all'istruzione riveste, anche nell'immaginario collettivo, come condizione per "farsi meglio la galera". Questo significa quindi vivere la detenzione in condizioni meno difficili, anche proprio in un'ottica di fine ultimo della stessa che, come già precedentemente ricordato, non è punitivo ma rieducativo. A dimostrazione dell'importanza di tale concetto è il fatto, dimostrabile attraverso una semplice osservazione, che, laddove sia prevista la costituzione di sezioni in cui è favorito lo studio universitario, la vita quotidiana e la qualità delle relazioni tra i detenuti e tra questi e lo staff, sono in genere di gran lunga migliori di quelle che si determinano in altre carceri in cui non si verifica la presenza di istituzioni universitarie attive<sup>7</sup>.

Alla luce di quanto appena affermato, potrebbe sembrare che il diritto allo studio soprattutto universitario sia di facile accesso per tutti i carcerati. Sfortunatamente, però, la realtà dei fatti è diversa, specialmente per la difficile e problematica applicazione delle disposizioni in materia. Per capirne i motivi, bisogna considerare diversi fattori in gioco, in primis i problemi legati al sovraffollamento delle carceri (nel 2020 la media italiana di sovraffollamento era del 107%, con istituti che superavano il 150%). In contesti simili è difficile immaginare che si riesca a garantire la presenza di spazi appositi per lo studio, specie nelle strutture più obsolete. Inoltre, l'accesso alla carriera universitaria dipende soprattutto dai rapporti convenzionali che i singoli istituti intrattengono con le istituzioni universitarie, da cui scaturiscono poi i PUP.

Tantissime sono le situazioni problematiche che vengono poste sia al sistema universitario sia ai differenti e singoli atenei con riguardo alla garanzia del diritto allo studio dei detenuti da parte di chi gestisce tale offerta. In primis, vi è la necessità di rendere partecipi più atenei possibili ai Poli universitari, per fare in modo di coinvolgere in essi anche chi ancora non ne è parte. Da questo ultimo punto di vista, l'obiettivo a cui

---

<sup>7</sup> F. Prina, *Il diritto dei detenuti agli studi universitari: l'esperienza dei Poli universitari penitenziari in Italia*, in "Associazione Antigone", 2019, p. 8-9.

tendere è far sì che nelle Regioni dove ancora non ve ne sia uno di prevederne la creazione, per arrivare, infine, a garantire un Polo per ogni Regione.

In secondo luogo, importante è definire per ogni università alcune condizioni relative al funzionamento di ciascun Polo, tra cui le seguenti:

- In ciascuna università necessità della presenza del delegato del rettore per il diritto allo studio delle persone che si trovano in condizione di privazione della libertà;
- In ciascuna università necessità della presenza di un referente amministrativo che assista il delegato nel rapportarsi con i differenti uffici dell'amministrazione di ciascun ateneo;
- Dar vita ad un gruppo di responsabili per la didattica;
- Riconoscere formalmente l'impegno dei docenti e del personale amministrativo, andando così a valicare il volontariato e la benevolenza individuale;
- Assegnazione su fondi di ateneo o impegno per rinvenimento dall'esterno delle risorse utili a far funzionare i Poli (come, ad esempio, libri, materiale didattico, computer etc.);
- Ausilio al diritto allo studio in egual modo in tutte le università;
- Sostegno degli oneri relativi per il sostegno al completamento dei percorsi nei casi di misure alternative in esecuzione penale esterna o al termine del periodo di detenzione;
- Facilitazioni per il passaggio tra università nei casi di trasferimenti tra le differenti carceri.

Oltre a tutti questi punti fondamentali, di vitale importanza è la definizione di convenzioni tra le università e gli istituti penitenziari attraverso la partecipazione dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria (Prap) e degli Uffici esecuzione penale esterna (Uepe)<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Uffici esecuzione penale esterna, si impegnano al "trattamento socio-educativo" dei soggetti che sono assoggettati a misure restrittive della propria libertà, con il compito di facilitare il reinserimento sociale delle persone a cui è stata dichiarata una condanna definitiva.

La Cnupp, inoltre, manifesta la necessità di richiedere ad ogni Amministrazione carceraria quanto segue:

- Spazi più idonei per favorire al meglio le attività di studio e i rapporti con i docenti, come già visto precedentemente con l'art. 44 del DPR n. 230/2000;
- Accessibilità negli spazi dedicati allo studio come le biblioteche o altri strumenti didattici;
- Partecipazione di docenti, tutor e altro personale (educatori, servizio civile) al fine del funzionamento della didattica;
- Comunicazioni immediate da parte dei responsabili universitari ai detenuti;
- Collegamento ad Internet per l'accesso ai siti universitari, al fine di avere una conoscenza sui corsi di studio e sui vari programmi degli insegnamenti, opportunità di gestire la propria carriera universitaria come studente, accedere a risorse informatiche utili allo studio e alla tesi etc.

#### *4. Il PUP dell'Università di Genova*

Sul territorio nazionale sono presenti 42 PUP, ovvero tendenzialmente almeno uno in ciascuna delle principali città italiane.

Anche nella città di Genova è stato istituito nell'aprile del 2016 un Polo Penitenziario, dotato di un proprio logo, ideato nel 2022.



*Figura 3 Logo PUP dell'Università degli Studi di Genova generato dagli operatori volontari di Servizio Civile Universale con l'aiuto del personale dell'Ufficio Grafica di Ateneo<sup>9</sup>*

Il PUP sorge in seguito alla Convenzione stipulata il 4 aprile 2016 tra Università degli Studi di Genova e Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria del

---

<sup>9</sup> PUP dell'Università di Genova, <https://pup.unige.it/>, ultimo accesso: 17/01/2024.

Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta e, successivamente modificata, il 13 settembre 2021.

Con riferimento alla didattica, le attività sono organizzate da un Delegato del Rettore e da un comitato PUP, di cui fanno parte 5 docenti, la cui attuale composizione è stata decisa con D.R. 28 ottobre 2022, con mandato fino al 12 settembre 2026, alla data di scadenza dell'attuale Convenzione. Dal punto di vista amministrativo, invece, il PUP è in capo al settore "Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione – Servizio per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze".

I compiti del Comitato sono i seguenti:

- Pianificazione e organizzazione delle iniziative formative, culturali e di orientamento e assistenza alla persona negli Istituti penitenziari che aderiscono alla Convenzione;
- Analisi dei progetti, delle attività e dei servizi messi in atto;
- Ideazione di nuovi progetti;
- Diffusione di nozioni in tema di sistema penitenziario, anche attraverso dei mezzi quali lo studio, la ricerca e le iniziative culturali.

Le attività facenti parte del PUP genovese hanno come obiettivo finale il reinserimento dal punto di vista sociale del detenuto, così come previsto dalla nostra Costituzione Italiana e anche dall'articolo 19 della Legge 354/1975, relativa alla formazione negli istituti penitenziari, attraverso la promozione di convenzioni e protocolli di intesa con le istituzioni universitarie, intesi anche come strumenti per la crescita e il progresso dell'individuo.

Altro obiettivo del PUP, di portata più generica ma non meno importante, è la diffusione della cultura accademica negli istituti di pena, al fine di permettere una conoscenza sempre più approfondita del sistema penitenziario da parte del mondo accademico e, per estensione, della cittadinanza, anche attraverso l'organizzazione di iniziative culturali rivolte specificamente all'inclusione sociale della popolazione detenuta.

Con riferimento ai tributi dovuti dagli studenti, è importante sottolineare che l'unica tassa richiesta è quella relativa al diritto allo studio, da versare alla Regione Liguria,

poiché è riconosciuta agli studenti detenuti iscritti al PUP un'esenzione totale delle tasse universitarie. A questo proposito, il numero degli iscritti al PUP ha visto un incremento del 40% nel 2023, grazie ai 34 iscritti contro i 14 dell'anno accademico 2019/2020. Gli iscritti sono suddivisi in sette dipartimenti: Giurisprudenza, Scienze Politiche e Internazionali, Scienze della Formazione, Economia, Ingegneria, Lettere e Filosofia e Lingue e Culture Moderne, come riportato nella tabella di seguito:

DIPARTIMENTO	NUMERO STUDENTI
GIURISPRUDENZA	9
SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI	7
SCIENZE DELLA FORMAZIONE	6
ECONOMIA	1
INGEGNERIA	4
LETTERE E FILOSOFIA	6
LINGUE E CULTURE MODERNE	1
<b>TOTALE</b>	<b>34</b>

Tabella 6 - Numero di iscritti al PUP nell'a. A. 2022/2023, suddivisi per Dipartimento




Figura 4 - percentuale degli studenti iscritti al PUP nell'a. A. 2022/2023 per Dipartimento

Il dato relativo al corso di laurea seguito dai singoli studenti è presentato nella tabella che segue:

LAUREE	NUMERO STUDENTI
giurisprudenza - Laurea Magistrale in Giurisprudenza	2
giurisprudenza - laurea triennale in Servizi legali all'impresa e alla pubblica amministrazione.	7
scienze politiche e internazionali - laurea triennale in Scienze dell'amministrazione e della politica	4
scienze politiche e internazionali - laurea triennale in Scienze internazionale e diplomatiche.	3
scienze della formazione - laurea triennale in Media comunicazione e società	6
economia - laurea triennale in Economia aziendale.	1
ingegneria - laurea triennale in Ingegneria civile e ambientale	1
ingegneria - laurea triennale in Ingegneria elettronica e tecnologica dell'informazione	2
ingegneria - laurea triennale in Ingegneria informatica	1
lettere e filosofia - laurea triennale in Conservazione dei beni culturali	1
lettere e filosofia - laurea triennale in Filosofia	1
lettere e filosofia - laurea triennale in Storia	4
lingue e culture moderne - laurea triennale in Lingue e culture moderne	1
<b>TOTALE</b>	<b>34</b>

Tabella 7 - Numero di iscritti al PUP nell'a. A. 2022/2023, suddivisi per Corso di Laurea




Figura 5 - Numero degli studenti iscritti al PUP nell'a. A. 2022/2023 per Corso di Laurea



Da dicembre 2023 il PUP di Genova è in fase di costruzione. Nel momento in cui questa tesi viene scritta (gennaio 2024), è appena stato ricevuto da Roma il nulla osta per la creazione del Polo fisico a Genova Marassi nei locali della Sezione che ospitava l'Alta sicurezza, conseguentemente al quale è avvenuto il trasferimento dei detenuti. Il risultato è tutt'altro che chiaro, poiché occorre osservare come procederà, soprattutto a causa della difficile questione del sovraffollamento carcerario, per cui sarà da valutare la situazione del Polo nell'anno a venire.

### *5. Gli spazi per lo studio universitario*

Come si è visto nei paragrafi precedenti, l'istituzione di numerosi Poli Universitari Penitenziari ha, di fatto, permesso una tutela maggiore del diritto allo studio universitario per tutti i detenuti che desiderano iniziare o proseguire la propria attività accademica. A questo proposito diviene centrale, però, il tema dello spazio che all'interno del carcere viene specificamente dedicato allo studio. Da questo punto di vista si possono individuare quattro tipologie di spazio ricavato all'interno degli Istituti Penitenziari, classificati in base alla specificità degli stessi, ovvero:

- a) Creazione di apposite “sezioni” di Polo Universitario – in queste sezioni, dotate di camere detentive, sono ospitati i detenuti iscritti ai corsi universitari presso il PUP. In questi spazi, vissuti solo da studenti, i detenuti vivono, studiano e interagiscono tra di loro. Questa tipologia è tipica di istituzioni carcerarie dotate di ampi spazi interni, per cui risulta più facile dedicare porzioni di esso a specifiche categorie di detenuti. L'esempio tipico è il PUP di Torino, ospitato dalla Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, il cui Padiglione E è dedicato, tra gli altri, anche ai detenuti studenti. Il carcere è dotato, inoltre, di 6 biblioteche e 25 aule studio, oltre a numerosi altri servizi come locali di culto, teatri, aule colloqui, palestre e laboratori<sup>10</sup>;
- b) Creazione di “aule polo” nell'area comune trattamentale dedicate allo studio universitario – non tutti gli istituti penitenziari sono così grandi da potersi

---

<sup>10</sup> <https://www.carceretorino.it/la-struttura/gli-spazi-trattamentali/>, ultimo accesso: 01/12/2023.

permettere l'istituzione addirittura di una "sezione – polo" e, perciò, in molte carceri di medie dimensioni, il diritto allo studio è esercitato nelle cosiddette "aule polo", ovvero stanze dedicate appunto specificamente allo studio universitario, ma non essendoci appunto la sezione Polo, si trova nell'area comune trattamentale. Questo significa che, se è pur vero che gli studenti universitari studiano tra universitari, lo spazio nel quale sono inseriti è invece dedicato a tutti gli studenti a partire dalle medie, alle superiori, ai laboratori, senza distinzione del percorso di studi;

- c) Creazione di un'aula condivisa nell'area comune trattamentale – negli Istituti Penitenziari che non sono dotati di grandi spazi, è necessario procedere con l'individuazione di aule comuni e che sono quindi condivise dalla totalità degli studenti presenti e dalle differenti attività, a prescindere dalla tipologia e dal grado degli studi perseguiti. Per questo, è importante porre attenzione agli orari e trovare degli accordi;
- d) Mancanza di aule studio apposite – tale situazione, di gran lunga la più svantaggiata e, purtroppo, la più frequente, è tipica di tutti quegli istituti penitenziari che, per mancanza di spazi e/o di risorse, non sono in grado di garantire appositi spazi specificamente dedicati allo studio. In questi casi il diritto all'istruzione viene fruito nelle sale per i colloqui, ovvero spazi relativamente piccoli e pensati per attività brevi, relazionali e non di studio. La conseguenza principale è quindi la mancanza spesso di tutti quei supporti che sono fondamentali nello studio, come ad esempio un numero adeguato di computer, senza contare il fatto che, essendo state previste per altri scopi, tali aule potrebbero essere occupate e perciò rappresentare un luogo non idoneo ad attività che richiedono silenzio e concentrazione.

## 6. *Le sfide dell'istruzione in carcere: alcune osservazioni*

Da quanto sopra esposto appare evidente che, sebbene sulla carta il nostro Paese parrebbe offrire un regolamento penitenziario invidiabile, purtroppo nei fatti è riuscito ad influire solo marginalmente, negli ultimi dieci anni, sulle reali condizioni di detenzione.

Nella realtà, come descritto precedentemente, i detenuti si trovano costretti a cavarsela tra le numerose difficoltà per trovare degli spazi adatti a favorire la propria necessaria concentrazione, così come dei tempi per la lettura quando gli altri detenuti sono impegnati a lavorare o si trovano all'aperto per la c.d. ora d'aria. Alcuni detenuti raccontano, ad esempio, che molte volte si trovano costretti a rinchiudersi in bagno della propria cella per potersi liberare dalle lunghe conversazioni che si tengono con i propri compagni di stanza o per evadere dalla televisione che risulta essere sempre accesa<sup>11</sup>.

Quanto detto evidenzia che qualsiasi previsione, benché possa sembrare all'avanguardia, richiede anche tutta una serie di azioni pratiche che devono inevitabilmente riguardare il basso, ovvero oltre che i detenuti, il cui compito principale è ovviamente partecipare attivamente e con buona condotta alle attività proposte, anche la stessa istituzione carceraria. Questa, infatti, è chiamata al difficile compito di individuare spazi idonei, garantendo tutta l'assistenza necessaria per qualsiasi studente in situazione di detenzione. All'interno degli istituti penitenziari, invece, non c'è nulla di garantito: tutto ciò che è stato concesso in precedenza potrebbe, di fatto, essere vietato o ritirato in qualsiasi momento, come ad esempio l'utilizzo del pc, il prestito di libri, la disponibilità di spazi, ecc.

Un altro elemento, dal punto di vista gestionale, che non ha esiti positivi è la sovrapposizione temporale tra le attività da dedicare allo studio e le altre attività trattamentali e ricreative. In questo modo può capitare che, se non previste adeguatamente e, soprattutto strutturate, le attività di studio entrino in conflitto con le attività relative ad altre formazioni, specialmente nel caso di tutte quelle attività inerenti al mondo del lavoro. All'interno di questo contesto così problematico, un ruolo sempre più importante è svolto dalla biblioteca all'interno dell'Istituto penitenziario, che si è vista estendere le funzioni e i campi di intervento, soprattutto per quel che riguarda le azioni di contrasto agli

---

<sup>11</sup> V. Friso e L. Decembrotto, *Università e Carcere - il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*, Italia, 2018, p. 125.

analfabetismi di ritorno, alle cause di emarginazione connesse al fenomeno migratorio e, in generale, agli interventi di contrasto verso le nuove forme di marginalità sociale ed economica. Tutti gli istituti ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinamento penitenziario 354/1975<sup>12</sup>, infatti, devono possedere una biblioteca costituita da libri periodici selezionati in base a dei criteri che permettano un'"equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società" (art. 21 comma 2° reg. es.) da una Commissione, presieduta dal Magistrato di sorveglianza, e composta da personale penitenziario e da una rappresentanza di detenuti.

Il Manifesto dell'Unesco sulle biblioteche pubbliche aggiornato nel novembre 1996, sostiene che le stesse opportunità offerte dalle biblioteche pubbliche ai cittadini liberi devono essere garantite anche ai soggetti detenuti, basandosi sull'uguaglianza di accesso per tutti. Viene da sé che, come previsto, la biblioteca penitenziaria deve avere le medesime caratteristiche di quelle possedute nella società libera, essa deve divenire allora "il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione" come enuncia sempre il Manifesto dell'Unesco.

La biblioteca in carcere, però, oltre ad avere come finalità ultima la realizzazione del compito di raccolta e conservazione dei libri che possono essere richiesti dai detenuti in un qualsiasi momento, diviene anche punto di offerta di un servizio all'interno della progettualità trattamentale, presentandosi come uno spazio-simbolo della promozione culturale del detenuto durante il periodo di detenzione.

La biblioteca in carcere diviene, quindi, uno spazio di riflessione, in cui poter imparare e confrontarsi con gli altri, ovvero un luogo protetto in cui il detenuto prepara sé stesso, e con sé stesso gli altri, alla partecipazione alla società esterna, una volta tornato libero. Dunque, questa rappresenta il significato di "spazio dedicato a" e potrebbe divenire, come già avviene in alcune carceri, il centro attorno a cui si muove la vita del detenuto studente. Il successo di queste iniziative, come già rimarcato in precedenza, ha però due grandi difficoltà da superare: la carenza di risorse e l'assenza di un'organizzazione diffusa e omogenea. Solo nel momento in cui entrambi gli aspetti, l'uno conseguenza dell'altro,

---

<sup>12</sup> Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune. 2). Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16. 3) Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.

saranno affrontati compiutamente e con intenzioni risolutive, si potrà finalmente parlare di un vero diritto universale all'istruzione.

## Capitolo TERZO

### IL DIRITTO AL LAVORO IN CARCERE

Nel precedente capitolo è stato approfondito il tema del diritto allo studio, con particolare riferimento agli studi universitari. Di altrettanta fondamentale importanza è il diritto al lavoro. Questo è, in realtà, un elemento tipicamente associabile al carcere, dal momento che diviene, da un lato, mezzo attraverso cui effettuare una risocializzazione del detenuto e, dall'altro, obiettivo finale a cui tendere, una volta terminato il periodo di detenzione. Il motivo per cui al lavoro è riconosciuto un ruolo tanto importante è da ricercarsi nell'articolo 1 dei Principi Fondamentali della nostra Costituzione, secondo cui *“l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”*; attraverso l'attività lavorativa l'individuo può, infatti, vivere, sviluppando pienamente la propria persona e la propria dignità. Tale principio non è posto per caso nel primo articolo, ma è lì collocato proprio per sottolineare che il lavoro dovrebbe essere un diritto riconosciuto a tutti/e.

In generale, quindi, il lavoro è il mezzo attraverso cui l'individuo può vivere con dignità, soddisfacendo i propri bisogni, le proprie aspettative ed ambizioni. Avere un lavoro e, soprattutto, iniziare a lavorare anche all'interno delle mura carcerarie, permette dunque ai detenuti di avere una prospettiva di vita futura sicuramente più dignitosa e iniziare a pensare e, ad intravedere, un futuro al di fuori del carcere, aiutando ad incrementare fiducia in sé stessi e nella società.

Poiché la dignità della persona è il cardine dei principi fondamentali della Costituzione, il carcere rappresenta, per le caratteristiche intrinseche dello stesso, il luogo in cui gli sforzi per garantire ai detenuti un trattamento dignitoso devono essere portati avanti con serietà da tutti gli attori coinvolti.

Anche il lavoro ha subito, con il passare del tempo, alcune modifiche relativamente all'interpretazione data allo stesso, passando quindi da una necessità riferita esclusivamente alla sfera economica con il fine di sopravvivenza, ad un elemento con più sfaccettature, a cui spetta tra gli altri il compito di rafforzare la percezione che il soggetto ha di sé, attraverso la socializzazione, l'autonomia dal proprio ambiente familiare e la partecipazione sociale.

Relativamente al lavoro in carcere, con le espressioni “lavoro dei detenuti, “lavoro carcerario” e “lavoro penitenziario”, si intendono tutte quelle attività che hanno come scopo ultimo il coinvolgimento dei carcerati nello svolgimento di compiti volti alla produzione di beni e servizi con il fine rieducativo, incluse quelle svolte in regime di semilibertà, ovvero i cd. lavori socialmente utili. In questa definizione non rientrano, però, tutti quei soggetti in stato di custodia cautelare in attesa di un giudizio, i cd. imputati, poiché fino alla condanna definitiva il trattamento rieducativo non può essere determinato.

### *1. Il lavoro nell'ordinamento penitenziario<sup>1</sup>*

Il lavoro penitenziario, storicamente, nasce con una funzione strettamente punitiva: basti pensare, a titolo esemplificativo, ai c.d. lavori forzati. Infatti, il lavoro nell'Ordinamento italiano, a partire dal primo regolamento penitenziario del Regno d'Italia (1862), passando poi per il Codice penale Zanardelli del 1889, fino ad arrivare al regolamento penitenziario del 1931, veniva affermato che le pene restrittive della libertà dovessero essere scontate con l'obbligo del lavoro. In un contesto del genere, quindi, la visione del lavoro solo come obbligo era l'unica esistente, il cui rifiuto non veniva tollerato con la conseguente previsione di un impianto sanzionatorio per tali casistiche.

Originariamente, per i lavoratori detenuti non era prevista una vera e propria retribuzione, ma solo una “mercede”, detta anche gratificazione. A mancare erano tutte quelle tutele, anche assicurative, che venivano gradualmente riconosciute nella società libera.

Nel 1929 l'International Penal and Penitentiary Commission (IPPC)<sup>2</sup> riconobbe per la prima volta alcune tutele per tutti coloro che svolgevano attività lavorative in carcere. Si trattò di una prima versione, rivista poi successivamente nel 1933, di quelle che oggi sono riconosciute come le *Minimum standard rules for treatment of prisoners*. Fu un piccolo esperimento, ma che fu ripreso in Italia anche dal regolamento penitenziario del 1931 in

---

<sup>1</sup> G., Vanacore, Il lavoro penitenziario e i diritti del detenuto lavoratore, <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/diritti detenuto lavoratore.pdf>

<sup>2</sup> Organizzazione internazionale nata nel 1872 che, in seguito alla creazione della Società delle Nazioni, ne divenne parte integrante, con il compito di definire i contesti normativi internazionali relativamente alla legislazione penitenziaria.

cui, nonostante il lavoro continuasse ad essere definito come un elemento della pena, mantenendo sempre il suo carattere afflittivo e punitivo, vennero introdotte alcune piccole novità per i lavoratori detenuti, tra cui il riconoscimento di una forma di retribuzione. Il principale risultato raggiunto è sicuramente la previsione contenuta nell'articolo 123 relativa alle assicurazioni ai detenuti lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, la vecchiaia, la tubercolosi e l'invalidità. Questa è un'importante novità raggiunta che preannuncia ciò che poi verrà ripreso dalla legge penitenziaria attualmente in vigore. Nonostante i progressi, il regolamento del 1931 non andò ad uguagliare il lavoro carcerario con il lavoro libero, non prevedendo difatti un diritto sulla previdenza sociale, ma si limitava ad un semplice elenco di tutele. Queste notevoli novità, però, furono nel giro di poco tempo eliminate quando l'Italia è entrata in guerra nel 1940, in cui c'è stata una circolare dell'INPS che stabiliva che i detenuti lavoratori fossero esclusi dalle assicurazioni per tubercolosi, disoccupazione, tutele per natalità.

L'Italia è stata uno dei primi Paesi in Europa ad aver introdotto la remunerazione per il lavoro penitenziario e anche il riconoscimento di alcune assicurazioni sociali, ma, nonostante ciò, per un pieno inserimento nel sistema di sicurezza sociale nazionale si è dovuti pazientare quasi trent'anni. Di fatti, per molto tempo, il lavoro in carcere veniva disciplinato da un sistema in cui l'inclusione sociale non era garantita. Lavorare per i detenuti doveva essere solo che un privilegio/o una concessione paternalistica che li manteneva attivi e impegnati portando ordine negli istituti penitenziari, ma non un mero diritto. È solo recentemente, infatti, che il lavoro ha iniziato ad essere definito come diritto, non venendo più concepito solo come obbligo, grazie poi all'Ordinamento penitenziario del 1975, con l'affermazione di alcuni articoli che vedremo in seguito. Prima di passare, però, a tale riforma, è importante andare ad evidenziare ciò che la nostra Costituzione ha messo in atto. La Costituzione italiana, come già detto precedentemente, si avvia su una scelta molto importante ed inedita: fondare sul lavoro la Repubblica democratica, poiché strumento che garantisce uguale dignità sociale, come enunciato all'art. 3<sup>3</sup>. È con questa prospettiva che, nel primo comma dell'articolo 4<sup>4</sup>, essa riconosce

---

<sup>3</sup> Art. 3. c. 1 Cost. *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”*

<sup>4</sup> Art. 4 c. 1 Cost. *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.”*



a tutti i cittadini il diritto di lavorare e mette le basi affinché questo diritto sia reso effettivo, in quanto è solo attraverso lo svolgimento dell'attività lavorativa che permette a tutti i cittadini di partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

A mettere in crisi l'impostazione, secondo cui appunto il lavoro era visto come un solo obbligo, ci pensò proprio la Costituzione che, nel 1948 sancì all'art. 27 c. 3 Cost, il principio per cui: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. La pena ha una funzione principale: deve essere comminata nei confronti di chi ha commesso reato, ma non deve essere contraria al senso di umanità». Il principio di base di questa concezione è che la pena possa e debba essere rieducativa e debba includere una serie di attività e misure di natura trattamentale, finalizzate al reinserimento sociale del detenuto.

Oltre ad essere un diritto, il lavoro è anche un dovere del cittadino poiché deve «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società<sup>5</sup>». Da questo passaggio è possibile percepire pienamente il senso del principio lavorista nella Costituzione italiana, per cui il lavoro è, innanzitutto, un diritto, che diventa un dovere nel momento in cui permette al cittadino di partecipare alla vita della propria comunità. Questo clima diviene, quindi, la base fertile in cui il lavoro penitenziario perde la connotazione che tipicamente gli era riconosciuta, meramente afflittiva, divenendo, grazie poi alla riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, una componente fondamentale del trattamento dei condannati e degli internati<sup>6</sup>. Il lavoro nel carcere assume alcune caratteristiche peculiari, che sono così riassumibili: a) assenza di carattere afflittivo; b) remunerazione; c) totale rispondenza, nelle modalità e nelle forme di esecuzione, al lavoro libero. Proprio dall'esposizione di tali caratteristiche diviene evidente come i principi cardine del carcere contemporaneo, ovvero quelli di libertà-dignità, di umanizzazione delle pene e di rieducazione del condannato, siano divenuti totalmente inammissibili con, ad esempio, le idee dei lavori forzati dell'epoca monarchica. Il carcere, infatti, non è più un luogo isolato dalla società libera, ma è un luogo dell'ordinamento costituzionale, dove al detenuto, pur

---

<sup>5</sup> Art. 4 c. 2 Cost. «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.»

<sup>6</sup> D. Chinni, *Il diritto al lavoro nell'esecuzione penale*. Principi costituzionali e sviluppi legislativi, <https://archiviopcd.dirittopenaleuomo.org/upload/5632-chinni2019a.pdf>

se privato della sua maggior parte di libertà, sono riconosciuti tutti i diritti costituzionali individuali e collettivi.

Nel 1975, il Parlamento promulgò una disciplina in totale sintonia con la Costituzione italiana, la cd. L. 26 luglio 1975, n. 354 *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”* e il relativo regolamento attuativo, cioè il D.P.R. n. 431/1976, sostituito successivamente dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Attualmente, il lavoro penitenziario trova la propria regolamentazione negli artt. 15, 20 e 25bis della L. 354/75, nonché negli artt. 47 e 53 del D.P.R. 230/2000. È proprio nell'articolo 15 c. 1 della medesima legge che viene sancito che: «Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti col mondo esterno ed i rapporti con la famiglia». In base a questo articolo, dunque, l'amministrazione carceraria ha il dovere di garantire ai detenuti le attività lavorative sia all'interno sia all'esterno degli istituti penitenziari e, inoltre, garantire che il lavoro non sia afflittivo così che ne derivi di conseguenza anche la remunerazione.

La riforma del 1975, dunque, segna una grande svolta, in relazione ai principi ispiratori della legislazione penitenziaria, poiché va a sostituire, come già ribadito, il regolamento carcerario del 1931. È proprio nel nuovo ordinamento penitenziario che vi è un articolo di fondamentale importanza, l'articolo 20<sup>7</sup>, che permette di porre le basi al fine di sviluppare la nuova concezione del lavoro penitenziario, quale strumento finalizzato alla rieducazione e alla risocializzazione. Infatti, tale articolo del nuovo ordinamento penitenziario, afferma che il lavoro è remunerato e, con riferimento a organizzazioni e metodi, deve riflettere quelli del lavoro nella società libera, con lo scopo di permettere l'acquisizione di una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni

---

<sup>7</sup> Art. 20 L. 26 luglio 1975, n. 354 *“Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”*(comma 2); *“L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di fare acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”* (comma 3); *“Nell'assegnazione al lavoro deve tenersi conto, oltre che dei carichi familiari, dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento e delle abilità lavorative possedute”* (comma 5); *“Possono essere svolte, per conto proprio, attività artigianali, intellettuali o artistiche”* (comma 11); *“La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale”* (comma 13).”

lavorative, al fine di agevolare il reinserimento sociale. L'assegnazione al lavoro, infine, non può essere casuale, ma deve tenere conto, oltre che dei carichi familiari, di altri fattori come l'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e delle competenze di ciascun individuo. Inoltre, ed è evidente in questo senso la volontà di normalizzazione del lavoro penitenziario, lo stesso articolo 20 ai commi 11 e 13, prevede che possano essere svolte, per conto proprio, attività artigianali, intellettuali o artistiche, mentre devono essere garantiti il riposo festivo e le ferie, nonché la tutela assicurativa e previdenziale.

Da quanto sopra esposto emergono chiaramente due importanti conclusioni. Una, evidente perché appartenente al piano della pratica, è la messa in atto di tutta una serie di facilitazioni che, soprattutto negli ultimi anni e grazie alle spinte modificatrici degli strumenti legislativi dedicati, permettono alla quasi totalità dei detenuti di svolgere una attività lavorativa. La seconda, appartenente per lo più al piano morale e strettamente collegata al primo aspetto, è rappresentata dal profondo rispetto della dignità umana, dimostrato dalla volontà del legislatore di favorire il reinserimento del detenuto all'interno della società attraverso l'attività lavorativa. L'importanza rivestita dal lavoro è, infatti, duplice: da una parte il detenuto, pur restando isolato dalla società, vi partecipa attivamente attraverso un'azione che, in qualche modo, produce un prodotto che sarà poi riutilizzato dalla società stessa. In questo modo, soprattutto in presenza di una valida comunicazione in-out relativa proprio all'attività lavorativa svolta dal detenuto, viene costruita de facto la sua riabilitazione, creando le condizioni favorevoli all'accoglienza nella società a cui lo stesso sarà destinato. Dall'altro lato, l'attività svolta dal detenuto rappresenta per lo stesso l'occasione, fondamentale e assolutamente non trascurabile, di reinventare e ridefinire il proprio ruolo all'interno della società, ruolo che dovrà sovvertire completamente la precedente condotta criminosa.

A cambiare profondamente, però, non è solo il lavoro penitenziario che desiste dall'essere misura afflittiva, ma anche i soggetti che lavorano, i quali non devono essere pensati tanto come soggetti ristretti nella libertà personale che si dedicano ad un'attività lavorativa, quanto come dei lavoratori detenuti la cui libertà è sottoposta a dei vincoli.

Dal punto di vista meramente giuridico, come già precedentemente citato, il lavoro è divenuto elemento centrale del trattamento penitenziario, attraverso la determinazione del principio per cui al detenuto sia garantito il lavoro a scopi rieducativi.

La riforma del 1975, pur meritevole di attenzione per il successo di aver segnato un importante storico passaggio dal concetto di lavoro carcerario come funzione punitiva a quello di un elemento principale del trattamento rieducativo, non riuscì a portare a termine gli obiettivi prefissati sulla carta. Tale riforma è stata messa in atto in un contesto politico, economico e sociale che ha reso molto difficile la sua attuazione, tanto che alcuni osservatori affermarono quanto questa riforma sia stata un fallimento.

All'indomani della convalida della riforma, infatti, si ebbe un lungo dibattito che sfociò, un decennio più tardi, nella cd. Legge Gozzini (Legge 10 ottobre 1986, n. 663) e nella legge 28 febbraio 1987 n.56. Scopo di queste discipline consistette nell'eliminare i problemi ancora non risolti con la normativa del 1975, con riferimento particolare al lavoro all'esterno e alla retribuzione. Inoltre, la Legge Gozzini ha sviluppato la possibilità di valersi delle misure alternative come l'affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare e semilibertà e permessi premio. Ha anche incrementato i giorni di liberazione anticipata da 20 a 45 e ha eliminato dei limiti alla sua concedibilità per i crimini gravi. In particolare, l'articolo 6 della riforma del 1986 ha modificato la disciplina del lavoro all'esterno, mentre è stata finalmente prevista una disciplina anche per il lavoro c.d. intramurario, grazie alle previsioni contenute nell'articolo 5. Soprattutto, però, tale legge sperimenta la via della decarcerizzazione, spostando l'attenzione dal lavoro interno a quello esterno, al fine di vedere il lavoro come un mezzo utile a limitare la distanza tra il carcere e la società, sperando di poter contrastare gli effetti desocializzanti della carcerazione e la recidiva. Da ciò si evidenziò come il lavoro potesse divenire molto più valido se svolto all'esterno dal carcere.

Nella legge del 28 febbraio 1987 n. 56, all'articolo 19, invece, venivano inquadrate alcune norme destinate ai detenuti e agli internati. Di particolare importanza fu quella relativa all'assegnazione ai centri per il collocamento con lo scopo di cooperare assieme alle direzioni degli istituti al fine di determinare delle imprese disponibili a dare del lavoro ai detenuti al di fuori dal carcere.

Queste due leggi avevano come scopo quello di far sì che l'amministrazione penitenziaria intraprese una strada del tutto nuova, che fino a quel momento non avesse svolto, ovvero di divenire un ufficio di collocamento dei detenuti per il mercato di lavoro. Infatti, sempre secondo tali leggi, il carcere non aveva il solo scopo di garantire lavoro al suo interno, ma soprattutto di facilitare l'assunzione lavorativa dei detenuti all'esterno.

Nonostante le buone intenzioni, l'amministrazione ha dimostrato incapacità di realizzare questa nuova funzione comportando che l'auspicato effetto di decarcerizzazione rimanesse frustrato.

Le due norme emanate non è che non abbiano avuto successo, ma anzi, esse hanno dimostrato grandi modifiche sia quantitative sia qualitative del rapporto tra welfare e sistema penitenziario. Infatti, nel 1977, precisamente dopo due anni dall'emanazione delle misure alternative nell'ordinamento penitenziario, vi erano 4.647 soggetti in misura alternativa a fronte di 32.542 detenuti: rapporto di 1 a 7; nel 1987, un anno dopo la Gozzini, il rapporto era sceso a 1 a 6, ma successivamente ha continuato a decrescere in maniera costante fino all'inizio degli anni 2000 quando è diventato di quasi parità: per 1 soggetto in misura alternativa vi era 1 detenuto.

È fondamentale affermare che con l'incremento delle misure alternative non vi sono state sottrazioni di utenza al sistema carcerario, ma anzi è l'opposto, poiché nel momento in cui le misure alternative aumentavano allo stesso modo aumentava anche il ricorso alla carcerazione. È proprio grazie alle misure alternative che, almeno sulla carta, si otteneva una diminuzione della recidiva.

A sottolineare il fine rieducativo nella nuova qualificazione del lavoro penitenziario successivo alla riforma del 1975 è intervenuta, inoltre, la legge n. 296 del 1993. Questa, infatti, aveva l'obiettivo di incentivare la qualificazione professionale della forza lavoro mediante l'apertura del carcere all'organizzazione di corsi professionalizzanti e dello svolgimento del lavoro vero e proprio da parte di imprese pubbliche e private. In questo modo il novellato c. 1 dell'art. 20 O.P., supera la scelta compiuta dal legislatore del 1975, che aveva optato per una configurazione di un rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'amministrazione e il detenuto, permettendo invece la stipula di contratti diretti tra detenuti e aziende. Di questo si ha evidente prova la nuova distinzione, accanto a quella di lavoro interno ed esterno, tra lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e lavoro alle dipendenze di imprese esterne, ripartizione successivamente fissata con il D.P.R. n. 230 del 2000 e con la cd. legge Smuraglia n. 193 sempre del 2000, con cui è stato recepito l'ampio bagaglio di indicazioni provenienti da quei larghi settori del privato sociale. In particolare, al fine di favorire lo sviluppo del lavoro penitenziario, la legge n. 193 del 2000 ha guardato in direzione delle cooperative sociali prevedendo, sul piano formale, l'inclusione all'interno della definizione di persone svantaggiate il riferimento a

persone detenute negli istituti penitenziari, proponendo invece, dal punto di vista prettamente economico, un piano di sgravi sulle aliquote contributive relative alle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali ai soggetti in questione. Quest'ultima previsione ha permesso di aggirare l'ostacolo rappresentato dal limite allo sviluppo dell'esperienza cooperativistica in carcere, derivante dall'impossibilità giuridica di qualificare come sociali le cooperative operanti all'interno degli istituti penitenziari e composte esclusivamente da detenuti impegnati in attività inframurarie. Sotto questo profilo, quindi, il legislatore ha cercato di ridurre la debolezza intrinseca della disciplina del lavoro dei detenuti rispetto a quella del lavoro libero, consentendo e, al contempo, favorendo la privatizzazione dei servizi e delle attività produttive in senso proprio.

Con l'adozione delle regole del Consiglio d'Europa, "*European prison Rules*" del 2006, inizia un percorso verso una nuova ideazione del lavoro penitenziario. Le prime quattro regole delineano alcuni importanti principi fondamentali, il cui scopo principale è ribadire l'importanza del rispetto dei diritti del detenuto, in qualunque circostanza:

1 All persons deprived of their liberty shall be treated with respect for their human rights;

2 Persons deprived of their liberty retain all rights that are not lawfully taken away by the decision sentencing them or remanding them in custody;

3 Restrictions placed on persons deprived of their liberty shall be the minimum necessary and proportionate to the legitimate objective for which they are imposed;

4 Prison conditions that infringe prisoners' human rights are not justified by lack of resources<sup>8</sup>.

Il medesimo mutamento si verifica anche con le regole dell'ONU le quali, dopo una lunghissima revisione durata quattro anni, sono state presentate nella giornata del 22 maggio del 2015. La nuova redazione delle "Minimum Rules for the Treatment of Prisoners", denominate anche "Mandela Rules" presenta come modifica più consistente l'eliminazione di due commi in cui si faceva riferimento al carattere obbligatorio del lavoro penitenziario. Il lavoro viene, invece, descritto come un'opportunità che dovrebbe

---

<sup>8</sup> <https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-3/16806ab9ae>

essere concessa al detenuto in concomitanza con tutte quelle attività che hanno come fine ultimo la risocializzazione e riabilitazione.

Nel 2018, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei tre decreti legislativi 121,123 e 124, termina la complessa procedura della riforma dell'ordinamento penitenziario. In particolare, in relazione al lavoro, va citato quest'ultimo, denominato "*Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario*". Tale Decreto è suddiviso in due capi, uno contenente le "Disposizioni in tema di vita penitenziaria" e nell'altro, invece, sono riportate le "Disposizioni in tema di lavoro penitenziario". Di particolar interesse in questa sede è, quindi, la seconda parte, in cui sono riportate le modifiche alle norme sul lavoro penitenziario. Obiettivo cardine della riforma è potenziare l'istituto del lavoro e, per farlo, viene modificato interamente l'articolo 20 O.P., in cui si afferma che al lavoro debbano essere ammessi non solo i detenuti, ma anche tutte quelle persone che si trovano in altre strutture come, per esempio, nelle REMS<sup>9</sup> in cui si eseguono misure privative della libertà.

Ulteriore modifica è l'eliminazione dell'obbligatorietà del lavoro penitenziario, poiché in totale contrasto con il principio del libero consenso al trattamento.

Anche in tema di remunerazione sono state apportate alcune modifiche all'art. 22, di cui la più importante prevede la definizione, relativamente alla retribuzione, di una misura fissa uguale a due terzi del trattamento economico dei contratti collettivi.

Altra importante novità riguarda il cd. lavoro di pubblica utilità di detenuti e internati, che viene dettagliato e disciplinato dal nuovo articolo 20 *ter* O.P. Tale tipologia di impiego viene rappresentato come un elemento del trattamento rieducativo e, dunque, differente dal lavoro all'esterno, con una estensione del suo campo di validità: esso potrà essere svolto anche all'interno degli istituti di pena da parte di tutti coloro che non detengono i giusti requisiti per poter svolgere ed essere ammessi al lavoro esterno, con la sola limitazione dell'approvazione del magistrato di sorveglianza.

Il reale incentivo al lavoro di pubblica utilità può essere rinvenuto nella possibilità di ottenere un aumento dello sconto di pena riconosciuto a titolo di liberazione anticipata ex art. 54 O.P., per coloro che avessero partecipato in modo proficuo a tali

---

<sup>9</sup> REMS, acronimo di Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza, sono strutture sanitarie adoperate per accogliere coloro che hanno commesso reati e ritenuti infermi o seminfermi di mente e, per tale motivo, pericolosi per la società alla luce dei criteri delineati dall'art. 133 c.p.

progetti. Tale previsione non è stata però inserita all'interno del Decreto 124, rendendo vano il tentativo.

## *2. Elementi di specialità del lavoro penitenziario*

A questo punto è interessante e utile analizzare le due caratteristiche principali che lo differenziano dal lavoro libero.

Relativamente alla prima, questa consiste nel fatto che nel lavoro penitenziario l'attività lavorativa non sorge contrattualmente per rispondere ad interessi privati, nascendo piuttosto come adempimento di un'obbligazione legale che risponde all'interesse pubblico della rieducazione sociale del condannato. In estrema sintesi, poiché al detenuto è riconosciuta l'obbligazione di lavorare e all'amministrazione penitenziaria di procurare ai carcerati occasioni di lavoro, l'attività lavorativa nasce come obbligazione pubblicistica di origine legale e non, come nel caso del lavoro libero, quale obbligazione contrattuale cui i cittadini sono tenuti ex art. 4 Cost. in virtù di un dovere sociale. Il fatto, però, che la prestazione lavorativa sia dovuta e non sorga dunque da un contratto non può comportare automaticamente l'inconfigurabilità di un rapporto di lavoro. Ciò è tanto più vero se si pone mente al fatto che l'obbligo di lavorare pare molto indebolito da due circostanze relative allo svolgimento della prestazione di lavoro carcerario, ovvero che l'amministrazione sia effettivamente in grado di offrire un lavoro e che, per effetto dell'abolizione dei lavori forzati, il detenuto manifesti la propria disponibilità a svolgere la prestazione lavorativa. Con riferimento al primo aspetto, poi, è importante soffermarsi sul concetto che la norma secondo cui «salvo casi d'impossibilità, al condannato è assicurato il lavoro», non garantisce ai detenuti un diritto soggettivo al lavoro, ma una mera aspettativa che potrebbe trasformarsi in diritto soggettivo solo nel momento in cui sorge un'occasione di lavoro.

Sebbene l'ordinamento penitenziario consideri il lavoro come un elemento del trattamento rieducativo e lo Stato e gli enti territoriali si sforzino di incentivarlo, come si vedrà più nel dettaglio nei prossimi paragrafi, i detenuti lavoratori rappresentano ad oggi una piccola parte dell'intera popolazione carceraria.

Con riferimento al secondo aspetto, relativo al consenso del detenuto, l'obbligo di lavorare perde valenza nel momento in cui, in caso di rifiuto di prestare attività



lavorativa, l'ordinamento penitenziario non preveda mezzi di coercizione adatti allo scopo. Se è pur vero che l'articolo 41 della L. 354/1975 ammette in qualche modo l'impiego della forza quando indispensabile al fine di vincere la resistenza agli ordini impartiti, è la natura rieducativa stessa del lavoro che rende difficile la sua concezione come puro obbligo. A questo va anche aggiunta la previsione dell'articolo 77 del DPR 230/2000 di elargire sanzioni disciplinari nei confronti di chi volontariamente si rende inadempiente agli obblighi lavorativi, mentre non è prevista la punizione di chi, da principio, non intende dare propria disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa.

In conclusione, quindi, il principale carattere di specialità del lavoro penitenziario è dato dalla natura dei lavoratori stessi, che sono soggetti privi della libertà personale e che, in quanto tali, hanno il diritto di svolgere un'attività lavorativa che, nelle finalità e nelle modalità, è differente rispetto a quella dei liberi cittadini così come, una volta intrapresa quest'ultima, sono chiamati all'assolvimento di obblighi derivanti dalla loro condizione di detenuti, prevedendo per legge sanzioni disciplinari nel solo caso in cui l'inadempimento sia volontario.

### *3. Le diverse tipologie di lavoro penitenziario*

All'interno del carcere si possono trovare principalmente due forme di lavoro penitenziario, quello inframurario e quello extra-murario. Il primo di questi ha al suo interno una ulteriore classificazione, ovvero il lavoro inframurario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e l'inframurario alle dipendenze di terzi (imprese, cooperative). Il lavoro extra-murario è invece, per definizione, svolto all'esterno dell'istituto carcerario, talvolta anche in regime di semilibertà.

Il D.lgs. 124/2018, come già accennato precedentemente, ha aggiunto un'ulteriore tipologia di lavoro penitenziario, il cd. lavoro di pubblica utilità, svolto come sanzione penale sostitutiva alla carcerazione.

Prima di analizzare più nel dettaglio le tipologie di lavoro subordinato che possono essere attivate in carcere, è interessante notare l'ampiezza e la conseguente rilevanza che gli istituti rivestono all'interno delle carceri.

Anzitutto, di fondamentale importanza è capire l'ammontare effettivo della popolazione carceraria lavorante. I dati che seguono sono stati estrapolati dalle statistiche presenti sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia<sup>10</sup> e prendono in considerazione un periodo molto lungo, ovvero un totale di 31 anni, a partire dal 1991 fino al 2022. I dati sono al 31 dicembre di ogni anno ed evidenziano una crescita sempre più o meno costante del numero dei detenuti lavoratori.




Figura 6 - Grafico relativo alla percentuale di detenuti lavoratori sul totale dei detenuti, anni 1991-2022. Fonte dei dati: Ministero della Giustizia

Come illustra la tabella di seguito, ad esclusione di rarissime eccezioni, il numero dei detenuti lavoratori è in continua crescita. Parallelamente alla crescita del numero dei lavoratori detenuti, si registra anche una crescita esponenziale del numero totale di carcerati. Questo, da una parte, contribuisce a mantenere relativamente bassa la percentuale di lavoratori detenuti rispetto al totale, mentre dall'altra evidenzia comunque un sempre crescente impegno delle amministrazioni carcerarie ad assolvere ai propri obblighi di rieducazione attraverso l'espletamento dell'attività lavorativa.

A questo proposito, particolarmente interessante è la constatazione che la maggior parte dei detenuti lavoratori è stata, nell'intero periodo analizzato, alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria. Questo è dovuto, come si vedrà meglio in seguito, alla gestione relativamente più semplice del rapporto di lavoro e, non da ultimo, alla maggiore facilità di controllo del detenuto che, lavorando per il carcere al cui interno è recluso, è più facilmente monitorabile.

<sup>10</sup> <https://www.giustizia.it>

Dati al 31/12	Detenuti presenti	Totale lavoranti
1991	35.469	10.902
1992	47.316	11.013
1993	50.348	10.759
1994	51.165	11.487
1995	46.908	11.954
1996	47.709	11.968
1997	48.495	11.710
1998	47.811	11.839
1999	51.814	11.903
2000	53.165	12.805
2001	55.275	13.823
2002	55.670	13.474
2003	54.237	13.773
2004	56.068	14.686
2005	59.523	15.576
2006	39.005	12.021
2007	48.693	13.326
2008	58.127	13.990
2009	64.791	14.271
2010	67.961	14.174
2011	66.897	13.961
2012	65.701	13.808
2013	62.536	14.546
2014	53.623	14.550
2015	52.164	15.524
2016	54.653	16.251
2017	57.608	18.404
2018	59.655	17.614
2019	60.769	18.070
2020	53.364	17.937
2021	54.134	19.235
2022	56.196	19.817

*Tabella 7 - Tabella relativa al numero totale di detenuti e al numero di detenuti lavoratori. Fonte dei dati: Ministero della Giustizia*




Figura 8 - Confronto tra il numero totale dei detenuti lavoratori ed i detenuti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, anni 1991-2022. Fonte dei dati: Ministero della Giustizia

Spostando l'attenzione a periodi più recenti, è interessante analizzare la composizione dei detenuti lavoratori, ovvero la loro suddivisione, oltre che per il soggetto presso cui operano, anche per genere e nazionalità. Da questo punto di vista, il risultato che maggiormente salta agli occhi è la preponderante maggioranza di detenuti maschi italiani, in entrambe le tipologie di lavoro subordinato. Gli stessi sono seguiti, da molto distante, dai detenuti maschi stranieri e, in coda, rispettivamente, le detenute donne italiane e straniere.





Figura 9 - Suddivisione dei detenuti lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, suddivisi per sesso e nazionalità (italiani, stranieri) triennio 2019-2022. Fonte dei dati: Ministero della Giustizia



*Figura 10 - Suddivisione dei detenuti lavoratori alle dipendenze di Terzi, suddivisi per sesso e nazionalità (italiani, stranieri) triennio 2019-2022. Fonte dei dati: Ministero della Giustizia*

Dai grafici sopra riportati è possibile evincere alcuni elementi chiave, che possono essere utilizzati come spunti di riflessione per effettuare un'analisi critica dello strumento lavorativo all'interno del carcere:

- a) Il numero dei detenuti impegnati in attività lavorative alle dipendenze di terzi è meno del 20% del totale dei lavoratori, evidenziando una preferenza verso l'istituto per cui è l'Amministrazione Penitenziaria ad assumere il ruolo di datore di lavoro;
- b) Il numero degli uomini, a prescindere dalla nazionalità, impegnati in attività lavorative di qualunque genere è nettamente superiore a quello delle donne;
- c) La categoria che, in assoluto, risulta la meno impiegata in attività lavorative è quella delle detenute donne di nazionalità non italiana;
- d) In entrambe le tipologie, per tutte le categorie, si è assistito ad una crescita, più o meno ampia, del numero di detenuti impiegati, evidenziando un sempre maggior ricorso al lavoro come mezzo principale di rieducazione all'interno del percorso carcerario.

Nelle pagine che seguono saranno affrontate più dettagliatamente le singole tipologie di lavoro penitenziario, con l'obiettivo di illustrarne il funzionamento, mettendone in luce i punti di forza e i punti di debolezza per ciascuna di esse.

### *3.1 Il lavoro inframurario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria*

Con il termine *inframurario* si intendono tutte quelle attività lavorative che vengono svolte dai soggetti detenuti all'interno degli istituti penitenziari, che non significa per forza che debba avere luogo esclusivamente tra le mura del carcere, anche se tale ipotesi è quella certamente più frequente.

Il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria presenta una caratteristica peculiare, ovvero la coincidenza tra amministrazione penitenziaria e datore di lavoro, cosicché talvolta possa risultare difficile individuare i contesti nei quali l'amministrazione esercita il proprio potere come datore di lavoro e/o come entità carceraria.

Dal punto di vista formale, questa forma di lavoro inframurario si suddivide in tre ulteriori tipologie, contraddistinte da caratteristiche e peculiarità differenti:

1. Lavoro domestico, costituito da tutti quei servizi che riguardano la gestione quotidiana degli istituti come, per esempio, le pulizie, la preparazione dei pasti, il mantenimento della struttura, attività di magazzino e/o altre attività, come la compilazione di istanze per conto di altri, assistenza ad altri detenuti, ecc.;
2. Lavoro industriale, ovvero l'attività manifatturiera utilizzata per la produzione dei capi di vestiario indirizzati a tutti gli istituti penitenziari nazionali. Per l'espletamento di tali attività solitamente viene impiegato personale qualificato come sarti, calzolai e falegnami;
3. Lavoro agricolo, svolto esclusivamente in quelle zone dove sono presenti delle colonie agricole, come ad esempio in Sardegna, vede occupati tutti quei detenuti con competenze in materia di avicoltura, apicoltura, orticoltura, ecc.

L'accesso al lavoro inframurario alle dipendenze dell'Amministrazione avviene attraverso l'assegnazione sulla base di alcuni criteri di priorità, stabiliti dal sesto comma

dell'articolo 20 della Legge n. 354/1975, ovvero anzianità, disoccupazione durante lo stato di detenzione, carichi familiari, la professionalità e le precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui potrà il detenuto dedicarsi una volta terminata la detenzione. L'assegnazione avviene comunque sulla base di una graduatoria, formata da due liste, una generale e una più specificamente dedicata alle competenze e capacità individuali del detenuto.

Al fine di permettere l'accesso alla prestazione lavorativa per la maggior parte dei detenuti, la stessa viene sottoposta ad una turnazione, che deve rispettare determinati standard tra cui la previsione del divieto, per ciascun detenuto, di superare le 8 ore lavorative giornaliere, garantendo come minimo un giorno di riposo alla settimana. A questo proposito, risulta particolarmente interessante notare come il comma 16 (attuale 17) della Legge 354/1975 riconosca al detenuto il riposo festivo e le tutele assicurative e previdenziali, ma non faccia menzione delle ferie. Tale mancanza, evidenziata con ordinanza del 5 maggio 1999 dal Magistrato di Sorveglianza di Agrigento, sarebbe interpretabile come il diniego all'esercizio del diritto al riposo psicofisico e morale, in netto contrasto quindi con l'articolo 36 della Costituzione, il quale sancisce al comma 3 che «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi». L'utilizzo del termine "il lavoratore" deve essere interpretato in chiave universalistica, ricomprendendo al suo interno la totalità dei lavoratori, intesi come individui che prestano la propria attività, senza alcuna distinzione tra lavoratori liberi, detenuti, in semilibertà, ecc.

Attenzione particolare va posta, invece, alla retribuzione che all'interno del carcere viene definita mercede. Di fatto, nonostante i lavoratori detenuti siano equiparati ai lavoratori liberi, differiscono nella realtà nel salario, il quale è, nel caso dei primi, nettamente inferiore a quello dei secondi. Tale interpretazione è stata confermata anche da più sentenze della Corte costituzionale, tra cui la n. 1087 del 1988, in cui la Corte accetta e ritiene legittima la differenza di retribuzione tra le due categorie di lavoratori, che benché simili non sono assimilabili a causa delle differenze peculiari che presentano. In realtà, pur riconoscendo la legittimità della mercede, la Corte ammette contemporaneamente che la stessa debba essere commisurata al tipo di attività svolta e, qualora ciò non avvenga, il detenuto sarebbe legittimato a ricorrere al giudice del lavoro.

Una ulteriore differenza rispetto alle altre tipologie di lavoro penitenziario è rinvenibile relativamente alla cessazione del rapporto di lavoro, che nel caso inframurario alle dipendenze dell'amministrazione avviene a seguito di fatti o comportamenti occorsi durante l'attività lavorativa. Nel Regolamento precedente erano previste due ipotesi di esclusione dall'attività lavorativa, ovvero il sostanziale rifiuto del compimento dei propri compiti e la carenza di produttività. Successivamente, questi due fattori hanno subito alcune modifiche, con la previsione del solo sostanziale rifiuto del compimento dei propri compiti con l'aggiunta dell'espressione "dei doveri lavorativi", andando ad eclissare la mancanza di rendimento poiché poteva essere sottoposta ad abusi interpretativi.

### *3.2 Il lavoro inframurario alle dipendenze di terzi*

All'interno del carcere il detenuto potrebbe essere chiamato a svolgere un lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti terzi. In questa tipologia di lavoro subordinato, il detenuto offre la propria attività ad imprese esterne con lo scopo di produrre beni su commessa e/o da disporre sul mercato libero. L'attività lavorativa può essere espletata sia all'interno del carcere sia all'esterno dello stesso, anche se quest'ultima possibilità è stata introdotta solo con legge 296/1993, in risposta all'esigenza, drammatica nei numeri, di creare occasioni di lavoro per i carcerati. Prima del citato intervento legislativo, l'art. 45 del Regolamento prevedeva che l'attività lavorativa fosse organizzata e gestita dalle Direzioni dei singoli Istituti con la collaborazione e la partecipazione delle imprese pubbliche. In realtà, però, in luogo del sopracitato art. 45 del Regolamento gli Istituti Penitenziari hanno preferito applicare l'articolo 20 della legge 354/1975, la quale prevedeva la possibilità per le amministrazioni penitenziarie di stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati e/o cooperative sociali interessati a fornire ai detenuti opportunità di lavoro, aprendo il carcere a tutte quelle aziende che, avendone le risorse, fossero interessate alla formazione e al lavoro dei detenuti.

Relativamente alla scelta di privatizzare le lavorazioni, questa segna *de facto* l'ingresso del mercato esterno all'interno dell'ambiente carcerario. La conseguenza principale è la perdita totale dell'opzione di fondo contenuta nella legge Gozzini, che aveva il fine di differenziare il lavoro carcerario intramurario intercorrente con l'amministrazione e il lavoro esterno. Tra l'imprenditore e i lavoratori detenuti, infatti, viene stipulato un



contratto di diritto privato, superando in questo modo la distinzione tra lavoro inframurario ed extra-murario. L'unica distinzione che permane, quindi, è quella tra lavoro alle dipendenze di terzi e alle dipendenze dell'istituzione carceraria, che però non è completamente assimilabile al lavoro libero.

Ai sensi dell'articolo 45, sostituito poi dall'articolo 47, è stato previsto che le lavorazioni siano organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e/o da cooperative sociali, in appositi locali concessi in comodato d'uso dalle singole Direzioni carcerarie. La produzione delle suddette lavorazioni è rivolta alla soddisfazione dei bisogni dell'amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali e di enti pubblici e di privati.

Di sicuro interesse è l'esperienza delle cooperative sociali che, nata verso la metà degli anni Ottanta, ha coinvolto gruppi di soci detenuti e soci "liberi", anche non appartenenti alla categoria degli ex detenuti. Scopo di tali associazioni è l'ottenimento della continuità occupazionale alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali a favore dei detenuti, con l'obiettivo ultimo di aumentarne l'integrazione con la società civile.

La costituzione di società cooperative ha comportato alcuni problemi di natura giuridica, alcuni dei quali rappresentano ancora oggi ostacoli insuperabili, come quello relativo all'amministrazione della cooperativa stessa: l'articolo 2382 c.c. vieta che possano essere nominate, a coperture delle cariche di vertice, persone interdette; con il risultato che solo i soci non detenuti possono ricoprire cariche sociali e rappresentare all'esterno la cooperativa. Diversa è la situazione dell'assemblea dei soci, che può svolgersi anche all'interno dell'istituzione carceraria, cosicché possano parteciparvi i detenuti, richiedendo che venga preventivamente richiesto ed autorizzato l'ingresso dei soci liberi.

Per quanto riguarda la definizione dei posti di lavoro a disposizione della popolazione carceraria, questi devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto e vengono determinati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, in cui è presente l'indicazione della totalità dei posti di lavoro a disposizione, compresi quelli intramurari alle dipendenze del carcere stesso.

Per stabilire, invece, quali diritti del lavoratore libero possano essere riconosciuti al detenuto, occorre osservare quanto sancito dall'articolo 20 XVII comma della legge

354/1975, il quale stabilisce che la durata della prestazione lavorativa non possa superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, oltre all'obbligo di garantire il riposo festivo. Di non minore importanza, poi, è anche lo strumento premiale specifico costituito da permessi premio. Questi, che non possono avere una durata superiore ai quindici giorni per permesso e quarantacinque giorni per ogni anno di pena, dovranno essere coordinati con la fruizione delle ferie, ovvero nei casi in cui non sia possibile per il detenuto esercitare il proprio diritto a fruire di un periodo di riposo retribuito.

Tra le analogie fra il lavoro libero e quello penitenziario vi è la disciplina dei licenziamenti, poiché anche all'interno del carcere trovano applicazione gli istituti della giusta causa e del giustificato motivo, quali circostanze fondanti un legittimo recesso. In realtà, l'ordinamento penitenziario prevede una apposita disciplina speciale per l'allontanamento dal posto di lavoro del detenuto, ovvero quella prevista dall'articolo 53 del Regolamento, che prescrive in sostanza un coordinamento della normativa penitenziaria sul potere di autonomia negoziale delle parti nell'ambito del rapporto di lavoro. Relativamente a quest'ultimo aspetto, va sottolineato che tale incidenza possa riconoscersi solo nei confronti di una delle parti del contratto di lavoro, cioè quella sottoposta alla misura privativa della libertà, mentre non esercita alcuna influenza diretta sull'altra e neanche sui rapporti tra le parti. Altro aspetto di particolare rilevanza è la distinzione che intercorre tra il rapporto punitivo e il rapporto di lavoro, la cui principale conseguenza risiede nel fatto che la cessazione del secondo avviene nel pieno rispetto della disciplina lavoristica, ovvero rispettando la giusta causa o il giustificato motivo, in forma scritta e con indicazione dei motivi, qualora richiesto dal lavoratore. Una volta ricevuta comunicazione dell'avvenuto recesso, l'amministrazione penitenziaria non può che prenderne atto, con tutte le conseguenze relative alla posizione del prestatore d'opera all'interno del carcere. Lo stesso iter è previsto anche nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore. Importante, infine, è osservare che tra le motivazioni legittime a giustificazione di un licenziamento, vi è sicuramente il provvedimento di esclusione dalle attività lavorative, adottato dal Direttore dell'Istituto Penitenziario e trasmesso per conoscenza al datore di lavoro.

### *3.3 Il lavoro extra-murario*

In affiancamento alle tipologie di lavoro penitenziario appena descritte, ve ne è una terza, il cd. lavoro extra-murario, che si differenzia dalle prime due in quanto prevede che il soggetto detenuto sia alle dipendenze di un'azienda, pubblica o privata, esterna, presso la quale svolge la totalità della propria attività lavorativa.

Il lavoro extra-murario è, quindi, identificabile come una opportunità concessa al detenuto, che presuppone in primis una valutazione relativamente all'effettiva possibilità di ammettere lo stesso al lavoro esterno e, in secundis, la possibilità di accedere ad una misura alternativa che abbia come fine il reinserimento del detenuto nella società, quali ad esempio la semilibertà e/o la messa alla prova. A questo proposito, è importante operare una distinzione tra la semilibertà che, come già affermato in precedenza, è inclusa tra le misure alternative allo stato detentivo e l'ammissione al lavoro all'esterno che, invece, è disciplinata dal legislatore come una modalità di organizzazione del lavoro penitenziario, ovvero come un'alternativa al lavoro dentro l'istituto, ma non come alternativa alla detenzione.

Anche in questo il rapporto di lavoro rientra tra l'annovero dei contratti di diritto privato, a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, indipendentemente dalla categoria nello stesso rientra.

Dal punto di vista normativo, il lavoro all'esterno è regolamentato dall'articolo 21 della L. 354/1975 e dall'articolo 48 del DPR 230/2000. Precedentemente alla cd. L. Gozzini, il lavoro all'esterno era visto solo come un cambiamento dal punto di vista organizzativo del lavoro penitenziario, poiché appunto si svolgeva al di fuori dell'istituto, sottoposto all'obbligo di scorta, presso imprese o pubbliche o private che si occupassero solo dei settori dell'agricoltura e dell'industria e a cui spettava totalmente l'onere della ricerca di occasioni lavorative. L'ammissione al lavoro esterno era assoggettata ad un controllo del magistrato di sorveglianza, mentre le competenze residuali spettavano al direttore dell'Istituto Penitenziario, a cui spettava in primis il compito di garantire al ristretto un lavoro all'esterno.

Successivamente alla legge Gozzini, l'istituto del lavoro esterno ha subito numerose modifiche grazie all'eliminazione dei limiti all'accesso al lavoro esterno che prevedevano il divieto, per l'amministrazione penitenziaria, di rinvenire opportunità lavorative presso

imprese del settore terziario, nonché nel divieto per i detenuti di cercare in autonomia possibilità lavorativa. Anche l'obbligo della scorta è stato cancellato, a causa delle problematiche che rappresentava sia per l'azienda, che si vedeva costantemente sorvegliata, che per l'amministrazione penitenziaria, che vedeva ridotto il personale impiegabile nelle operazioni di controllo quotidiano.

In generale, il principale scopo in ambito penitenziario era di rendere il più vicino possibile le attività lavorative svolte dai detenuti a quelle che venivano eseguite nel lavoro libero, stimolando in particolar modo il lavoro all'esterno in quanto modalità più evidente per far sì che il lavoro penitenziario fosse percepito il più simile possibile al lavoro libero.

L'ammissione al lavoro all'esterno può essere garantita sia ai detenuti sia agli internati purché vi siano dei presupposti soggettivi, cioè relativi alla condizione giuridica del detenuto e oggettivi, ovvero legati alla tipologia di attività che il detenuto andrà a svolgere. Relativamente ai primi, l'art. 21 dell'ordinamento penitenziario si riferisce ai detenuti e internati già condannati e agli imputati in custodia cautelare in carcere; ma con riferimento a questi ultimi è fondamentale avere l'autorizzazione della competente autorità giudiziaria. Successivamente, poi, la giurisprudenza sostenne che l'ammissione al lavoro all'esterno sia garantita anche per coloro che si trovano agli arresti domiciliari, dove la decisione sta al magistrato procedente.

Per quanto riguarda i detenuti e gli internati, essi possono essere ammessi al lavoro esterno senza limiti, a meno che non si tratti di condanne di una certa gravità e, soprattutto, che rappresentino un oggettivo pericolo per la società stessa. Per tali casistiche, l'ammissione al lavoro può essere concessa solo dopo aver espiato almeno un terzo della pena, che nei fatti si traduce in un massimo di cinque anni su pene della durata totale non superiore ai quindici anni. Per gli ergastolani, invece, i limiti di espiazione della pena per l'ammissione si innalzano a dieci anni.

Dal punto di vista oggettivo, invece, affinché sia concessa l'ammissione al lavoro esterno, è importante che il detenuto risulti idoneo all'espletamento delle attività lavorative da svolgere. Al fine di permettere che l'esperienza lavorativa svolga la funzione rieducativa preposta, è importante che l'attività lavorativa svolta sia qualitativamente notevole e soprattutto gratificante per il detenuto. Una circolare del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sostenne che fosse assolutamente di fondamentale importanza una valutazione della direzione del carcere sulla tipologia di

lavoro al quale si sarebbe ammesso il lavoratore detenuto, affermando quanto non fosse accettabile che si trattasse di lavori svolti con il solo scopo di permettergli l'uscita temporanea dal carcere. Nella stessa circolare è prescritto che il lavoratore ristretto debba svolgere un lavoro stabile e permanente e non attività lavorative occasionali o per brevi periodi di tempo.

Il lavoro all'esterno può essere, inoltre, consentito anche per svolgere attività lavorative cd. autonome consistenti in attività autorizzate dagli organi competenti, a seguito delle prove fornite dal lavoratore con riferimento alla sua dichiarazione di essere in possesso delle capacità necessarie e della volontà di metterle in pratica con efficienza.

Per essere ammesso al lavoro esterno è necessario ottenere il via libera dalla direzione dell'istituto carcerario che deve essere favorevole nel comminare tale occasione come strumento trattamentale e rendersi disponibile nel rinvenire un'attività lavorativa che permetta appunto un percorso di rieducazione.

Purtroppo, nella realtà dei fatti, le direzioni dei vari istituti hanno mostrato scarsa propensione nel concedere a detenuti ed internati l'ammissione al lavoro all'esterno, sebbene questo istituto sia indubbiamente lo strumento che, più di tutti, potrebbe facilitare il reinserimento sociale del recluso.

Sebbene l'onere di individuare e fornire un'attività lavorativa potrebbe, di primo acchito, sembrare in capo all'amministrazione penitenziaria, nella prassi risulta in realtà un problema del solo detenuto interessato e non dell'amministrazione, con la conseguenza che l'ammissione al lavoro all'esterno diventi talvolta ancora più difficile, a causa delle eventuali perplessità avanzate nei confronti di attività lavorative non preventivamente sottoposte al vaglio dell'amministrazione penitenziaria. Senza dubbio, di competenza della Direzione dell'istituto Penitenziario è il controllo relativo all'idoneità dell'attività lavorativa, anche in riferimento all'attuazione del trattamento rieducativo e di risocializzazione.

Relativamente all'ammissione all'attività lavorativa, che deve essere disposta dal direttore dell'Istituto, devono essere motivate sia la richiesta di approvazione del programma di trattamento sia la richiesta di autorizzazione al lavoro all'esterno corredandola di tutta la documentazione utile. L'esecutività del provvedimento di ammissione è in ogni caso subordinata al provvedimento del magistrato di sorveglianza,

a seguito dell'esame di merito concernente le opportunità e le modalità di ammissione, come stabilito dalla Legge Gozzini.

Il detenuto lavoratore che svolge un'attività lavorativa extra-muraria è assoggettato a numerosi e assidui controlli, che hanno come scopo ultimo quello di verificare che vengano rispettati i diritti e la dignità del lavoratore ristretto. Per fare questo tipo di controlli, la direzione dell'istituto penitenziario si serve del personale dipendente e del servizio sociale, che sono tenuti ad informare tempestivamente la Direzione dell'Istituto in caso di problemi. Laddove l'attività lavorativa fosse svolta per imprese private, il controllo dovrebbe essere effettuato direttamente dalla direzione dell'istituto, la quale poi incaricherà di questo compito il personale dipendente o i servizi sociali.

Ovviamente la persona ristretta a cui è stata destinata un'attività lavorativa deve rispettare alcune prescrizioni per tutta la permanenza al di fuori dell'istituto penitenziario tra cui, ad esempio, il rigido rispetto degli orari di uscita e del rientro dal carcere: se il/la detenuto/a non torna entro le dodici ore allo scadere dell'orario prefissato, è previsto il reato di evasione.

Nel caso in cui il detenuto venga assunto da una impresa che ha sede in un comune limitrofo a dove risiede il carcere è opportuno andare a calcolare i tempi per poter raggiungere il luogo di lavoro e, inoltre, andare a stimare che non vi siano impedimenti allo svolgimento delle attività di sostegno e controllo.

È quasi inutile dirlo ma non bisogna dimenticare che il ristretto che svolge attività esterne è comunque in esecuzione della pena detentiva ed è ovvio che rimanga sotto il controllo della direzione anche al di fuori dell'istituto. Il detenuto che, per qualsiasi motivazione, non risulti idoneo al regime di libertà che gli è stato concesso vedrà revocarsi lo stesso, perdendo anche un'importante opportunità per la propria rieducazione, il proprio reinserimento nella società e, non da ultimo, per la propria crescita personale.

#### 4. Il lavoro nella post-detenzione

Una volta scontata la pena, l'ex detenuto è chiamato a reinserirsi all'interno della società, da cui era stato isolato, finalmente come persona libera. È a questo punto che, inevitabilmente, si presentano alcune problematiche riferite alla sfera personale e psicologica e, soprattutto, lavorativa. Senza un lavoro, infatti, è impossibile provvedere a sé stessi e, perciò, la mancanza di un'attività lavorativa rappresenta la principale causa di recidiva. In una società come la nostra, in cui un impiego stabile è un miraggio per una purtroppo sempre troppo grande fetta di popolazione, è evidente che l'ex detenuto parte da una posizione svantaggiata. Per questo motivo è essenziale che la persona, una volta uscita dal carcere, sia seguita ed aiutata nel suo percorso per la ricerca di un impiego stabile e dignitoso, in grado di allontanarla una volta per tutte dal rischio di commettere ulteriori reati. Tale principio trova conferma nell'articolo 46 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale prevede che:

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo. Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente<sup>11</sup>. I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anomalie psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

---

<sup>11</sup> Art. 45 L. 26 luglio 1975, n. 354 *“Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.”* (comma 1); *“Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale.”* (comma 2); *“È utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.”* (comma 3); *“Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata.”* (comma 4).

Il principio sopra esposto è stato protagonista di una ulteriore integrazione ad opera del Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, il quale ha previsto che:

Coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o che non sono più sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.

Relativamente alle azioni concrete, è fondamentale che il detenuto che voglia intraprendere un lavoro al di fuori dell'istituto penitenziario, già durante l'esecuzione della pena, abbia soddisfatto alcuni prerequisiti come, ad esempio, l'iscrizione alle liste di collocamento con il supporto e aiuto di educatori ed ufficio matricola. Aver maturato due anni d'anzianità di iscrizione alle liste è, infatti, indispensabile poiché permetterebbe all'azienda che intenda assumere un ex detenuto di accedere ad importanti sgravi fiscali, al pari di quelli previsti per i disoccupati di lunga durata. Nella teoria, è indispensabile che gli ex detenuti siano accompagnati da operatori pubblici e privati nelle varie tappe che la vita pone loro davanti ed è opportuno che tali operatori siano professionisti del settore, come assistenti sociali e/o educatori. Intorno al detenuto e al suo obiettivo di trovare lavoro gravitano infatti limiti, urgenze, necessità, oltre a numerose figure istituzionali e/o di riferimento sociale, che possono apportare facilitazioni o ostacoli, in base al proprio ruolo all'interno del processo. L'inserimento lavorativo di un detenuto comporta anche una discreta gamma di strumenti, sicuramente legislativi e procedurali, ma che risultano al momento carenti sotto numerosi aspetti, principalmente a causa della loro natura frammentaria o per la mancanza di decreti attuativi o, ancora più facilmente, di idonee risorse.

#### *4.1 La post-detenzione nel contesto genovese*

Con riferimento al territorio genovese, in aiuto agli ex detenuti tornati in libertà, è stato ideato uno Sportello Informativo, il cd. Sp.in che è un servizio che collabora con l'UDEPE dal 2000. Esso, sostenuto dalla Regione Liguria, è retto da molti volontari e



operatori professionali, con pregresse esperienze sulla tematica del disagio penale adulto. Lo scopo dello Sp.in è quello di sostenere percorsi di educazione al rispetto della legalità e di reinserimento sociale di persone ex detenute, offrendo un supporto psicologico, sostenendo altresì la persona nella ricerca dell'attività lavorativa, dando informazioni sui diversi e presenti servizi territoriali, reti di associazioni per percorsi di volontariato. Tra queste, una delle principali è la "Veneranda Compagnia di Misericordia", istituzione che opera da cinque secoli a Genova e che ha come obiettivo principale quello di fornire aiuto ai carcerati e ai loro familiari.

Il rapporto con gli assistiti non è limitato al solo ascolto e all'aiuto immediati, ma intende piuttosto sostenere le persone nel proprio processo di recupero, stimolandoli attraverso un'assistenza orientata alla risocializzazione e alla riconduzione alla legalità, che li renda infine autonomi nel ripristino dei rapporti con la società, che deve avvenire attraverso l'espletamento di un'attività lavorativa. Tra le altre attività, di rilevante importanza è anche la gestione della casa-famiglia femminile, sita nel centro storico cittadino. Questa, in grado di accogliere fino a otto detenute del carcere di Pontedecimo, prevede un'accoglienza continuativa 24 ore su 24, gratuita e con elargizione di vitto e alloggio. Uno degli scopi dell'ospitalità è la preparazione al reinserimento sociale al fine pena ed è accessibile a tutte coloro che ne hanno i requisiti, tra cui in primis vi è l'aver scontato almeno metà della pena. Negli ultimi tempi è stata attivata anche una Casa-Famiglia maschile che accoglie fino a tre detenuti provenienti dal carcere di Marassi, in possesso dei requisiti per accedere alle misure alternative.

Le attività che vengono svolte all'interno di questi istituti sono varie e differenziate e, per esempio, prevedono anche laboratori di cucito in grado di accogliere fino a dodici persone. Il Centro Colloqui, invece, aiuta a svolgere le complesse pratiche burocratiche legate alla situazione di reclusione, preparando insieme al soggetto un progetto di reinserimento graduale sociale e lavorativo che tenga conto delle competenze già acquisite, della propria preparazione scolastica e anche delle proprie condizioni di salute.

## RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Come visto nei capitoli precedenti, il carcere moderno è l'istituzione nata e diffusa a seguito soprattutto dell'affermarsi della funzione rieducativa e risocializzante della pena. Il processo che ha portato a tale cambiamento è stato molto lungo. In passato la pena, infatti, era incentrata completamente sul corpo del detenuto e sulle sofferenze inflitte allo stesso. Il motivo di tale concezione è spiegato da Foucault nella sua opera del 1975 "Sorvegliare e punire. Nascita della prigione". Il filosofo e sociologo osservò, infatti, che chi commetteva un reato si macchiava, in realtà, di un crimine maggiore, compiendo un *crimen laesae maiestatis*, un crimine di lesa maestà. In questo contesto, quindi, la punizione rappresentava la vendetta del sovrano, che avveniva pubblicamente, provocando dolori indescrivibili al condannato, così da fungere da avvertimento alla popolazione affinché fosse chiaro cosa sarebbe accaduto danneggiando la figura del sovrano. Tra le principali differenze rinvenibili tra la concezione di pena appena descritta e quella attuale vi è proprio il comportamento delle istituzioni nei confronti del corpo del condannato. Se in passato le pene avvenivano pubblicamente, mostrando come già visto alla popolazione il corpo del reo, con il carcere moderno avviene esattamente l'opposto, ovvero il corpo del detenuto è isolato, nascosto dagli occhi del resto della popolazione. Il passaggio a quest'ultima tipologia punitiva, per Foucault, rappresenta il tentativo dello Stato di «punire meglio; punire con una severità forse attenuata, ma per punire con maggior universalità e necessità; inserire nel corpo sociale, in profondità, il potere di punire<sup>1</sup>». A cambiare, quindi, è la funzione del corpo del condannato, che progressivamente perde la propria utilità nell'individuazione dello scopo dell'individuo, passando ad essere il mezzo attraverso cui imporre le logiche della disciplina, attraverso la creazione di quelli che lo studioso definisce "corpi docili". Tale concetto viene espresso dal Panopticon di Bentham, che pone in evidenza il concetto di controllo, pur senza essere percepito dal controllato. Ciò che emerge è quindi una logica pervasiva, che utilizza il

---

<sup>1</sup> M. Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, 1975, trad. it. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, a cura di A. Tarchetti, Einaudi, Torino, 1976, p. 28.

potere espletato sulla mente del condannato quale strumento per intimidirlo e controllarne le azioni del corpo. La prigione, però, che si afferma quale modello moderno e contemporaneo di pena, benché sostituisca il supplizio dei condannati con un'altra tipologia non incentrata – almeno nelle intenzioni – sul dolore fisico del reo, non deve per Foucault essere considerata un miglioramento della pena. Come evidenzia l'autore, infatti:

Nei confronti della legge la detenzione può essere puramente privazione di libertà. [...] Il passaggio dai supplizi, coi loro smaglianti rituali, la loro arte composita di cerimonia della sofferenza, a pene in prigioni nascoste entro massicce architetture e custodite dal segreto delle amministrazioni, non è il passaggio ad una penalità indifferenziata, astratta e confusa; è il passaggio da un'arte di punire ad un'altra, non meno sapiente della prima<sup>2</sup>.

Prima di problematizzare la rieducazione del condannato, è interessante analizzare brevemente gli altri studi che, su piani diversi, sono collegati alla punizione dei crimini. Si tratta, in particolare, delle cosiddette teorie della devianza, che hanno come scopo principale lo studio delle motivazioni che spingono un individuo a delinquere. Relativamente a queste, possono essere individuati tre principali modelli, quello quantitativo statistico, quello funzionalista e, infine, quello della costruzione sociale, che si differenziano tra loro sulla base della classificazione data alla devianza. Il modello quantitativo statistico considera la devianza come anomalia statistica, ovvero è deviante ciò che non rientra nella normalità, nella media statistica. Tale modello è stato sviluppato nel corso del '900 dai criminologi italiani, mediante il delineamento di comportamenti anormali, rispetto ad una misura media di regolarità, definita in modo appunto statistico. Alcuni autori concentrano il focus sulle cause della devianza, da cui deriva il principio di risocializzazione, perché solo dopo aver individuato la causa primaria del comportamento deviante, da ricercare soprattutto in fattori fisico-chimici e/o da condizioni di carenza economico-sociale, è possibile porre in atto un'attività consapevole di correzione e, appunto, risocializzazione. Garland, sociologo americano, relativamente a tale azione parla di assistenzialismo penale, che ha avuto una grande rilevanza nella cultura giuridica

---

<sup>2</sup> M. Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, 1975, trad. it. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, a cura di A. Tarchetti, Einaudi, Torino, 1976, p. 88.

italiana grazie al principio racchiuso nell'articolo 27 della Costituzione. La grande importanza di tale approccio è evidenziata dal tentativo delle istituzioni di far entrare la Costituzione in carcere, comminando una maggiore attenzione alla dignità della persona, spingendo sulle misure alternative alla detenzione. Il modello funzionalista, invece, considera la devianza come la violazione di regole e/o valori culturali della società di appartenenza, secondo cui il deviante è colui che mostra un difetto di introiezione dei valori di riferimento della società a cui appartiene. Infine, il modello della costruzione sociale ritiene la devianza un prodotto di un processo di stigmatizzazione, di etichettamento, che si focalizzano sulla reazione alle condotte devianti, che fanno riferimento soprattutto al cd. *labelling approach*, teoria dell'etichettamento, secondo cui la devianza non è altro che una costruzione sociale. Come meglio definito da Becker, secondo tale visione, è deviante ciò a cui l'etichetta di deviante è applicata con successo. Questa concezione è importantissima, soprattutto nel momento in cui occorre considerare la situazione del detenuto in un'ottica di ri-emissione all'interno della società, poiché l'attenzione viene spostata da chi ha tenuto la condotta criminosa a chi quella condotta osserva<sup>3</sup>.

Complici nella determinazione di questo cambiamento epocale, oltre agli studi sul diritto penale che hanno avuto un'importanza senza eguali nell'affermazione della funzione rieducativa della pena, anche la nascita e lo sviluppo di due diritti fondamentali della persona che, nel corso dei secoli, hanno raggiunto un sempre maggior numero di persone. Si tratta, in particolare, del diritto allo studio e del diritto al lavoro. Questi, dati quasi per scontati dalla nostra società contemporanea visto l'alto numero di soggetti alfabetizzati e occupati, quanto meno in Occidente, sono in realtà conquiste che hanno ottenuto gradualmente, e a costi molto elevati, la propria ascesa. Se consideriamo, ad esempio, il diritto all'istruzione, possiamo notare come questo sia passato da essere privilegio di una determinata classe sociale – e sesso, quello maschile – all'affermazione di un diritto/dovere dell'individuo universalmente inteso: con la scuola pubblica, grazie all'istituzione dell'istruzione dell'obbligo (i cui limiti di età sono stati innalzati nel corso del tempo, arrivando agli attuali 16 del sistema scolastico italiano), alcuni problemi tipici delle società precedenti sono stati quasi completamente eliminati, primo fra tutti

---

<sup>3</sup> Per la stesura delle teorie della devianza si ringraziano gli appunti della Prof.ssa Laurea Scudieri, docente del corso di Sociologia giuridica e della devianza presso l'Università degli studi di Genova.

l'analfabetismo. Questo concetto è particolarmente importante se si pensa che la criminalità è spesso facilmente riconducibile ad un basso livello di alfabetizzazione scolastica. Il prevedere una scuola pubblica per tutti ha sicuramente comportato una variazione della criminalità stessa, grazie alle maggiori opportunità che l'istruzione stessa è in grado di offrire da sola alla popolazione. Questo non significa assolutamente che non vi siano più crimini e che tutti i criminali abbiano terminato le scuole dell'obbligo, come dimostrato per esempio, dalle statistiche relative ai detenuti che terminano la scuola dell'obbligo all'interno del carcere. Ciò che cambia non è quindi la quantità di criminali, sicuramente diminuita rispetto al passato, ma che non è stata completamente azzerata dall'istruzione obbligatoria ed universale. Quello che davvero muta grazie all'istruzione è il numero di opportunità che possono essere intraprese dall'individuo, opportunità che solo la scuola può offrire. Per questo motivo, proprio grazie all'affermazione della funzione rieducativa della pena, lo sviluppo di una istruzione in carcere è stato un passo quasi scontato. Quasi, perché anche all'interno degli istituti penitenziari il diritto alla formazione ha subito numerosi cambiamenti e, soprattutto, evoluzioni normative. Si pensi in primis all'obbligatorietà degli studi che, in Italia ad esempio e sulla base del Regolamento del 1891, era considerata obbligatoria per tutti coloro che non avessero ancora compiuto i venticinque anni, ad eccezione di alcune categorie come i condannati recidivi ed i condannati dalla cattiva condotta. Oggi, grazie al Regolamento del 1975, la scuola rappresenta un obbligo esclusivamente a capo dell'istituzione carceraria, la quale ha il dovere specifico di garantire al detenuto la possibilità di godere del diritto allo studio, riferito alla scuola primaria, secondaria e in ambito accademico. Al detenuto, perciò, è riconosciuto il mero diritto allo studio, che lo stesso può decidere liberamente se esercitare o meno.

Allo stesso modo anche il diritto al lavoro ha subito delle modifiche importanti all'interno del carcere, derivanti da una modifica delle prospettive e dei significati che il lavoro ha via via assunto all'interno della società libera. In questo modo si è progressivamente passati da un'idea di lavoro inteso esclusivamente come "lavoro forzato" in funzione dell'espiazione della pena, ad un concetto di lavoro libero che, al pari all'istruzione, costituisce un obbligo per l'istituzione carceraria nei confronti dei detenuti, mentre dal punto di vista di questi ultimi rappresenta una delle parti fondamentali del trattamento a cui sono sottoposti. La caratteristica principale che

accomuna il diritto allo studio e il diritto al lavoro è il fine rieducativo degli stessi, che viene perseguito attraverso un attento e costante rispetto della dignità dell'individuo. In questo concetto, tipico dell'assistenzialismo penitenziario, è possibile notare uno dei fattori che, almeno sulla carta, differenzia in maniera evidente il carcere moderno rispetto all'idea di carcere tipico dei secoli scorsi. L'affermazione di tale differenza diventa inevitabile dal momento in cui si sviluppa e si attesta come principale il principio secondo cui la pena ha una funzione esclusivamente rieducativa.

Sulla carta un sistema di questo tipo appare perfetto. I criminali sono ristretti all'interno di edifici adibiti appositamente al loro controllo e, quindi, non possono più cagionare dolore agli altri componenti della società. Allo stesso tempo, i detenuti sono considerati dei soggetti portatori di diritti, il cui scopo ultimo consiste nell'agevolare il rientro dell'individuo nella società di appartenenza.

Nel secondo e nel terzo capitolo sono stati affrontati nel dettaglio modalità e tipologie di istruzione carceraria e lavoro penitenziario, evidenziando come, grazie alle riforme che hanno interessato il nostro Paese soprattutto a partire dal secolo scorso, è stato possibile ottenere risultati che fino a pochi decenni fa non erano pensabili. Si pensi, ad esempio, a tutti quei progetti che vedono quotidianamente protagonisti i detenuti, quali soggetti attivi ed esclusivi destinatari, come i PUP, i Poli Universitari Penitenziari o tutti quei progetti lavorativi che vengono attivati dalle carceri in collaborazione con Istituzioni, Regioni, Comuni ed Enti del Terzo Settore. Tutto questo, come affermato in precedenza, è sulla carta perfetto, ma nella pratica la strada da percorrere è ancora molto lunga e molto tortuosa, soprattutto se si pensa, ad esempio, alle minoranze. Come si è visto nei capitoli precedenti, nelle carceri italiane è presente quella che può essere definita a tutti gli effetti una minoranza nella minoranza: le donne. Le donne, già oggetto di forte discriminazioni di genere nella società libera ("normale"), si trova a dover sopravvivere in un luogo che la maggior parte delle volte è pensato esclusivamente al maschile. Ad eccezione di pochi istituti penitenziari solamente femminili, infatti, alle donne viene dedicata solo una parte residuale degli spazi del carcere, che nella maggior parte delle volte non sono ideati e costruiti pensando alle esigenze tipicamente femminili, con il rischio di non poter accedere pienamente a tutti quei diritti che, invece, sarebbero loro riconosciuti. Il motivo principale di questa carenza di spazi appositamente dedicati è da ritrovare nei numeri: le donne detenute sono una minima parte del totale dei detenuti italiani, tendenzialmente 1

donna ogni 25 uomini. Tale situazione comporta, naturalmente, degli squilibri. Infatti, basti pensare alle sale dedicate allo studio, tanto già pesantemente dolente anche nelle carceri maschili a causa della carenza di spazi, che per le detenute femminili assumono caratteristiche di tragicità, poiché potrebbero rendere molto difficoltosa l'attività di studio. Altro problema, da non sottovalutare assolutamente, è la maternità<sup>4</sup>, che in carcere è sicuramente un aspetto della vita di una donna da tutelare e da tenere in alta considerazione, per la donna stessa e per il proprio figlio. È evidente, però, che in un carcere in cui gli spazi sono residuali e condivisi, diventa particolarmente difficile garantire l'accesso ad un diritto fondamentale, quale quello alla tutela della genitorialità, creando di fatto possibili discriminazioni che possono attuarsi sia da un carcere all'altro, sia all'interno dello stesso istituto penitenziario, a livello di trattamento tra uomini e donne.

Sempre relativamente al genere femminile, è importante notare come, nonostante i numeri delle donne iscritte a corsi universitari siano nettamente inferiori in senso assoluto rispetto ai numeri ben maggiori degli uomini, in senso relativo, in realtà, le donne segnano una tendenza positiva, in quanto sono sempre di più quelle che si iscrivono e che frequentano corsi universitari appositamente dedicati ai detenuti e/o corsi istituiti dai PUP.

A rendere ancora più difficile la situazione vi è poi la cronica mancanza di risorse, che spesso rende vani i lodevoli tentativi degli operatori del carcere di attuare pienamente le disposizioni previste dai Regolamenti carcerari e che prevedono il rispetto dei diritti del detenuto. Da questo punto di vista, particolarmente critica appare la condizione dell'assistente sociale, figura cruciale nel processo di rieducazione del ristretto, sia all'interno, sia all'esterno, una volta scarcerato e/o in regime di semilibertà. A questo proposito, va segnalato che negli ultimi anni sono stati numerosi i tentativi di porre rimedio a tali problematiche, attraverso il ricorso alle sanzioni alternative alla detenzione. Un esempio è la c.d. messa alla prova, un trattamento che viene riservato per tutti coloro che hanno commesso un reato minore, ovvero punibile con la detenzione fino a sei anni. Tale istituto, che ha visto crescere notevolmente l'importanza della figura dell'assistente sociale in quanto soggetto promotore, garante e controllore dell'effettivo buon andamento della prova, si configura come un'opportunità di evitare il carcere, andando ad arginare il

---

<sup>4</sup> F. Vianello, a cura di, *Maternità in pena. L'esecuzione penale delle donne con figli minori*, Meltemi, Padova, 2023.

fenomeno del sovraffollamento, in cambio dello svolgimento in maniera consona di lavori di pubblica utilità. L'assistente sociale, come detto, qui svolge un ruolo attivo poiché, una volta stabilita la pena e verificata l'accessibilità all'istituto della messa alla prova da parte del giudice competente, deve valutare le capacità del soggetto e individuare, con l'eventuale collaborazione di altri enti per esempio del terzo settore, il luogo e il ruolo idoneo per lo svolgimento dell'attività di pubblica utilità del detenuto. Relativamente a quest'ultimo aspetto, l'espressione "pubblica utilità" assume e riassume l'importanza del provvedimento, soprattutto ai fini della rieducazione della messa alla prova che, anche per tutte quelle misure alternative che si svolgono fuori dal carcere, rappresenta la funzione principale e primaria dell'azione sanzionatoria.

Sempre relativamente alla figura dell'assistente sociale, è interessante approfondirne le attività, al fine di comprendere il delicato e al tempo importantissimo ruolo che viene svolto dalla stessa. L'assistente sociale, infatti, svolge a prescindere dall'attività specifica, la delicata funzione di collante tra parti della stessa società, ponendosi altresì quale agente di cambiamento sociale, soprattutto grazie alle riflessioni che la professionalità permette di effettuare su tutte le tematiche relative alla politica sociale, quale fattore da rinnovare, adeguare e promuovere. Il suo compito, infatti, è quello di progettare l'integrazione di chi, per qualsiasi motivo, si trovi in una situazione di svantaggio e/o difficoltà, all'interno della società, fornendo mezzi e strumenti necessari, di cui l'individuo è carente. Questa azione all'interno di istituzioni carcerarie e/o nell'ambito di misure alternative, assume un ruolo ancora più importante, poiché si pone al pari della socializzazione per i nuovi nati, ovvero ha l'obiettivo di plasmare e trasmettere tutti quei principi e valori fondamentali per la buona riuscita dell'azione rieducativa. L'assistente sociale, quindi, dovrà sicuramente fare in modo che al detenuto non manchi il contatto con la famiglia di origine e, anzi, dovrà favorirlo con la collaborazione di altri professionisti come gli psicologi, anche laddove per motivi diversi, una delle due parti non intenda partecipare attivamente agli incontri. L'assistente sociale rappresenta per il detenuto spesso l'unico veicolo di comunicazione con l'esterno, diventando al tempo stesso facilitatore e mediatore tra il mondo carcerario e il mondo libero. A questo proposito, è importante evidenziare come la rieducazione non sia soltanto un processo che si svolge esclusivamente all'interno del carcere e che coinvolge solo i detenuti. Anzi, spesso la rieducazione è un processo ambivalente, ovvero con due destinatari principali: il detenuto



e la società di appartenenza. Da questo punto di vista è essenziale che la comunità libera sia adeguatamente informata della realtà carceraria, intesa non come luogo in cui i detenuti vengono rinchiusi, ma come istituzione in cui i detenuti vengono preparati per essere nuovamente accolti nella società di appartenenza. Per questo motivo uno scambio in-out è fondamentale per il “dopo carcere”. I regolamenti, le Leggi, sembrano determinare che una volta terminato il periodo detentivo, constatato che il soggetto ha avuto una buona condotta, lo stesso possa essere quindi considerato a tutti gli effetti, “rieducato”, e dunque pronto al rientro in società. Tale rientro però spesso avviene all’interno di un contesto ricco di pregiudizi, che possono portare a pesanti discriminazioni, con evidenti ripercussioni anche in possibili recidive. Il motivo è semplice: il detenuto ha studiato, ha lavorato, ha dimostrato di aver compreso i propri errori, ha di fatto scontato la sua pena. La società che lo attende, però, è una comunità diffidente, che non lo conosce, che non sa cosa è stato fatto in carcere, quali cambiamenti l’istituto penitenziario ha favorito nella psiche dell’individuo. È una società che non è consapevole, che vive il carcere solo come realtà isolante e, di conseguenza, vive il detenuto come soggetto dal quale è pur sempre meglio tenere le distanze. Questo si traduce, spesso, in una difficoltà a trovare un impiego stabile, a ricrearsi relazioni sociali e interpersonali sane. È in questo contesto che assume un’importanza cruciale la partecipazione di tutti alle attività carcerarie. Spesso è sufficiente l’organizzazione di seminari, di incontri o anche, semplicemente, di materiale informativo, per diffondere conoscenze relativamente alle attività che vengono svolte in carcere e le motivazioni per cui vengono privilegiate determinate attività, ecc. In questo contesto, nuovamente fondamentale appare il ruolo dell’assistente sociale, il quale è uno dei soggetti che possono promuovere una comunicazione di questo tipo verso l’esterno, a cominciare dalla famiglia del detenuto, che talvolta rappresenta uno dei terreni più fertili di pregiudizi e discriminazioni. Gli assistenti sociali non sono, però, gli unici attori a svolgere un ruolo determinante nel raggiungimento dell’obiettivo. Tra questi devono essere citati anche tutti gli enti di terzo settore che si dedicano al miglioramento delle condizioni detentive e al raggiungimento di uno standard di qualità di vita una volta fuori dal carcere. Le associazioni più attive sotto questo punto di vista sono sicuramente quelle religiose (con le problematiche che questo comporta), ma non mancano invece altri progetti portati avanti da enti diversi, tra cui può essere citato, ad esempio, il progetto “la barchetta rossa

e la zebra<sup>5</sup>”, attuato nella città di Genova e destinato, in questo caso specifico, al contrasto della povertà educativa dei bambini nella fascia 0-6 anni con un genitore e/o un collaterale in carcere. Attraverso l’individuazione dei bambini quali destinatari del progetto, sono state previste azioni migliorative degli spazi dedicati agli incontri con i familiari negli Istituti di Marassi e Pontedecimo. Il significato del progetto è proprio questo: rendendo gli spazi atti all’accoglienza a “misura di bambino”, si riduce l’impatto negativo che una visita familiare può avere sullo stesso e sul detenuto, nel tentativo di apportare un miglioramento dell’opinione attorno al carcere e alla sua popolazione. Sempre in quest’ottica, assume un’importanza determinante anche il ricorso alla forma di lavoro extra-muraria, che può avvenire alle dipendenze di un’azienda esterna al carcere. Questa opportunità, riconosciuta ai carcerati che ne fanno esplicita richiesta, presenta alcuni importanti vantaggi, tra cui la possibilità per il detenuto di dimostrare all’esterno la persona che è, al di là dell’etichetta di “carcerato” che, inevitabilmente, sarà almeno inizialmente assegnatagli e la possibilità, da non sottovalutare, di implementare le proprie competenze ed abilità, da poter sfruttare una volta tornato libero. Il lavoro alle dipendenze di un’azienda esterna al carcere, inoltre, offre anche il vantaggio dell’eventuale continuazione dell’attività lavorativa una volta espiata la pena, fornendo all’ex detenuto una base sicura su cui ricominciare a ricostruire la propria vita. Da questo punto di vista, anche l’attività di studio e, soprattutto, l’acquisizione di un titolo di studio come una laurea può aiutare il detenuto a porre le basi e a dotarsi degli strumenti utili per ricominciare, una volta libero. Fondamentale, per ottenere questi risultati, è che il tempo trascorso in carcere non diventi un “non tempo”, un tempo sospeso, ma sia concepito dal detenuto come “un tempo per” e, in particolare, un tempo per riflettere, per migliorarsi, per studiare, per lavorare, per ricostruire. Come già detto in precedenza, il detenuto non può e non deve essere lasciato da solo nella realizzazione di questo obiettivo, ma deve essere accompagnato da professionisti adeguatamente formati che possano via via fornirgli gli strumenti adeguati.

In realtà, sebbene il termine rieducazione sia stato utilizzato finora solo con un’accezione acritica, nel tentativo di descrivere le principali azioni ad essa connesse e intraprese in sua funzione, è importante notare come questa presenti caratteristiche

---

<sup>5</sup> <https://percorsiconibambini.it/barchettarossa/>

altamente problematiche. Come evidenziato nel testo “Carcere risocializzazione diritti” viene riportato il pensiero di Mariangela Ripoli per cui la rieducazione può essere definita come un’illusione necessaria, intesa dall’autrice come “adesione emotiva ad un progetto che pure si sa irrealizzabile”. La necessità di mantenere viva l’illusione è da rinvenire nel bisogno di porre in atto tutte quelle azioni rispondenti al dettato costituzionale, al fine di garantire una pena non contraria al senso di umanità. In questo senso l’autrice, citando Giuseppe di Gennaro<sup>6</sup>, evidenzia come l’abbandono di tale “nobile bugia”, come richiesto dagli esponenti del neoretributivismo, porterebbe a giustificare la violazione di diritti fondamentali.

Il problema della rieducazione è insito nella sua natura. Anzitutto, occorre tenere a mente che questa non è altro che l’insieme di azioni che gli operatori carcerari mettono in atto, al fine di garantire una tutela contro gli effetti totalizzanti del carcere, evidenziati anche da Foucault attraverso la descrizione dell’effetto esercitato dalla logica pervasiva del controllo sulla mente del detenuto e, di conseguenza, sul suo corpo. Altro fattore essenziale è rappresentato, poi, dall’esigenza che il reinserimento sociale avvenga attraverso la promozione nel condannato di un processo che porti alla modifica di condizioni e atteggiamenti personali, oltre che delle relazioni familiari e sociali. Per ottenere un risultato di questo genere, però, il detenuto dovrebbe essere messo in condizione di autodeterminarsi, ma l’autodeterminazione passa per forza attraverso una qualche forma di autonomia, che sembra impossibile in un contesto carcerario come quello attuale.

La rieducazione, infine, appare problematica anche in relazione agli elementi e alle figure che compongono il trattamento stesso, in primis il consenso, senza il quale non può essere messa in atto alcuna attività. Appare difficile, però, credere ad un libero consenso in una realtà in cui gli spazi di autonomia sono decisamente limitati. Altro fattore caratterizzato da importanti elementi di criticità è la dicotomia dentro/fuori, che caratterizza il trattamento. Dentro al carcere opera, infatti, a fini rieducativi, l’educatore, mentre fuori dal carcere opera prevalentemente l’assistente sociale, che viene coadiuvato da una serie di attività di controllo e/o sostegno dislocate sul territorio. In entrambe le

---

<sup>6</sup> G. di Gennaro, *Il trattamento penitenziario*, in V. Grevi, a cura di, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, cit. spec. Pp. 103-108.

direzioni, dentro al carcere/fuori dal carcere, la criticità principale è caratterizzata dalla difficoltà di tutti gli attori, detenuti e operatori, di liberarsi dalla pervasività carceraria, ovvero di quella che può essere definita «[...] una realtà a parte, prodotta e sedimentata attraverso secoli di prassi segregative, confermata e rafforzata dall'inquadramento in una gerarchia separata<sup>7</sup>». È evidente, quindi, che la rieducazione sia basata su relazioni e concezioni, di per sé stesse, limitanti. In definitiva, la mancanza di una qualche forma di autonomia riconosciuta ai detenuti, la presenza costante di una forma totalizzante di controllo, effettuata ad esempio anche attraverso associazioni di Terzo Settore a stampo religioso, in un contesto in cui anche la religione rappresenta un elemento fondamentale del trattamento, l'autoisolamento derivante proprio dalle caratteristiche intrinseche e radicate nel pensiero comune relativamente al carcere, unito ad una cronica mancanza di risorse, rendono la rieducazione quella fallimentare "nobile bugia", necessaria all'esclusivo mantenimento di un carcere rispondente ai principi costituzionali ed ai diritti fondamentali della persona, indipendentemente dagli effettivi risultati ottenuti che, purtroppo, non rappresentano sempre una realtà positiva.

---

<sup>7</sup> M. Ripoli, *Carcere, risocializzazione, diritti*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 67.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA.VV., *Un mondo parallelo, oltre le mura del carcere*, [http://www.antoniocasella.eu/nume/Chander\\_2018.pdf](http://www.antoniocasella.eu/nume/Chander_2018.pdf).

Alessi, V., *Oltre il fine pena: il rientro in società*, Tesi di Laurea, Università degli studi di Padova, 2022, Francesca Vianello.

Amato, L., *Michel Foucault e le istituzioni punitive*, Tesi di Laurea, Università degli studi di Genova, 2021, Realino Marra, pp. 20-32.

Anastasia, S., *Metamorfosi penitenziarie: carcere, pena e mutamento sociale*, Ediesse, Roma, 2012.

Anastasia, S., *Introduzione. Fotografia in movimento. Tendenze dell'esecuzione penale*, Carocci, Roma, 2002.

Beccaria, C., *Dei delitti e delle pene*, RCS Libri S.p.A., Milano, 2010.

Bertaccini, D., *Fondamenti di critica della pena e del penitenziario*, Bononia University Press, Bologna, 2021, pp. 29-32.

Bertotti, G., *Carcere e lavoro: effetti sulla recidiva*, Università degli studi di Trento, 2016, Antonia Menghini.

Bianchi, D., *Genitorialità e volontariato in carcere buone prassi per la rieducazione e la risocializzazione del reo*, in «Ristretti», pp. 9-14.

Boeddu, G., *Il servizio sociale della giustizia per gli adulti. Dimensioni per il singolo, il gruppo e la comunità*, Carocci, 2018.

Bucci, F., *Lavoro penitenziario e funzione della pena. Il ruolo delle produzioni di economia carceraria nei processi di re-inserimento dei detenuti*, Tesi di laurea, Università degli studi di Milano, 2019, Davide Galliani.

Cardinali, C., Craia, R., *Istruzione e ri-educazione: quale ruolo per la scuola in carcere*, [file:///C:/Users/frott/Downloads/admin-127-142+\\_+Cardinali++10+copia%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/frott/Downloads/admin-127-142+_+Cardinali++10+copia%20(4).pdf), Roma, XIV, 2016, pp. 129-141.

Chinni, D., *Il diritto al lavoro nell'esecuzione penale. Principi costituzionali e sviluppi legislativi*, in «Diritto penale contemporaneo», 2019, pp. 1-29.

Congiu, M., *Il diritto all'istruzione in carcere*, in «Ristretti», 2020.

Coralli, M., *L'istruzione penitenziaria: storia e legislazione*, in «Adir- 1 'altro diritto», 2002.

De Marco, C., *Evoluzione storico-giuridica del lavoro carcerario: da obbligo ad opportunità*, «Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna», pp. 1-11.

Dezza, E., *Il problema della pena di morte*, in «Treccani», 2012.

Di Cecca, D., *La detenzione femminile in Italia*, in «Antigone», XIV, 2018, pp. 1-4.

Di Gennaro, G., *Il trattamento penitenziario*, in V. Grevi, a cura di, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, cit. spec. pp. 103-108.

Foucault, M., *Sorvegliare e punire, Surveiller et punir. Naissance de la prison*, 1975, trad. it. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, a cura di A. Tarchetti, Einaudi, Torino, 1976.

Franzoni, F., Anconelli, M., *La rete dei servizi alla persona*, Carocci, Roma, 2003.

Friso, V., Decembrotto, L., a cura di, *Università e carcere – il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*, Guerini, Milano, 2018.

Furfaro, V., *Il lavoro penitenziario*, in «Adir – l'altro diritto», 2008.

Garreffa, F., Turco, D., a cura di, *Le donne nei Poli universitari penitenziari: ostacoli e prospettive di sviluppo*, in «Antigone», Roma, 2023.

Giunta, F., *Addio Beccaria*, in «La giustizia penale», VIII-IX, 2014, pp. 248-256.

La Greca, G., *La riforma penitenziaria del 1975 e la sua attuazione*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», 2005, pp. 37-53.

Manconi, L., Torrente, G., *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Carocci, 2016.

Maratea, A., *Il diritto all'istruzione in carcere tra (in)effettività e prassi problematiche: uno sguardo all'istruzione universitaria nelle carceri per adulti e secondaria negli istituti penali per minorenni*, «Associazione Italiana di Costituzionalisti, 2023, pp. 79-106.

*Mariangela Ripoli Carcere Risocializzazione Diritti*, a cura di, I.F. Cortes, M.L. Tasso, Giappichelli, Torino, 2006.

Marietti, S., *I numeri della detenzione femminile: poche e poco criminali*, in «Antigone», 2022, pp. 1-4.

Marinelli, F., *Il lavoro dei detenuti*, in «Trattato di Diritto del lavoro», 2014.

Materia, S., *La repubblica (e il carcere) fondata sul lavoro*, in «Antigone», XIII, 2017.

Mattarolo, M.G., Sitzia, A., a cura di, *Il lavoro dei detenuti*, Padova University Press, Padova, 2017.

Menicatti, C., *Il garante dei diritti delle persone private della libertà personale*, Tesi di Laurea, Università degli studi di Pavia, 2011, Laura Cesaris.

Miani, F., *Crisi della istituzione carceraria e il futuro della funzione rieducativa*, Tesi di Laurea, Università degli studi di Milano, 2023, Antonio Punzi.

Miravalle, M., *La popolazione detenuta femminile*, in Mantovani G., a cura di, *Donne ristrette*, Ledizioni, Torino, 2018, pp. 29-56.

Musio, S., *L'elaborazione del Codice Rocco tra principi autoritari e "continuità istituzionale"*, in «Adir – l'altro diritto», 1999.

Notarfrancesco, D., *L'edilizia penitenziaria tra "vecchi" e "nuovi" spazi della pena*, in «Giustizia.it», 2013.

Pasini, A., Biffi, F., *Principi e fondamenti del servizio sociale. Concetti base, valori e radici storiche*, Erickson, Trento, 2022.

Pavone, M., *Diritto al lavoro e sistema penitenziario*, in «Ristretti», Ostuni, 2003.

Pizzera, G., Romano, C.A., *Il lavoro come strumento fondamentale del trattamento penitenziario ed il ruolo della cooperazione sociale*, in «Rassegna italiana di criminologia», 2011.

Prina, F., *Il diritto dei detenuti agli studi universitari: l'esperienza dei Poli universitari penitenziari in Italia*, in «Antigone», XV, Roma, 2019.

Prina, F., *Devianza e criminalità*, Carocci, Roma, 2019.

Raineri, M., a cura di, *Assistente sociale domani*, Erickson, Trento, 2021.



Rocco, E., *Riparazione e pena. Profili giuridici e pedagogici di una rinnovata concezione della pena*, Tesi di Laurea, Università degli studi di Padova, 2004, Elisabetta Palermo Fabris, pp. 8-25.

Saibene, A., *Punizione e carcere: un'analisi storico-filosofica*, Tesi di Laurea, Università degli studi di Milano, 2014, Antonella Besussi.

Salvati, A., *L'attività lavorativa dei detenuti*, «Amministrazione in cammino», pp. 1-13.

Sammarro, M., *La scuola "oltre le sbarre". L'istruzione e la formazione come recupero della pena*, Tesi di Dottorato, Università degli studi di Bergamo, Giuseppe Spadafora, 2016, pp. 82-92.

Scandurra, A., *L'osservatorio di Antigone nelle sezioni femminili d'Italia*, in «Antigone», pp. 1-22.

Schiavo, S., *Cesare Beccaria, la tortura e i "romani legislatori"*, in «Diritto e storia», Ferrara, 2016, pp. 5-27.

Stammati, A.G., *La nuova istruzione adulti e i percorsi di istruzione nelle carceri: realtà e prospettive*, 2021, pp. 63-72.

Telesca, D.A., *Carcere e rieducazione. Da istituto penale a istituto culturale*, Aras Edizioni, 2019.

Tomba, C., *Il diritto allo studio in regime restrittivo delle libertà*, in «Diritto penitenziario e costituzione», pp. 1-11.

Vanacore, G., *Il lavoro penitenziario e i diritti del detenuto lavoratore*, in «Associazione per gli studi Internazionali e Comparati sul Diritto e sulle Relazioni Industriali», Modena, 2011.

Verdolini, V., *L'istituzione reietta. Spazi e dinamiche del carcere in Italia*, Carocci, 2022.

Vianello, F., *Sociologia del carcere*, Carocci editore, Roma, 2019 (1.a ed. 2012).

Vianello, F., *Maternità in pena. L'esecuzione penale delle donne con figli minori*, Meltemi, Padova, 2023.

Vianello, F., *Vivere il carcere*, il Mulino, 2019.

## SITOGRAFIA

<https://www.giustizia.it/giustizia/>

<https://www.diritto.it/>

<https://ristretti.org/>

<https://www.antigone.it/>

<https://www.adir.unifi.it/index.htm>

[https://www.laleggepertutti.it/356375\\_dopo-quanto-tempo-si-va-in-carcere](https://www.laleggepertutti.it/356375_dopo-quanto-tempo-si-va-in-carcere)

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_5\\_4.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_4.page)

<https://massimedalpassato.it/30-giugno-1889-il-codice-zanardelli/>

[https://www.laleggepertutti.it/167374\\_quando-una-condanna-penale-diventa-definitiva](https://www.laleggepertutti.it/167374_quando-una-condanna-penale-diventa-definitiva)

<https://www.diritto.it/lesecuzione-delle-pene-detentive-i-benefici-penitenziari-e-le-misure-alternative-alla-detenzione-2/>

<https://www.diritto.it/le-misure-alternative-alla-detenzione-2/>

[www.crui.it/cnupp.html](http://www.crui.it/cnupp.html)

[www.crui.it/la-crui.html](http://www.crui.it/la-crui.html)

[www.pup.unige.it](http://www.pup.unige.it)

<http://www.ristretti.it/>

[www.adir.unifi.it](http://www.adir.unifi.it)

<https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/04-diritto-al-lavoro/>

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_3\\_0\\_3.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3.page)

<http://www.ristretti.it/areestudio/lavoro/ricerche/vitali/inframurario.htm>

<https://consulentidellavoro.mi.it/wp-content/uploads/2020/08/7-IL-LAVORO...Falappi.pdf>

<http://www.ristretti.it/areestudio/lavoro/ricerche/roselli.htm>

<http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/ali/ricerca.htm>

[http://www.ristretti.it/commenti/2014/settembre/pdf1/tesi\\_zanirato.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2014/settembre/pdf1/tesi_zanirato.pdf)

<http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/agesol/ricerca.pdf>

<http://www.ristretti.it/areestudio/lavoro/ricerche/roselli.htm>

<https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/dalla-parte-dei-lavoratori-il-lavoro-e-la-formazione-in-carcere/>

## RINGRAZIAMENTI

Sono finalmente giunta alla fine di questo lungo percorso e come posso non ringraziare tutte quelle persone che mi sono state vicine in questo cammino? Prima di ringraziare tutti voi, ci tengo a fare un ringraziamento a me stessa, me lo devo. Dopo la triennale ho deciso di concludere i miei studi proseguendo appunto con la magistrale. Durante questo percorso ci sono stati tanti, tantissimi momenti di sconforto, a partire dal Covid, in concomitanza proprio con l'inizio della mia magistrale che mi portava a dover seguire le lezioni on-line, un format del tutto nuovo e, a volte non semplice, poiché passavo la maggior parte del tempo a casa, a seguire le lezioni e a trascrivere appunti.

Negli ultimi mesi ci sono stati tanti momenti in cui avrei voluto mollare e lasciare tutto, ma questo non è successo e, oggi, finalmente, posso dire grazie a me perché, se non fossi stata così determinata fino alla fine, oggi non sarei qui.

Un ringraziamento speciale lo devo a mia sorella Roberta. Quanti giorni abbiamo passato da te a correggere i miei orrori? Quanta pazienza hai avuto e quanto tempo hai "sprecato" per me? Te ne sarò sempre grata. Non so come ringraziarti e, sicuramente, questo elaborato non sarebbe stato lo stesso senza il tuo prezioso aiuto. Una cosa, però, di cui sono molto contenta e fiera è che, nonostante le tante ore passate insieme davanti ad un pc, mi ha fatto capire che siamo sì, due sorelle con due caratteri totalmente diversi, ma che nonostante tutto ci siano sempre l'una per l'altra. Sei sempre stata la prima a credere in me e ad incoraggiarmi, grazie Uby, grazie davvero.

Un altro ringraziamento speciale lo devo anche a mamma e papà. Grazie perché vi siete sorbiti tutti i miei sbalzi d'umore. Grazie perché siete sempre stati pronti ad aiutarmi in tutto. Grazie perché so di avere sempre il vostro supporto, in ogni situazione. Grazie per avermi sempre spronata a non mollare e per non farmi mancare mai una risata. Grazie per come siete. Grazie per essere la luce della mia vita. Io e Roberta siamo fortunate ad avere due genitori così, non è da tutti e non potremmo chiedere di meglio.

Un ringraziamento lo devo fare anche a quel povero ragazzo che da otto anni e mezzo sta al mio fianco e mi sopporta, Calogero. Grazie perché con il tuo carattere mi hai sempre mostrato un'altra visione della vita, non fatta di ansie e paturnie, ma di positività e leggerezza. Grazie perché nei momenti bui eri sempre pronto a strapparmi un sorriso, a farmi ridere e a farmi svagare. Con la tua determinatezza mi hai fatto sempre credere di

riuscire a farcela, nonostante i tanti ostacoli. Ci aspettano tante cose belle e io, ad oggi, sono totalmente sicura della scelta fatta tanti anni fa, e non ti cambierei con nessun'altro al mondo. Grazie Caly, ti amo.

Come potrei non ringraziare le mie amiche? Carlotta, Erica e Gaia. In questi anni mi avete spronata, motivata a mettercela tutta e a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Nonostante le nostre innumerevoli disavventure non potrei chiedere amiche migliori. Abbiamo tutte e quattro caratteri diversi, ma una cosa abbiamo in comune: il senso dell'amicizia. Ci siamo sempre l'una per l'altra e ci supportiamo per ogni cosa, proprio come fanno le vere amiche. Grazie ragazze, spero voi possiate esaudire tutti i vostri sogni e avere tutte le cose belle che la vita vi può offrire.

Carlotta, grazie per come sei. Ci conosciamo da una vita ormai e io e te ci capiamo subito con uno sguardo. Sei una seconda sorella per me, pronta ad aiutarmi e a sostenermi in tutto. Grazie per la tua simpatia e per la tua pazzia che ogni giorno mi rendono fiera della migliore amica che ho al mio fianco. Quante ne abbiamo passate insieme, ma sono così orgogliosa perché siamo cresciute e maturate e chissà quante altre cose belle la vita ci riserva. Io sono pronta, e tu?

Grazie anche ai miei amichetti, Riccardo, Giovanni e Edoardo. Grazie per essere come siete. Vi ammiro per come vivete e affrontate la vita. Grazie per questi anni di bella amicizia. Mi avete sempre strappato un sorriso con la vostra simpatia, vi voglio bene.

Grazie anche a Chiara, Lorenzo, Andrea, Francesca, Gaia e Simone. Ci conosciamo da poco, ma l'importante non è il quanto, ma il come. Grazie per le belle risate e per le giornate passate insieme. Ci aspettano tanti momenti insieme da viverci.

Un ringraziamento anche alle mie compagne di corso: Eleonora, Marika e Claudia. Eleonora grazie per il supporto e l'aiuto reciproco che ci siamo date in questi anni di università. Ricordo ancora quel momento in cui tu mi dissi, mentre seguivamo una lezione a casa da me, di essere molto stanca, cosa che da te non l'avevo mai sentita dire. La stanchezza aveva un nome: Omar, che bel ricordo e che bel regalo che mi hai fatto.

Marika, grazie per le tante ore passate in videochiamata a studiare e ad aiutarci, ma soprattutto grazie per l'esperienza che abbiamo condiviso insieme del tirocinio, tra alti e bassi come ben sappiamo.

Grazie Claudia, per avermi donato in questi anni attimi di gioia e pazzia, rendevi lo studio meno faticoso.

Un sincero grazie va anche ai miei zii, Christian, Alessia, la piccola Cloe, Umberto, Patrizia, Paolo, Martina, Mattia, Rosy, Saro, nonna Franca, Lorenzo, Luisa, Bruno, Elisa, Simone, Agata e Pietro: grazie perché mi siete stati di supporto e aiuto, anche solo con una parola di conforto. Ve ne sono grata.

Infine, un ringraziamento alla mia relatrice Laura Scudieri per la sua disponibilità e cortesia e, soprattutto, per avermi sostenuta e supportata fino alla fine, nonostante i miei tanti momenti di sconforto.

Grazie a tutti di cuore, vi voglio bene.